

“QUANT’È BELLA
CORRETTEZZA,
CHE SI FUGGE TUTTAVIA...”
PARTE SECONDA.
DINAMICA GIURIDICA

ALJS **VIGNUDELLI**



“Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia...”

Parte seconda. Dinamica giuridica

“Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia...”

Part two. Legal dynamics

ALJS VIGNUDELLI

Ordinario di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Email: aljs@vignudelli.it

ABSTRACT

Il saggio costituisce la seconda parte di uno studio sul tema della correttezza all’interno dell’analisi e della pratica giuridica ed è dedicato, in particolare, alla problematica della correttezza nella interpretazione e nella applicazione del diritto. La riflessione parte dal concetto di “diritto” (argomentatamente stipulata nella precedente parte del lavoro) come discorso costituito dagli enunciati legislativi e ricostruisce dapprima quali siano le regole *linguistiche* idonee a disciplinare quella specifica forma di comunicazione scritta in forma prescrittiva. Sulla base di questo risultato, si passa poi ad analizzare le norme giuridiche espressamente dedicate all’interpretazione e all’applicazione dallo stesso diritto positivo, mostrando come esse siano metodologicamente applicabili anche ai processi di significazione della stessa Carta costituzionale. Nella “appendice” finale si mostra come la definitività delle sentenze che deriva dal loro passare in giudicato non è idonea a produrre alcuna modificazione semantica degli enunciati interpretati e non impedisce in alcun modo la critica scientifica in termini di correttezza dei relativi percorsi logici.

The essay is the second part of a study about the correctness in the legal analysis and practice, with a particular focus on the problem of correctness in interpreting and applying the Law. The reflection starts with the concept of “Law” (as assumed and explained in the previous part of this study), intended as a set of legal statements and it identifies the *linguistic* rules which should have a prescriptive force in order to regulate this particular form of communication. From this point, the essay analyses the legal prescriptions which are expressly dedicated to interpretation and application of the Law, showing how these norms can be applied also to constitutional interpretation. In the conclusions, it is underlined that the force of *res judicata* of judgments can not produce any semantic variation of the statement which has been interpreted: in consequence of that, the scientific criticism of the logical reasoning used to lead to a judgment is always allowed.

KEYWORDS

Interpretazione giuridica, correttezza, regole linguistiche sull’interpretazione, norme giuridiche sull’interpretazione, giudicato

Legal interpretation, correctness, linguistic rules on interpretation, legal rules on interpretation, *res judicata*

“Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia...”

Parte seconda. Dinamica giuridica

ALJS VIGNUDELLI

1. *A mo’ di premessa* – 1.1. *Previously on D&QP...* – 1.2. *Atto II (un Portrait)* – 2. *Correttezza e regole linguistiche* – 2.1. *Il diritto come forma di comunicazione linguistica tra emittente e fruitori* – 2.2. *La comunicazione scritta tra usi giuridici e usi artistico-letterari* – 2.3. *Comunicazione giuridica, giochi linguistici e linguaggio amministrato* – 2.4. *Assaggi di metodologia linguistica* – 2.5. *Interpretazione del diritto e correttezza linguistica (primo intermezzo)* – 3. *Correttezza e norme giuridiche* – 3.1. *Esistenza e funzione delle norme giuridiche sull’interpretazione* – 3.2. *Le norme giuridiche sull’interpretazione e sull’applicazione nell’ordinamento costituzionale italiano* – 3.2.1. *L’art. 12, primo comma, delle Preleggi: il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”* – 3.2.2. (segue) *L’“intenzione del legislatore”* – 3.2.3. *Interpretazione del diritto e correttezza giuridica (secondo intermezzo)* – 3.2.4. *Preleggi e Costituzione* – 4. *L’interpretazione costituzionale e la sua correttezza* – 5. *Il tabernacolo del giusrealismo, ovvero: appendice su correttezza giuridica e giudicato.*

1. *A mo’ di premessa*

Accingendoci a presentare la seconda parte di un lavoro che (a dispetto delle intenzioni: *per aspera sic itur ad astra...*) ha richiesto un po’ più tempo del previsto, sia consentito rivolgere – a mo’ di premessa – un piccolo gesto di cortesia tanto all’affezionato lettore, quanto alla prestigiosa sede editoriale ospitante. S’è infatti pensato di far cosa gradita ad ambedue anzitutto rinfrescando la memoria con un’essenziale “retrospettiva” su ciò che si è già scritto e che nel mentre potrebbe essere caduto nel proverbiale “dimenticatoio”. E se del resto è vero che – come scriveva Lewis Carroll – «è una ben povera memoria quella che funziona solo all’indietro», ad entrambi si proporrà insieme, subito d’appresso, anche un breve “trailer” di quanto s’intende presentare.

All’uno e all’altro “atto” sono quindi dedicati i due prossimi paragrafi.

1.1. *Previously on D&QP...*

La prima parte di questo studio¹ prendeva le mosse (§ 1) dal diffusissimo “luogo comune” del pensiero giuridico, secondo cui le sentenze passate in giudicato sarebbero ormai da considerare, *sic et simpliciter*, un dato giuridico “positivo”, col rilevante corollario che esse (sentenze definitive) – al pari di un testo legislativo o se del caso in sua sostituzione – sarebbero non solo “di fatto”, ma anche “di diritto”

¹ VIGNUDELLI 2016a.

sottratte alla critica scientifica, a prescindere dalla loro eventuale (insostenibile?) correttezza.

In specifica opposizione a tale mito, si era allora iniziato ad argomentare criticamente la tesi per cui, viceversa, un rigoroso *Anspruch auf Richtigkeit* innerverebbe tutti gli stadi del ragionamento giuridico, a partire dalle rarefatte “altitudini” dove si colloca la scelta da parte del giurista del “proprio” concetto di diritto fino a giungere al concretissimo “*sea level*” dove avviene la quotidiana qualificazione giuridica delle singole condotte umane in termini di prescritte, permesse o vietate.

In questa chiave, si era subito concesso (§ 3) che molte delle “idee base” di qualsiasi approccio al fenomeno giuridico ed alla sua teorizzazione costituiscano spesso scivolosi *essentially contested concepts*, con la conseguenza che molte sono le possibili concezioni del concetto di “diritto” e altrettanti i modi di studiarlo. Al tempo stesso, tuttavia, si era sottolineato come la *relatività* insita in questo stato di cose non implichi né l'*incommensurabilità*, né l'*equivalenza* tra le singole concezioni.

Pur ammettendo che nessuna di esse possa dirsi più “vera” delle altre, giacché in ultima analisi ciascuna dipende da *stipulazioni* strutturalmente prive di valori aletici, si era altresì mostrato (§ 4) come questo non presupponga che le stipulazioni siano (= debbano essere) pure intrinsecamente *arbitrarie*. Soprattutto quando l'attività stipulativa verta su parole che, come nel caso di “diritto”, abbiano un'importante storia concettuale pregressa, infatti, sarebbe proprio quest'ultima a consentire anzitutto di distinguere tra stipulazioni *ingannevoli* (*stipulazioni pure*: scorrette) e stipulazioni *leali* (*ridefinizioni*: corrette). Segnatamente in tale ottica, allora, si era potuto evidenziare come, allorché si voglia (correttamente) parlare di “diritto *positivo*”, ci si dovrebbe necessariamente muovere all'interno del “perimetro semantico” legato alla tradizione filosofica giuspositivistica in cui l'espressione è nata, escludendo quindi (in quanto scorretta) ogni possibile ri-definizione in senso giusnaturalistico.

D'appresso, si era insistito sul fatto che, all'interno dell'insieme (omogeneo) delle stipulazioni leali (e *solo* all'interno di esso), è giocoforza prediligere quelle (più) *utili* per i fini del singolo studioso e della rispettiva disciplina e in questo senso si era mostrato come le necessità proprie dell'attività del giurista si palesino difficilmente compatibili sia con le definizioni del diritto tipiche della c.d. filosofia del diritto dei filosofi, sia con definizioni meramente “sociologiche” che risolvono il diritto semplicemente in (tutto) ciò che i giuristi fanno. Sono segnatamente le problematiche professionali affrontate nella sua quotidiana attività, risolvibili soltanto sulla base di criterî di giudizio consistenti in precetti, a far ragionevolmente e correttamente prediligere al giurista – nelle attuali condizioni di ordinamenti a diritto scritto – una concezione “positivista” e “normativista” del diritto, che consideri quest'ultimo, per lo meno in prima battuta, esclusivamente come il significato prescrittivo degli enunciati normativi inclusi nelle fonti del diritto (§ 5).

Su queste basi (relative al concetto di “diritto”), si erano poi affrontate criticamente le impostazioni che, in forza di specifiche concezioni della “scienza”, impe-

direbbero di intendere quella giuridica come una disciplina autonoma operante sugli enunciati del legislatore, dei quali sarebbe chiamata a indagare il significato prescrittivo al fine di qualificare logicamente, alla luce delle norme così ricavate, il comportamento dei consociati. Tali impostazioni, tipiche di certa epistemologia post-empirista, partendo dall'assunto della (asserita) ineludibile presenza di giudizi soggettivi di valore pure nei percorsi di ricerca delle c.d. scienze esatte/sperimentali, a maggior ragione infatti ne sottolineerebbero l'inevitabilità in quelle sociali, che sarebbero invariabilmente connotate in senso "pragmatico" (§ 6).

A ciò si era argomentatamente obiettato, in primo luogo (§ 6.1), che la presunta contrapposizione tra una "conoscenza" naturalistico-scientifica e una "comprensione" che invece sarebbe propria solo delle c.d. *Kultur-* o *Geist-Wissenschaften* non sembrerebbe certo vantare una solidità indiscussa nei più avvertiti orientamenti epistemologici contemporanei. Viceversa, essa si baserebbe su matrici di stampo hegeliano dichiaratamente anti-razionaliste e difficilmente compatibili con la struttura e la logica della (odierna) ricerca scientifica, a meno di non abbracciare rispetto a quest'ultima atteggiamenti provocatoriamente anti-metodologici alla Feyerabend, a loro volta però scarsamente accreditabili quali descrizioni di come la scienza d'oggi effettivamente funzioni.

In seconda battuta (§ 6.2), si erano esaminate criticamente le posizioni "costruttiviste", secondo le quali i giudizi di valore impliciti in ogni modello scientifico avrebbero ormai decretato il fallimento del paradigma descrittivista e avalutativo di stampo weberiano per cui si potrebbe separare ciò che esiste dalle nostre rappresentazioni soggettive di ciò che esiste. Di esse si era evidenziato da un lato come l'assunto relativo alla presenza di giudizi di valore sottesi ai nostri modelli conoscitivi, mentre è facilmente sostenibile rispetto a giudizi di valore *metodologici*, risulti tutt'altro che ovvio e anzi altamente criticabile rispetto ai giudizi di valore *ideologici*; dall'altro lato si era mostrato come la presenza dei primi (giudizi di valore metodologici) quali premesse indimostrate e indimostrabili di qualsiasi modello descrittivo della realtà non implichi alcuna incompatibilità con il principio di *avalutatività* della ricerca inteso come *idea regolativa*.

Da ultimo (§ 6.3), si erano infine considerate le posizioni che pongono l'accento sulla "pragmatica" quale modalità (utile o addirittura necessaria) di conoscenza del diritto, inquadrando quest'ultimo come fenomeno linguistico. In questo senso, si era potuto facilmente mostrare come esse non soltanto non contrastino con l'idea di *avalutatività* della ricerca giuridica – declinata nel principio di descrivere il diritto per quello che è e non per quello che dovrebbe essere –, ma addirittura lo presuppongono.

1.2. Atto II (un Portrait)

Come già anticipato a suo tempo, nella seconda parte di questo studio la tematica della correttezza verrà declinata principalmente nelle fasi della *interpretazione* e della

applicazione del diritto. Si sosterrà la tesi che in *entrambe* queste fasi – di cui la prima costituisce la premessa logica della seconda – il paradigma della correttezza abbia qualcosa di importante (se non addirittura di decisivo) da offrire all’analisi e alla pratica giuridica tutta, non riguardando esse (fasi) soltanto l’interprete e l’applicatore istituzionale – ed in particolare il giudice, sul quale tradizionalmente si concentrano le riflessioni della dottrina – bensì ciascun consociato che s’interessa al contenuto delle norme giuridiche (a partire ovviamente da quei soggetti “*naturaliter*” interessati costituiti dai relativi destinatari).

Coerentemente con quanto argomentato in precedenza, s’intenderà il diritto come fenomeno essenzialmente linguistico, quale forma di comunicazione (prescrittiva) tra un emittente (il legislatore) e i destinatari dei suoi precetti (i consociati). Il diritto, più precisamente, sarà considerato come un particolare insieme di norme regolatrici del comportamento umano, comunicate tramite enunciati linguistici e che entrano in rapporto coi “fatti” del mondo qualificando (come prescritte, vietate o permesse) le condotte dei consociati. A partire da questo assunto, si analizzeranno per prima cosa le regole linguistiche che, in rapporto alle caratteristiche “oggettive” di questo linguaggio, parrebbero per un verso garantirne l’efficace funzionamento, e per altro verso consentire di distinguere le istanze corrette di uso del linguaggio stesso da quelle che, viceversa, corrette non sono.

In forza di tale premessa, che consentirà di potersi accostare agli enunciati normativi con una prima metodologia interpretativa, si prenderà in esame lo specifico contenuto di alcuni di essi (enunciati) all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, evidenziando come in questo caso, *in aggiunta* alle regole *linguistiche* (proprie della comunicazione in forma prescrittiva), sussistano anche delle regole *giuridiche* di significazione del testo normativo. Si argomenterà quindi che tali regole giuridiche costituiscano segnatamente un particolare (ulteriore ed eventuale) “codice” che l’emittente mette a disposizione per la corretta decifrazione del proprio messaggio.

Si porrà in evidenza come – in astratto – esse (regole) potrebbero divergere dalle regole ordinarie di (corretta) interpretazione dei messaggi prescrittivi, valide per le istanze “comuni” della comunicazione linguistica all’interno di una certa comunità di parlanti. Al tempo stesso, tuttavia, si mostrerà come – in concreto – non soltanto nessuna delle attuali norme sull’interpretazione (a partire dall’art. 12 delle Preleggi) introduca degli apprezzabili scostamenti rispetto alle regole linguistiche comuni della comunicazione prescrittiva, ma le prime finiscano sostanzialmente per ribadire e precisare le seconde.

Si argomenterà inoltre come tale approccio, nella successione logica sopra descritta, dovrebbe consentire il motivato rigetto di tutte quelle impostazioni secondo cui a qualsiasi disposizione, comprese quelle riguardanti l’interpretazione del diritto, ci si accosterebbe necessariamente condizionati dal *prius* costituito dalla “propria” teoria (o dottrina) dell’interpretazione, laddove le norme sarebbero un *posterius* privo di una

consistenza “oggettiva” e autonoma, in quanto appunto variabili dipendenti da opzioni di carattere teorico-dogmatico adottate dall’interprete.

Si analizzeranno quindi i contenuti specifici dei criteri del “significato proprio delle parole secondo la loro connessione” e della “intenzione del legislatore”, evidenziandone il rapporto di successione logica e di reciproca specificazione.

Si mostrerà inoltre come essi (criteri) non soltanto non contrastino con alcun precetto costituzionale, ma all’opposto costituiscano la miglior garanzia di realizzazione dell’impianto costituzionale nel suo complesso.

Al tempo stesso, si porrà in evidenza come la stessa Carta costituzionale possa e debba correttamente interpretarsi sulla base di tali direttive *metodologiche* di stampo *linguistico*, anche nell’ipotesi – peraltro altamente discutibile – in cui esse non fossero valutate *giuridicamente* vincolanti per gli applicatori istituzionali, a partire dalla Corte costituzionale.

In questa chiave, si prenderanno in esame le ulteriori regole interpretative ed applicative che presiedono al giudizio di costituzionalità delle leggi, a partire dalla norma giuridica “cardine” costituita in questo ambito dall’art. 28 della l. 87 del 1953. Si evidenzierà in tal senso come – secondo il modello previsto dalla stessa Costituzione e dalle sue leggi attuative – l’attività ablatoria della Corte costituzionale possa svolgersi soltanto nel caso in cui la norma di legge del sindacato contrasti con una norma costituzionale sufficientemente specifica, laddove alla Corte stessa risulta giuridicamente inibita ogni attività di integrazione o di attuazione del disposto costituzionale.

Si concluderà infine con una riflessione sul rapporto tra correttezza e giudicato, insistendo sul fatto che la definitività del dispositivo che accompagna le sentenze non (più) soggette a impugnazione risponde a una esigenza pratica di stabilità e di non conflittualità dei rapporti umani giuridicamente rilevanti, ma non implica alcuna conseguenza scientificamente apprezzabile in ordine alla correttezza o alla verità di quanto indicato in motivazione. Anche le sentenze passate in giudicato, pertanto, possono essere utilmente qualificate come *scorrette* e per tali criticate. Del resto, e fra l’altro, questa sembrerebbe costituire l’essenza stessa della dottrina giuridica nella sua (nobile) funzione di speculazione *critica*.

2. Correttezza e regole linguistiche

Come si è già detto, per poter sensatamente parlare di correttezza nell’analisi giuridica, il presupposto *logico* è quello dell’esistenza di *regole*, che qualifichino la condotta degli agenti secondo una logica tendenzialmente binaria (sì/no, ammesso/non ammesso, corretto/scorretto). Alla ricerca di tali regole saranno dunque dedicati i paragrafi seguenti, ordinati secondo una precisa progressione concettuale che andrà via via specificando tipologia e contenuto delle possibili regole a partire dalle risultanze dell’indagine sinora effettuata.

Segnatamente in questa chiave, per capire *se e quali* regole sussistano in rapporto alle varie operazioni giuridiche – a partire da quelle interpretative e applicative, che saranno al centro di queste pagine – parrebbe giocoforza partire interrogandosi sulle caratteristiche proprie del fenomeno studiato. Se infatti il paradosso, a suo tempo evidenziato da Reinhold Zippelius, secondo cui “circolarmente” ogni teoria dell’interpretazione giuridica si fonda su una teoria del diritto e viceversa² “in assoluto” non si può *risolvere*, l’*impasse* si riesce tuttavia a *dissolvere* “in relativo”, laddove si sia convenzionalmente precisato l’oggetto effettivo della ricerca (una volta, cioè, definito il concetto di “diritto” *de quo agitur*).

In tal senso, si ricorderà che il diritto positivo è qui principalmente inteso come «l’insieme delle norme che costituiscono il diretto significato del discorso (= insieme degli enunciati) del legislatore»³. Esso (diritto positivo), dunque, parrebbe essere caratterizzato da due dimensioni essenziali, tra loro fortemente connesse: quella *linguistica* e quella *normativa*. In altre parole, il diritto sarebbe composto di norme, e tali norme sarebbero veicolate tramite specifici atti linguistici, coincidenti con l’insieme degli enunciati del legislatore.

Le dimensioni linguistica e normativa, pertanto, parrebbero anche quelle in cui primariamente ricercare le eventuali regole utili ai fini che qui ci occupano, vòlti alla ricostruzione di un paradigma di correttezza nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto.

Lo specifico rapporto sussistente tra le due “medaglie” di quest’ultimo – il diritto come *linguaggio* e il diritto come *norma* –, del resto, parrebbe dettare facilmente pure l’ordine logico di priorità nell’indagine. *In tanto* si potrà indagare il volto normativo (delle norme giuridiche positive) nelle sue specifiche fattezze, infatti, *in quanto* si sarà previamente ricostruito e compreso quello linguistico (della comunicazione che avviene per il tramite del discorso legislativo). Detto altrimenti: la (corretta) conoscenza delle eventuali regole *giuridiche* sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto finisce per dipendere in modo significativo dalla presenza e dalla tipologia di regole *linguistiche* che eventualmente presiedano alla (corretta) significazione degli enunciati prescrittivi del legislatore, sicché segnatamente da queste ultime (regole linguistiche) conviene qui prendere le mosse.

2.1. *Il diritto come forma di comunicazione linguistica tra emittente e fruitori*

L’idea che negli ordinamenti contemporanei “a diritto scritto” quest’ultimo sia costituito in senso forte da particolari “stringhe di parole”, contenute in specifici

² ZIPPELIUS 1976, 153.

³ VIGNUDELLI 2016a, 33. Analoga stipulazione in VIGNUDELLI 2011, 7 ss.; ulteriori spunti argomentativi in VIGNUDELLI 2013a, 44 ss.; 2013b, 84 ss.; 2014b, 1030 ss.

documenti prodotti dal legislatore, non è certo nuova all'interno della letteratura sull'interpretazione giuridica⁴.

Più rara, apparentemente, parrebbe viceversa esser stata la *consapevolezza* delle *implicazioni* – fors'anche banali, a loro modo, ma non per questo meno importanti – di tale assunto⁵, a cominciare appunto dalla presenza *necessaria e strutturale* di regole linguistiche che consentano (se non altro di poter sperare in) una fruttuosa comunicazione, per lo meno se si concede che «per interpretare è necessario conoscere la lingua nella quale è espressa la formulazione normativa. Conoscere la lingua significa, di conseguenza, conoscerne le regole di funzionamento»⁶.

Per dirla con Paolo Comanducci, infatti,

«un documento è un oggetto, costituito di segni grafici, confezionato da un soggetto (emittente) per trasmettere informazioni, direttive, valutazioni, ecc., ad altri soggetti (fruitori). Il documento, per l'emittente, ha un certo contenuto di significato, trasmette certe informazioni, direttive, valutazioni, ecc.: è appunto per trasmetterle che l'emittente ha confezionato un documento di quel tipo. L'emittente, per avere una ragionevole probabilità che i fruitori ricevano proprio il messaggio che, con quel testo, vuole loro comunicare, deve confezionare il documento *seguendo varie regole linguistiche, socialmente diffuse* (e, in ambito giuridico, anche le regole proprie del linguaggio parzialmente tecnicizzato del diritto). I fruitori, facendo uso di solito delle medesime regole, interpretano il documento, e cioè riattribuiscono ad esso significato: senza interpretazione, in questa accezione, non è possibile per i fruitori fruire appunto del documento (non lo si può, ad esempio, applicare, eseguire, valutare, ecc.). *La principale garanzia che emittente e fruitori attribuiscono ad un documento lo stesso significato dipende dal fatto che entrambi impieghino le stesse regole linguistiche, e che tali regole siano sufficientemente determinate ed univoche*»⁷.

⁴ Cfr., ad esempio, ITALIA 2006, 9: «da molti secoli, l'interpretazione giuridica si è basata sulla considerazione che, poiché il diritto è composto da parole e da concetti espressi con parole, l'interpretazione doveva chiarire il significato di queste parole».

⁵ Sul punto cfr. puntualmente SCARPELLI 1969, 96-97: «se c'è un'attività che richieda una consapevolezza linguistica, questa è l'attività dei giuristi: diceva bene Carnelutti (benché più per intuizione che per maturo impegno in tal senso) non potersi sapere cos'è il diritto senza sapere cos'è il discorso. A sapere cos'è il discorso, invece, i giuristi troppo spesso rinunciano: e considerano ed usano il linguaggio come uno strumento semplice ed onesto, intorno a cui non c'è troppo da discutere, perché quanto alle finalità ed al suo impiego non c'è troppo da discutere, perché quanto alle finalità ed al suo impiego non possono nascere gravi dubbi. Bastano alla bisogna, e ce n'è d'avanzo, le attitudini e disposizioni acquisite imparando e parlando il linguaggio comune, corrette dalle direttive esplicite ed implicite nella metodologia trasmessa, elaborata e rielaborata nella tradizione giuridica. Di fronte a tanta tranquilla sicurezza, le preoccupazioni per il linguaggio ed il suo funzionamento di alcuni giuristi fra i più avveduti (e, spesso, più giovani) rischiano sempre di passare per eleganze superflue e forse nocive; se poi qualcuno va a cercare le fondazioni della teoria del linguaggio e del significato negli studi di filosofia analitica, di semiotica e di semantica, viene guardato con sospetto, e si dice di lui che è filosofo o logico e non giurista, o, più alla buona, che è incomprensibile».

⁶ Così VELLUZZI 2012, 28. In analogo ordine di idee v. anche SCHAUER 2008, 1120: «senza saper qualcosa di parole, frasi, grammatica e sintassi in termini di regole (o, ancor meglio, convenzioni) generali o contestuali non potremmo mai sperare di comprenderci gli uni con gli altri» (traduzione mia).

⁷ COMANDUCCI 1999, 3 (corsivi miei).

Tanto premesso, si tratta ora per un verso (1) di capire chi siano emittente e fruitori nella comunicazione giuridica e come si configurino le modalità del loro reciproco “contatto” e per altro verso (2) d’indagare più in profondità quali regole eventualmente emergano all’interno della comunità linguistica così creatasi.

Sul primo punto ho ripetutamente insistito in precedenza⁸ e credo pertanto di poter procedere in modo sintetico.

Nella trama della comunicazione giuridica, il soggetto che linguisticamente opera come emittente è, con tutta evidenza, il (solo) legislatore. È questi, infatti, che con l’intento – prescrittivo o, secondo diversa terminologia, “direttivo”⁹ – di dettare regole idonee a condizionare il comportamento delle più varie categorie di soggetti pubblici e privati (destinatari linguistici), codifica progressivamente tali regole in testi scritti ufficiali, redatti non per caso in una lingua (per lo meno tendenzialmente, attesa la matrice “nazionale” del diritto) comune e nota ai destinatari.

Quelli che prima abbiamo chiamato i fruitori del messaggio linguistico scritto del legislatore/emittente sono *strutturalmente* coloro ai quali le prescrizioni sono rivolte in modo diretto, vale a dire i già menzionati *destinatari* dei singoli precetti giuridici, che potremmo definire fruitori *necessari*. L’uditorio *potenziale* del discorso legislativo, tuttavia, è più vasto di quello costituito dai soli destinatari, e si integra con quelli che potremmo definire fruitori *eventuali*, vale a dire tutti coloro i quali possono risultare professionalmente od occasionalmente *interessati* al contenuto di prescrizioni rivolte ad altri.

Professionalmente, allorché, ad esempio: a) siano chiamati a specificare o a integrare tale contenuto, come può capitare per il legislatore successivo rispetto al legislatore precedente, o anche all’organo normativo subordinato che, ad un livello più basso della gerarchia delle fonti, completa la “cornice” lasciata “aperta” dall’organo normativo sovraordinato (Parlamento che attua principi costituzionali; Governo che attua leggi parlamentari, *et cetera*); b) applichino tale contenuto per risolvere specifiche controversie giuridiche o lo portino a concreta esecuzione in via autoritativa, come avviene quotidianamente per giudici e funzionari; c) ne coadiuvino o ne sfruttino il funzionamento come fanno consulenti o avvocati; d) lo studino in sede teorica a fini ricostruttivi o in sede politico-pratica a fini propositivi, come fanno i giuristi a seconda che articolino le proprie analisi *de jure condito* o *de jure condendo*.

Occasionalmente allorché, viceversa, s’interrogano o maturino le più varie aspettative circa l’*altrui* condotta conforme al diritto, come può evidentemente capitare per qualsiasi privato cittadino che *incidenter tantum*, pur non essendone direttamente coinvolto, s’interessa a questioni giuridiche – potremmo dire, riprendendo una nota categoria consumeristica – «per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».

⁸ Cfr. in particolare VIGNUDELLI 2011, cap. I; 2012, 541 ss.; 2014b, 1013 ss., spec. 1038 ss.

⁹ In questo secondo senso cfr. ROSS 1968.

Quanto alle modalità del contatto tra i partecipanti alla comunicazione giuridica, l'istante di tempo linguisticamente cruciale, che fa assumere ai relativi soggetti il ruolo rispettivamente di emittenti e fruitori del messaggio legislativo, è quello dell'*enunciazione* di quest'ultimo (messaggio legislativo) da parte del suo autore. È proprio e solo col concreto atto linguistico (enunciazione) attraverso il quale il parlante o lo scrivente (enunciatore) si rivolge a uno o più destinatari (enunciatarî), che – secondo la linguistica e la semiotica – il primo (parlante o scrivente) attribuisce significato alle parole della lingua, utilizzando gli elementi del linguaggio in vista d'uno scopo.

Nel caso del legislatore, evidentemente, tale enunciazione si perfeziona allorché i testi di legge, dopo l'approvazione (e l'eventuale promulgazione o altro analogo passaggio), siano *pubblicati* ed in tal maniera ufficialmente "esternati" e linguisticamente rivolti ai loro diretti destinatari e alla collettività tutta, divenendo così il mezzo di diffusione dei precetti legislativi. È proprio e solo con la *pubblicazione*, infatti, che ai destinatari del messaggio legislativo (e più in generale a tutti gli interessati) è reso astrattamente possibile prendere *conoscenza* delle relative "fonti di cognizione" (per intendersi, i documenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*), di solito entro un lasso di tempo più o meno ampio (*vacatio legis*) in cui le norme così esternate ancora non risultano giuridicamente efficaci¹⁰.

Resta ora da capire se e quali siano le regole linguistiche operanti all'interno di tale comunità di parlanti, in cui l'emittente s'esprime per il tramite della lingua naturale (che reputa) comune (per lo meno) alla maggioranza dei suoi destinatari, a loro volta pacificamente consci dell'intenzione (prescrittiva) dell'emittente d'orientare i comportamenti dei consociati¹¹.

Che almeno *alcune* regole linguistiche – volte a rendere possibile la comprensione del messaggio esternato (dall'emittente) tramite la sua fruttuosa significazione (da parte del destinatario) – sussistano, parrebbe il banale *presupposto* di ogni atto comunicativo. Né il caso della comunicazione giuridica, a meno di non volerla assurdamente presumere irretita in scenari kafkiani di reciproca e strutturale incomunicabilità¹², parrebbe fare eccezione¹³.

¹⁰ Cfr. sul punto PINO G. 2016, 39.

¹¹ Un'intenzione, d'altro canto, nel suo complesso confermata e per così dire "rinforzata" dalla presenza – anch'essa ben nota ai destinatari – d'un vasto e variegato apparato "coercitivo" pronto a sanzionare le eventuali disobbedienze. Come giustamente osserva Alf Ross, del resto, «il diritto non è scritto allo scopo di insegnare verità teoretiche, ma per guidare le persone – giudice e privati – a comportarsi in un certo modo desiderato. Un Parlamento non è un ufficio di informazioni, ma un organo centrale per il controllo sociale» (ROSS 1958, 10).

¹² Per tale impostazione cfr. però MONATERI 1998, 189: «La giustizia si dà come un mondo oscuro. Essa parla un linguaggio straniero. Perciò il lavoro del giurista è essenzialmente un lavoro di interpretazione. La legge è come un viaggiatore sconosciuto che cerca di farsi comprendere in una notte di pioggia. Interpretare significa anzitutto tradurre. Cos'è l'interpretazione se non una sinonimia glossante? La giustizia non è evidente. Posti di fronte alla giustizia noi *non* la riconosciamo. Posti di fronte alla legge

Come è stato opportunamente ricordato a suo tempo da Augusto Pino – le cui puntuali riflessioni costituiranno spesso una sicura guida in queste pagine –, gli enunciati legislativi, quali atti linguistici «non sono, per le discipline interessate mere forme o vuoti contenitori, ma forme significanti, combinazioni tra significanti e significati, *che si formano secondo regole convenzionalmente stabilite*»¹⁴.

Invero,

«le regole metodologiche che consentono di risalire dalla comunicazione del testo alla significazione e impediscono che l'attività di pensiero [...] si trasformi in fantasia e libera immaginazione, *vanno elaborate in relazione alle caratteristiche ontologiche dei dati, oggetto della ricerca*. Il condizionamento, cui è soggetta la elaborazione delle regole metodologiche, sussiste qualunque opinione si abbia sulla finalità e sull'oggetto della ricerca giuridica, con eccezione naturalmente per coloro che, negando la esistenza o la significatività degli enunciati legislativi, ritengono di essere esonerati dal prenderne atto e dal procedere alla loro significazione. *Le caratteristiche ontologiche degli enunciati legislativi sono quelle comuni a tutti gli atti linguistici, che fungono da elementi di un fenomeno di comunicazione di massa, di un fenomeno cioè, con il quale si stabilisce un circuito di parole tra l'emittente e i destinatari*. Gli enunciati, come elementi della comunicazione, attuata mediante la procedura della “pubblicazione” prescritta dall'ordinamento, sono, per la linguistica, segni: segni di comunicazione e segni di significazione. La formazione di un messaggio infatti non può aver luogo con un qualunque strumento linguistico ma solo con gli strumenti che rientrano nel sistema di segni, costruito in base a precise regole combinatorie della comunità sociale cui appartengono l'emittente e il ricevente. Le operazioni, che vanno attuate dopo la percezione degli atti comunicativi e che costituiscono le tecniche per la significazione del testo legislativo comunicato, sono e non possono essere che quelle elaborate in linguistica [...]: operazioni che sono comuni a tutte le discipline che si domandano come è fatto e come funziona il testo trasmesso. Per queste discipline le operazioni costituiscono il complesso sistema designato con la denominazione di lettura, intesa come lettura-decifrazione, che vuole essere “scientifica” e univoca. Anche per le indagini del giurista la metodologia è costituita dalla “lettura”, quanto meno nei limiti entro i quali la ricerca giuridica coincide con le discipline, che si domandano come è fatto e come funziona il testo studiato»¹⁵.

noi *non* la capiamo. La giustizia e la legge sono dei segreti, degli indovinelli che bisogna risolvere. In questo senso, la vita del giurista è ancora la vita dell'oracolo, di chi guarda il volo degli uccelli e conosce i segreti del fegato».

Per una penetrante critica dedicata a simili impostazioni (e dove è espressamente contemplata quella di Monateri) cfr. GALLO 2005.

¹³ V. puntualmente MORRISON 1989, 271 ss.

¹⁴ PINO A. 1996, 246. Cfr. anche ivi, 247: «le convenzioni, che stabiliscono le regole di collegamento tra parola e significato, rientrano nella più ampia categoria delle generali convenzioni linguistiche, con le quali si attribuisce al dato empirico dei segni grafici la funzione di significare qualcosa di diverso da quello che potrebbe ricavarsi dall'aspetto fisico: la parola, la frase. Sono pertanto convenzioni particolari che danno luogo a una precisa procedura».

¹⁵ PINO A. 1996, 243 s.

2.2. La comunicazione scritta tra usi giuridici e usi artistico-letterari

L'idea secondo cui gli enunciati legislativi risulterebbero in fatale balia delle vicissitudini del linguaggio comune e delle sue carenze ha da sempre rappresentato un autentico *topos* della letteratura, non soltanto giuridica.

L'esprimeva benissimo, ad esempio, Montaigne già nel XVI secolo:

«Il nostro linguaggio, come ogni altra cosa, ha le sue debolezze e i suoi difetti. Le ragioni dei disordini che turbano il mondo sono perlopiù di natura grammaticale. I nostri processi nascono soltanto dalle controversie sull'interpretazione delle leggi; e la maggior parte delle guerre dall'incapacità di dare compiuta espressione alle convenzioni e ai trattati fra i principi. Quanti dissidi, e quanto importanti, hanno avuto origine, nel mondo, dal dubbio sul significato di una semplice sillaba, *Hoc*»¹⁶.

Contrariamente al persistere di tali suggestioni fino a tempi recenti, tuttavia, è utile osservare che gli enunciati legislativi non costituiscono una semplice istanza del *linguaggio ordinario*, del quale assorbirebbero ogni caratteristica e/o difetto. Essi, viceversa, si configurano più esattamente come una particolare istanza della *lingua naturale*, (istanza) fortemente connotata dalla sua funzione prescrittiva e pertanto assai meno soggetta alla polisemia che talvolta contraddistingue il primo¹⁷.

Questo dato è cruciale per distinguere il discorso giuridico dagli usi "letterari" del linguaggio¹⁸, troppo spesso anche in terra italica impunemente accostati al primo

¹⁶ DE MONTAIGNE 1595, cap. II, par. 12, 820.

¹⁷ Cfr. esattamente PINTORE 1990, 308: «il diritto non può fare certamente a meno di una *lingua naturale*. Ma ci si può domandare se esso possa invece fare a meno del *linguaggio ordinario*, se possa rendersi autonomo e autosufficiente a tal punto. In altre parole, la circostanza che il diritto debba esprimere le sue prescrizioni tramite la *lingua naturale* comporta forse che, per questa via, esso sia ineliminabilmente aperto anche al *linguaggio ordinario*, ai significati ordinari e dunque alle concezioni che vi sono incorporate?» (corsivi miei).

¹⁸ Su questo tema, cfr. PAPADOPULOS 1998, 211 ss.: «i giuristi americani non smettono di sorprendere gli europei. A tale proposito, uno dei settori più stimolanti è quello del movimento interdisciplinare, noto come *Law and Literature* oppure *Law and Humanities*. Si tratta di un fenomeno che ha fatto la sua comparsa nel mondo accademico nordamericano negli anni '70, ampliandosi successivamente fino a sfociare in un grande dibattito teorico e metodologico negli anni '80. Il motivo principale dello sviluppo di questo nuovo campo di ricerca sembra dovuto alla progressiva consapevolezza nell'ambiente universitario americano, profondamente coinvolto dal movimento dei *Civil Rights* degli anni '60, che a uno studio puramente formalistico del diritto non si prospettino vie d'uscita. La tecnicità sempre più evidente di interi settori del diritto e della vita sociale in generale ha messo in allarme taluni giuristi desiderosi di mantenere il diritto nell'ambito dell'*humaniora*. Non mancavano i precedenti già all'inizio del secolo, il famoso giudice Cardozo aveva dato alle stampe un saggio, che si ritrova molto spesso nelle citazioni, sugli aspetti letterari della decisione giudiziaria, mentre altri ponevano invece l'accento sulle tematiche giuridiche che s'incontrano nella letteratura. Anche i realisti americani, corrente teorica molto influente fino agli anni '40 avevano puntato su un'analogia tra il lavoro del giudice e la capacità di eseguire una melodia e su un paragone analogo tra il lavoro del critico d'arte e quello della dottrina giuridica».

sulla base d'una non molto meditata riproposizione di quelle «tesi del Dworkin, alle quali la nostra dottrina sembra riservare larga (e immeritata) fortuna»¹⁹.

In effetti, soprattutto presso certi settori vicini all'ermeneutica giuridica²⁰, si è reiteratamente provato a rimarcare – in forza d'una (presunta) affinità “ontologica” delle relative modalità del comprendere – l'analogia tra le pratiche interpretative giuridiche e quelle *lato sensu* artistiche²¹. Tuttavia, dal punto di vista di una seria analisi linguistica, accettare la rappresentazione smaccatamente distorsiva sotto il profilo metodologico implicita in tali proposte parrebbe coincidere né più, né meno con quel che i francesi chiamerebbero *se faire rouler dans la farine*.

Infatti, mentre nel linguaggio ordinario le convenzioni linguistiche possono essere sia interne che esterne al testo²²,

«nel discorso legislativo la funzione prescrittiva impone che le regole di collegamento siano sempre interne al testo o, comunque, in esso richiamate, a differenza di quanto avviene nei discorsi letterari. Solo per questi ultimi, infatti, le regole esterne sono imprescindibili, proprio per il valore polisemico delle parole, che contengono nella loro area semantica un inesauribile potenziale di senso, determinato di volta in volta dal contesto»²³.

La distanza fra il documento normativo e quello artistico-letterario è determinata dalle specifiche *regole di collegamento* interne al testo, che valgono a sottrarre il

¹⁹ IRTI 2016, 65, dove opportunamente si prosegue osservando come «[i]l punto è che il Dworkin, preso dalla simiglianza con i giochi letterari [...] non si tiene entro il confine linguistico delle norme (o “regole”) e immagina l'esistenza dei principi. Ma, come David Copperfield è tutto e solo nella prosa narrativa di Dickens, e fuori da essa è frutto di capricciosa o frivola immaginazione, così il diritto è tutto e solo nella prosa del legislatore, e fuori di esso è frutto di arbitraria o oscura volontà» (ivi, 66).

²⁰ Per riferimenti più ampi e puntuali su questa prospettiva sul diritto e sull'interpretazione cfr. VIGNUDELLI 2011, cap. 2, 263-480.

²¹ Cfr. VIOLA, ZACCARIA 2004, 260: «vi è certamente un aspetto *rilevante*, che milita a favore del riconoscimento di un'analogia tra diritto e letteratura: la circostanza cioè che l'uno e l'altra configurano *pratiche sociali interpretative*. Se in nome dell'esigenza di reperire i comuni presupposti ontologici si supera l'*angustia di un approccio regionale* e meramente metodologico, non è difficile riconoscere che l'interpretazione giuridica e l'interpretazione artistico-letteraria si ritrovano ontologicamente collegate nel loro modo di essere, che è quello, per dirla con Dworkin, di un'*interpretazione costruttiva*. Al pari di quelle letterarie, le proposizioni giuridiche non sono né *puramente descrittive*, né *puramente valutative*, ma uniscono e fondono al loro interno sia elementi di descrizione, sia elementi di valutazione. Il presupposto di un senso globale che precede, sia nel caso dell'interpretazione giuridica che in quello dell'esperienza estetica, il singolo atto interpretativo, viene continuamente, nel discorso pratico, ricreato: in attuazione del principio del circolo ermeneutico, il significato di volta in volta attribuito domanda, infatti, di essere costantemente integrato nella totalità del contesto sistematico» (corsivi miei).

²² PINO A. 1996, 247: «le regole, se interne al testo, trasformano il collegamento in una relazione semiologica, per la quale, nel linguaggio concretamente usato, la parola non può essere intesa con riferimento o interpretante diversi da quelli che risultano assegnati ed emergono dalla globalità del testo. Se esterne, sono applicabili nei limiti entro i quali la funzione del discorso richieda o ammetta il riferimento diretto o indiretto a entità extratestuali».

²³ PINO A. 1996, 247 s.

linguaggio del diritto dalle ordinarie regole d'uso. Sono specificamente queste regole di collegamento che «danno alla struttura del linguaggio usato nel discorso legislativo alcune caratteristiche che la specificano nell'interno della struttura del linguaggio usato nella comunità linguistica, o attribuendo ai vocaboli significati diversi dall'uso o creando nuovi vocaboli»²⁴.

L'eterogeneità delle regole di collegamento che contraddistinguono la struttura del testo normativo, differenziandola da quella del prodotto artistico-letterario, si riflettono poi puntualmente anche nel diverso grado di coinvolgimento *necessario* – e dunque sulla effettiva “libertà ermeneutica”²⁵ – del singolo fruitore alla “ricostruzione” del significato del messaggio linguistico comunicato. Invero,

²⁴ PINO A. 1996, 249, dove si prosegue (ivi, 249 s.) osservando criticamente come «le espressioni vengono intese come se appartenessero alla struttura del linguaggio “comune” o di quello usato in altro discorso, anche se il significato risultasse incompatibile con la funzione prescrittiva. Ciò avviene, ad esempio, per parole delle quali si tende a conservare la valenza, prevalentemente emotiva e retorica, rivestita nel linguaggio “comune”, quali correttezza, buona fede, buon costume [...] che, secondo la dottrina, indicherebbero concetti “elastici” o “clausole generali”. [...] Trasferite nel linguaggio legislativo, le parole danno luogo alla trasformazione del significato, per effetto della transcodificazione o mutamento del codice e, nel designarne il significato, il giurista deve considerare che quelle parole sono soggette a tutte le regole linguistiche della struttura specifica».

Sviluppando sempre quest'ordine di idee, si osserva poi (ivi, 252 s.) come «la struttura specificata e tendenzialmente chiusa del linguaggio usato emerge dalle regole che la separano nell'interno di una più ampia struttura, diversificandola per la attribuzione del significato», mentre «le regole di formazione del linguaggio comportano la riduzione del campo significativo, creando particolari zone semantiche, nelle quali i termini significanti possono andare da una polisemia quasi illimitata, come avviene nel linguaggio “comune” o in quello letterario [...], fino alla indicazione tendenzialmente tassativa, come avviene nel linguaggio (tecnicizzato). [...] Le regole di collegamento parola-significato concorrono alla riduzione del campo significativo, con la formazione di un lessico specifico, con il quale si tende a eliminare la ambiguità, la incertezza e la polisemia del linguaggio “comune” e riducono a unità gli enunciati costitutivi del discorso e fanno del linguaggio usato una sorta di lingua secondaria [...]. La lingua secondaria limita la libertà di decodificazione [...], orienta le scelte nella assegnazione dei significati, elimina o riduce il ricorso a segni appartenenti ad altre strutture linguistiche, ad altri testi e, più in generale, all'extra-testo, quale, ad esempio, il bagaglio di nozioni e di idee del singolo giurista».

²⁵ A onore del vero, sin troppo vagheggiata non soltanto per quanto concerne il testo legislativo, ma anche con riferimento allo stesso prodotto artistico. Cfr. sul punto CIARAMELLI 2003, 26 s-: «All'estremismo sofisticato di posizioni del genere bisogna ricordare alcune verità banali ed elementari. Per quanto sia vero che la musica, grande o meno grande che sia, non vive sugli spartiti e non è nulla senza la sua esecuzione, per quanto sia innegabile che non esisteva “verità” in sé di questa o quella sinfonia di Beethoven, è altrettanto assodato che senza Beethoven e senza gli spartiti i più creativi e geniali musicisti non potrebbero eseguire e rendere qui e ora presente la Quinta o la Nona. C'è una dipendenza ontologica dell'interprete rispetto al creatore. E per quanto si voglia ridurre la genialità, l'arbitrio abissale e l'infondatezza dell'operare di quest'ultimo, sostenendo che egli a sua volta “interpreta” un senso preesistente, questa proiezione retrospettiva dell'ermeneutica sullo schermo fittizio dell'originario è possibile solo perché quel che chiamiamo il senso è venuto al mondo, e quindi è entrato nell'orizzonte dell'essere, grazie all'attività umana e alla sua intrinseca creatività. Nel caso del diritto, il ruolo dell'interprete è irriducibile a quello del legislatore, non solo perché l'esistenza del primo dipende ontologicamente da quella del secondo, ma soprattutto perché il primo può tutt'al più “creare” nei limiti stabiliti dall'ordinamento posto dal secondo. Insomma, quando l'interprete passa da un enunciato normativo a una proposizione interpretativa introduce sempre una regola nuova all'interno del sistema posto: ma questa regola non può essere inventata più o meno estemporaneamente di volta in volta dal singolo interprete, pena il disfacimento del sistema giuridico».

«il rilievo dato al momento soggettivo e psicologico per la significanza delle opere d'arte e dei testi poetici non può essere dato per il senso dei testi legislativi, né per assegnare ai dati osservati un senso che, per l'ordinamento, sarebbe fantastico o arbitrario [...]. Ciò che vale per la comprensione dei primi non vale per la significazione dei secondi. Per i testi poetici la ragione dell'enunciato non è contraddetta dalla polisemia, ma al contrario presuppone la ambiguità semantica delle parole e delle frasi [...]. Per i testi legislativi vi è l'esigenza opposta, quell[a] di tendere verso la monosemia delle parole e delle frasi e la univocità semantica: la ragione dell'enunciato, di guidare il comportamento altrui richiede che sia assicurata la massima fedeltà al testo, ponendo il destinatario in grado di conoscere e comprendere quanto gli è stato prescritto. Alla funzione prescrittiva corrisponde nell'autore la esigenza di evitare ogni fraintendimento della comunicazione, mediante l'inserimento del codice linguistico e nel destinatario la esigenza di intendere esattamente tutto e solo il senso del messaggio trasmesso, mediante un processo di significazione rigoroso e non arbitrario»²⁶.

In conclusione, non soltanto parrebbero sussistere solide ragioni (= regole) linguistiche per tenere distinti i discorsi artistici e letterari da quelli giuridici, ma di tale distanza neppure varrebbe la pena di rammaricarsi troppo da parte dello studioso dei relativi fenomeni, se è vero – come osserva Giovanni Sartori – che

«così come il grande poeta non è tale per la “forma logica” della sua sintassi, alla stessa stregua il grande scienziato non è tale perché eccelle nell'uso di una sintassi “non logica”. Insomma, ciò che è bene per il primo non lo è per il secondo, e viceversa: la “verità” conseguita dalla poesia non avrà mai lo stesso significato della “verità” scoperta dalla scienza. Chi ricorre alla testimonianza letteraria per difendere una scienza imprecisa, non solo non capisce i processi di specializzazione del linguaggio, ma ne confonde anche i due casi più distanti di “usi speciali”»²⁷.

2.3. Comunicazione giuridica, giochi linguistici e linguaggio amministrato

Occorre a questo punto (argomentatamente) ribadire che *in nessun modo* l'esistenza *oggettiva* di tali regole *linguistiche* parrebbe messa in discussione dalla *soggettiva* indisponibilità a “collaborare” con gli intenti prescrittivi dell'emittente, che secondo alcune impostazioni di matrice “pragmatica” sarebbe propria (per lo meno) di alcuni partecipanti al grande “gioco del diritto”²⁸.

Per quanto, con riferimento alla “pragmatica giuridica”²⁹, sia complicato individuare un'unica idea di fondo condivisa da posizioni teoriche non sempre del tutto

²⁶ PINO A. 1996, 232 s.

²⁷ SARTORI 1984, 196.

²⁸ Sulla nozione di gioco interpretativo cfr. CHIASSONI 1991, 121 ss.

²⁹ Su questa nozione vedi ora JORI 2016, con posizioni che riassumono e sviluppano una complessa riflessione teorica precedente, i cui esiti sono ora analizzati e discussi criticamente da LUZZATI 2016b, 83 ss.

omogenee, un minimo comune denominatore parrebbe infatti un duplice convincimento circa le caratteristiche del linguaggio giuridico. Da un lato l'idea secondo cui il linguaggio del legislatore non riuscirebbe a funzionare "da solo" per via dell'interesse *strutturale* dei suoi fruitori a eludere i precetti giuridici anche per il tramite di interpretazioni variamente pretestuose o "spericolate" dei relativi enunciati. Dall'altro lato la credenza che, in relazione a quanto appena precisato, in ambito giuridico le cose riuscirebbero a trovare una sistemazione soddisfacente proprio e solo perché «la lingua e i suoi discorsi vengono forgiati dalle decisioni anche semiotiche di determinate autorità, le quali autorità però devono tener conto del modo in cui la comunità allargata accoglie le loro soluzioni»³⁰.

Più in particolare, per dirla sempre con Mario Jori,

«la chiave della pragmatica del discorso giuridico è che il diritto è un gioco in cui è possibile e conveniente barare. Tanto è vero che ci sono i legislatori e i giudici, tanto è vero che ci muniamo di un avvocato, il cui compito è di far prevalere comunque i nostri interessi: se questi riesce a convincere le autorità che la lettura del linguaggio legislativo a noi favorevole è quella giusta, il nostro scopo è raggiunto»³¹.

In altri termini, e per quel che più interessa in questa sede, giacché «a livello pragmatico il discorso giuridico è intrinsecamente conflittuale, gli interessi in conflitto tipicamente prevalgono sull'interesse alla comunicazione»³², questo genererebbe con riferimento alle relative istanze l'inapplicabilità (o addirittura l'inesistenza) delle regole semantiche e sintattiche che altrimenti presiederebbero alla comunicazione in forma prescrittiva³³. La comunicazione tra emittente e fruitori sarebbe viceversa garantita dal differente insieme di regole (o regolarità?) che presiedono il linguaggio parzialmente "tecnicizzato" del diritto³⁴,

³⁰ JORI 2016, 67.

³¹ Così JORI 1995a, 338. L'assunto è recentemente ribadito (quasi alla lettera) anche in JORI 2016, 62 s.

³² Così JORI 2016, 56.

³³ Questo aspetto parrebbe costituire la principale innovazione della c.d. *macro-pragmatica*, che appunto si occupa di quei «fattori che influenzano in modo generale tutto un linguaggio, contribuendo a determinare anche la sua struttura semantica e sintattica. Proprio perché svolge e deve svolgere certe funzioni, quel linguaggio avrà una certa semantica e sintassi» (JORI 2016, 50).

³⁴ Sul punto cfr. già SCARPELLI 1969, 103: «il linguaggio giuridico, adoperato nelle leggi e negli altri testi normativi, e nelle scienze giuridiche, è in tutti i paesi di avanzata civiltà il frutto di una secolare opera di ricostruzioni parziali incidente principalmente sulla dimensione semantica dei linguaggi stessi: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è diventato un linguaggio tecnico, nel senso, soprattutto, di un vocabolario tecnico introdotto nella struttura di un linguaggio naturale». La tesi è stata poi ripresa e ulteriormente sviluppata da JORI 2016, 66, secondo il quale si dovrebbero evitare gli «errori opposti di chi cerca di ridurre tutto il linguaggio giuridico al linguaggio dei giuristi e dei tecnici, si tratti della giurisprudenza giudiziaria, della dottrina o del legislatore, e di chi cerca invece di riportarlo interamente alla lingua naturale e al senso comune».

pragmaticamente strutturato (se non addirittura necessariamente concepito)³⁵ per essere via via manipolato dai suoi fruitori e dunque teleologicamente destinato a divenire “linguaggio amministrato”³⁶: «il diritto moderno e il suo linguaggio sono fatti per essere amministrati, cioè determinati dalla complessa interazione delle autorità giuridiche e della gente comune»³⁷.

Ebbene, se questa ricostruzione essenziale è esatta, onestamente di tali tesi – a dispetto dell’indubbia autorevolezza dei suoi sostenitori – continuo a non comprendere fino in fondo (e per certo non riesco a condividere) né la premessa (per così dire “fattuale”), né le conseguenze (in termini d’inquadramento “teorico”) che ne vengono fatte discendere per l’analisi del linguaggio legislativo e della relativa istanza di correttezza.

Quanto alla *premissa*, è ben vero e del resto perfettamente noto che, *di fatto*, vi siano molti motivi d’interesse *pratico* per “fingere di non comprendere” l’esatto contenuto d’un messaggio prescrittivo del legislatore (soprattutto se e quando si reputi di avere buone *chances* di non patirne sgradevoli ripercussioni). Questo però non parrebbe certo un motivo sufficiente per ipervalorizzare “epidemicamente” pure in ambito linguistico il modello del famigerato *bad man*, cioè a dire di colui che programmaticamente *respinge, nega* o cerca di *eludere* il diritto. Un “prototipo umano” che curiosamente oggi, mentre sarebbe (e giustamente) «perseguito dai giudici, viene blandito dai teorici del diritto che l’hanno assunto come guida per esplorare la natura del giuridico»³⁸.

Anzitutto, dal punto di vista statistico, la *consistenza numerica* o addirittura la *prevalenza* di soggetti che di fatto provino a distorcere il messaggio legislativo mi sembra ampiamente sopravvalutata dalle posizioni teoriche in questione³⁹, non a caso tutte protese all’analisi dei casi *giudiziari e difficili* e quasi mai interessate ai fenomeni di spontanea osservanza del diritto. In questo senso, infatti, mi sento di condividere appieno l’opinione di Giuseppe Ugo Rescigno, secondo cui

«contro il pregiudizio dominante, [...] sono molto più frequenti i casi di immediata comprensione da parte di tutti gli operatori giuridici dei casi nei quali viene constatata una totale o parziale incomprensione. La ragione del pregiudizio sta nel fatto che i casi facili e quotidiani,

³⁵ Cfr. LUZZATI 1999, 570 s.: «il Parlamento comincia un’opera che verrà conclusa altrove, dato che la norma estesa si forma progressivamente. Chi redige le leggi sa, o dovrebbe sapere, quanto poco demiurgica sia la sua creazione; sa, o dovrebbe sapere, che i significati originari col tempo subiscono un’erosione e che le norme legislative sono norme in fieri. Del resto è inutile illudersi: anche la legge più rigorosa e tassativa può essere resa maggiormente indeterminata dagli interpreti. [...] la codifica e la decodifica di un messaggio non sono mai due percorsi speculari, se non altro perché i presupposti e gli scopi degli emittenti e quelli dei destinatari quasi mai coincidono perfettamente».

³⁶ Cfr. JORI 1995b, 109 ss.

³⁷ Cfr. JORI 2016, 65.

³⁸ COTTA 2014, 116.

³⁹ Già lo segnalavo in VIGNUDELLI 2013a, 59 ss.

nei quali i destinatari usano tranquillamente il diritto senza dar luogo a controversie, per questa ragione non vengono mai studiati; lo studio al contrario si concentra su casi controversi»⁴⁰.

Inoltre, a meno di non *dimostrare* – e non semplicemente *presumere: id quod plerumque accidit* – che il comportamento scarsamente collaborativo di alcuni “utenti holmesiani” sia tale da mutare (e fors’anche stravolgere) la stessa macro-funzione del linguaggio legislativo⁴¹, l’esistenza di regole linguistiche “oggettive” e indisponibili ai fruitori del messaggio legislativo non parrebbe per nulla *smentita*, ma semmai indirettamente *confermata* dall’eventualità di una loro inosservanza o dal tentativo della loro “elusione” da parte di soggetti in dichiarata “mala fede”⁴².

Quanto poi alla *conseguenza* teorica che viene tratta dalla (qui criticata) premessa, vale a dire della necessaria “amministrazione” del linguaggio da parte di autorità (nella loro interazione col pubblico), mi limiterò qui a evidenziarne tre elementi di debolezza.

Per un verso (A) essa mi pare ancora troppo vaga per poter essere seriamente verificata/falsificata. Dalla sua enunciazione, infatti, non si capisce quali siano esattamente le regole (o regolarità?) semantiche e sintattiche che emergerebbero dalla macro-pragmatica del linguaggio legislativo, salvo la loro generica idoneità a “derogare” (in qualche modo) a quelle che reggono le altre istanze di comunicazione in forma prescrittiva proprie dei linguaggi strumentali o delle lingue naturali. In mancanza di maggiori delucidazioni sul punto, tutto rischia di scivolare nell’indistinto “spontaneismo” delle c.d. pratiche sociali⁴³, dove l’unica regola sarebbe quella della “licenza di risemantizzare” (*On Her Majesty's Secret Service?*) in capo alle autorità, salvo un’improbabile e non meglio qualificata “reazione” da parte della gente comune (*Live and Let Die?*).

⁴⁰ RESCIGNO 2011, 41.

⁴¹ Sottolinea questo aspetto JORI 1972, 74 s., quando osserva come sia «necessario chiarire [...] la differenza tra funzione astratta del discorso e interesse personale dei suoi fruitori. Di fronte alla funzione tipica del discorso si possono immaginare diversi interessi dei suoi fruitori, tutti compatibili con la funzione non previsionale di questo tipo di scienza. Per esempio l’interesse ad avere descritte determinate prescrizioni e qualificate certe situazioni perché il fruitore desidera accettare le prescrizioni stesse e comportarsi di conseguenza; ma possiamo anche immaginare un interesse di tipo più intellettuale; o l’interesse economico dello scienziato professionale nel compiere il suo lavoro. La varietà degli interessi possibili, come avviene nel mondo delle scienze naturali, non tocca la scientificità del discorso, la cui struttura dipende esclusivamente dalla sua astratta funzione».

⁴² Cfr. sul punto criticamente LUZZATI 2000, 71: «Che vi siano influenze ideologiche, distorsioni, manipolazioni e finzioni è tanto innegabile quanto *irrilevante*. Sostenere il contrario sarebbe come dire che l’esistenza di una regola, o anche di una qualche regolarità, implichi l’impossibilità di una deviazione. Anzi, ove l’interpretazione fosse necessariamente – e non solo contingentemente – una mera invenzione, verrebbe meno la stessa possibilità che si verificano *equivoci*. Del resto, il fraintendimento del senso di un messaggio o l’introduzione di un nuovo uso sono attività chiaramente *parassitarie*, che poggiano su una *precedente conoscenza* linguistica».

⁴³ Cfr. JORI 2016, 58: «il diritto è una pratica sociale che richiede la presenza di un gruppo di esperti, i giuristi, ed è caratterizzata dalla interazione sistematica tra tale gruppo degli esperti e la gente comune».

Per altro verso (B), quando si riferisce alle autorità che sarebbero chiamate ad amministrare il linguaggio, la pragmatica giuridica parrebbe – in modo tanto pacifico quanto controintuitivo – proporre sotto il profilo semiotico una curiosa *mésalliance* tra la posizione del legislatore che espressamente adotta ri-definizioni sui termini del *proprio* discorso e quella delle altre autorità (*in primis* giudici e funzionari) che operano semmai contingenti ri-formulazioni di termini o enunciati appartenenti ad un discorso *altrui*, proponendole al pubblico dei destinatari come equivalenti ai primi o da essi logicamente derivate.

È senz'altro condivisibile il rilievo per cui «il linguaggio del diritto moderno [...] non è affatto indifferente a ciò che viene detto mediante di esso, anzi persegue il controllo del contenuto dei discorsi giuridici»⁴⁴, ma davvero non si capisce come tale controllo potrebbe (o addirittura dovrebbe) essere effettuato in modo apparentemente interscambiabile da parte del suo autore o di soggetti che parlano sempre “in nome e per conto altrui”.

Da ultimo – *but not least...* – (C), è un fatto che le incertezze sin qui segnalate non di rado finiscono per *tourner au vinaigre*, scivolando neanche troppo lentamente verso atteggiamenti giusrealistici⁴⁵ dove il significato degli enunciati legislativi viene rimesso *toto corde* alle decisioni di volta in volta adottate dagli organi dell'applicazione, quasi che essi fossero gli unici partecipanti alla comunicazione giuridica⁴⁶ o addirittura i “veri” emittenti e non dei semplici fruitori del messaggio prescrittivo del legislatore, linguisticamente vincolati alle oggettive caratteristiche di quest'ultimo (messaggio).

Va altresì detto che tali approdi parrebbero porsi in *evidente* contrasto con l'attitudine “ecumenica” dell'approccio pragmatico finora analizzato, all'interno del quale *pacificamente* le autorità *non sono solo* quelle giudicanti⁴⁷. Al tempo stesso, proprio il non saper adeguatamente prevenire le insidie di siffatta (letale) “eterogenesi dei fini” sembrerebbe un'ulteriore e significativa “spia” delle difficoltà e dei pericoli insiti in questa posizione teorica, ancor troppo incline – per lo meno al suo attuale stadio di elaborazione – a trasformare i giudici in quei “signori” dei quali Alessandro Manzoni ne *I promessi sposi* faceva dire a Renzo Tramaglino

«la penna la tengon loro: e così, le parole che dicon loro, volan via, e spariscono; le parole che dice un povero figliuolo, stanno attenti bene, e presto presto le infilzan per aria, con

⁴⁴ JORI 2016, 51.

⁴⁵ In questo senso cfr. per esempio CHIASSONI 2004, 61.

⁴⁶ Anche qui in evidente dissonanza con JORI 2016, 65, secondo cui la prospettiva pragmatica «non significa che gli unici veri utenti del linguaggio giuridico siano i membri delle autorità giuridiche (gli *officials* di Hart). La costante interazione tra autorità e pubblico, e tra esperti e laici, ne è invece lo sfondo pragmatico e ne spiega le fattezze semantiche e sintattiche».

⁴⁷ V. infatti JORI 2016, 59: «è bene sottolineare che il controllo del linguaggio giuridico non è riservato neppure alle autorità e tanto meno a una sola tra esse. Ogni linguaggio giuridico verrà gestito dalle autorità, dal legislatore ai giudici ai pubblici funzionari, nella interazione con il pubblico. Si tratta dunque non di due o tre gruppi linguistici, ma di ruoli sociali la cui complessa interazione costituisce la pratica giuridica».

quella penna, e te le inchiodano sulla carta, per servirsene, a tempo e luogo. Hanno poi anche un'altra malizia; che, quando vogliono imbrogliare un povero figliuolo, che non abbia studiato, [...] e s'accorgono che comincia a capir l'imbroglio, taffete, buttan dentro nel discorso qualche parola in latino, per fargli perdere il filo, per confondergli la testa»⁴⁸.

Ed appunto... *cui prodest?*

2.4. Assaggi di metodologia linguistica

Al solo prezzo di tener ferma la differenza tra *Codice di procedura civile* e *Divina Commedia* e di rinunciare ad una “linguistica giuridica della malafede”⁴⁹, dunque, *tout se tient* e sembrerebbe tutto sommato agevole concordare sul fatto che,

«per quanto riguarda i destinatari il testo, quale forma significativa, si ripropone come “esce” dagli atti comunicativi, che fungono da “canale” della comunicazione, con un codice di decodificazione fondato non su criteri soggettivi o su valutazioni individuali, ma su elementi rilevati tutti ed esclusivamente dal testo e dal linguaggio usato. *Se si prescindesse da tali elementi, la decodificazione sarebbe “aberrante”*: la assegnazione di un senso anche parzialmente diverso non condurrebbe a quello obiettivato, quale *risulta* in sede di comunicazione, nel quadro della intercomunicabilità o interazione degli uomini»⁵⁰.

A coloro i quali (e sono legioni!) “rassegnatamente” opinano l'insufficienza e la strutturale labilità dei vincoli linguistici che contraddistinguerebbero la comunica-

⁴⁸ MANZONI 1840, cap. XV, 281-282.

⁴⁹ Come del resto parrebbe persino ovvio in scienza. Sul punto cfr. RESCIGNO 2008, 591: «una premessa implicita in ogni seria discussione di ordine giuridico è che i partecipanti siano in buona fede e in buona fede dicano sempre quello che essi effettivamente pensano. È una premessa che non viene quasi mai esplicitata, ma solo perché ovvia. Persone in mala fede (che pure esistono) e che dicono cose diverse rispetto a quelle che esse effettivamente pensano (e che pure esistono) conducono un gioco che ai giuristi ed in generale agli operatori giuridici terzi non interessano (escludo quindi gli avvocati nell'esercizio delle loro funzioni, dato il loro specifico mestiere). Del resto io non credo sia possibile, e comunque non saprei fare la scienza giuridica della malafede».

⁵⁰ PINO A. 1996, 256 (corsivo mio), cui accede (ivi, 256 s.) il rilievo per cui «il codice linguistico non è un sistema con valore assoluto, applicabile sempre e per ogni testo, ma è relativo alle innumerevoli caratteristiche dei discorsi, rispetto ai quali non è prospettabile un processo di significazione unitario. La diversità di codici e la diversità di forme di decodificazione dipendono dalla diversità dei testi. [...] Nei testi legislativi la funzione prescrittiva impone un codice di decodificazione complesso. Alla sua determinazione concorrono le regole di formazione del linguaggio specificato che, si è visto, separano la struttura di quello concretamente usato da quello astrattamente utilizzabile come “comune” e stabiliscono l'area semantica e, talvolta, in maniera specifica il linguaggio di parti o zone di essa, nonché le regole semantiche che conducono alla formazione di un lessico particolare e pongono limiti più o meno rigidi. Quali atti con funzione prescrittiva gli enunciati legislativi richiedono la indagine sulla struttura del linguaggio usato, per stabilire se e in qual modo ne venga operata la specificazione, mediante la separazione dalla struttura del linguaggio “comune” o di altri linguaggi usati in funzione assertiva».

zione giuridica, non guasterà peraltro ricordare come – a meglio considerare – una (solida) *metodologia*⁵¹ linguistica per la significazione degli enunciati legislativi non soltanto parrebbe *possibile*, ma anche d’una utilità e d’una rilevanza tutt’altro che trascurabili per le analisi del giurista.

Alla visione “materialistica” in forza della quale gli enunciati del legislatore altro non sarebbero che sventurati pezzi di «carta sporcata di inchiostro»⁵², si potrebbe allora senza troppi rimpianti sostituire la non meno evocativa, ma forse più rassicurante “poetica” secondo cui «se la stampa è fedele all’originale dell’autore, la parola di lui, non pronunciata, non giace morta sulla pagina. La scrittura incorpora i suoni e i sensi come una donna incinta da lui fecondata»⁵³.

In questa chiave, da un parte si potrebbe così riconoscere che

«quali segni di comunicazione gli enunciati sono oggetto di una analisi semiologica diretta alla forma di significanti, alla composizione interna e alle interconnessioni con tutti gli altri enunciati che nel loro insieme costituiscono il testo trasmesso. La composizione interna

⁵¹ Si usa qui il termine “metodologia” in un’accezione assimilabile – fatte salve le sfumature “soggettive” – a quella di SCARPELLI 1956, 251, quando afferma che «una metodologia concernente il modo di operare di chi pratica una certa attività può essere elaborata come una precettistica, cioè come un complesso di regole proposte a chi pratica quella attività. [...] Il criterio di scelta delle regole, nella elaborazione di una metodologia come precettistica, è costituito dalla idoneità delle operazioni prescritte a realizzare i risultati voluti da chi elabora la metodologia».

⁵² Secondo la nota e ormai celebre definizione datane da SACCO 1947, 59, recentemente ribadita nei suoi tratti essenziali anche in PEDRINI 2016, 151 ss.

Sia detto per inciso, l’identificazione delle “prescrizioni” o degli “enunciati” legislativi con le entità “empiriche” che li veicolano è una metonimia potenzialmente latrice di problemi e confusioni concettuali. Sul punto v. LUZZATI 1999, 99 s.: «in linea di massima l’interpretazione resta una *comprensione di segni*. Ma i segni non sono fatti empirici. Non lo sono neppure i cosiddetti segni “naturalisti”, ossia quei segni che non vengono prodotti dall’uomo in un processo comunicativo consapevole (per esempio: le tracce, i sintomi e gli indizi). Il segno è tale perché “sta per” o rappresenta qualcosa di diverso da sé, assumendo un valore che trascende la sua realtà empirica; esso, dunque, non è mai un’entità fisica (tale sarà al massimo l’evento segno concreto, detto *token* o *replica*). Bisogna quindi distinguere accuratamente fra l’interpretazione *di un segno* e l’interpretazione di qualcosa *come un segno*. Nella prima ipotesi si attribuiscono significati a certe espressioni significanti (enunciati, gesti, suoni, segnali luminosi o di fumo, ideogrammi, indicazioni stradali, icone che compaiono sullo schermo di un computer etc.). Nella seconda ipotesi si riconosce o si ascrive la qualità di segno – o meglio di evento segnico concreto – a ciò che altrimenti sarebbe un mero “frammento di natura”, privo per noi di ogni significato culturale. In particolare, non si deve pensare agli enunciati linguistici (ai testi, ai documenti, alle disposizioni di legge) come a dati sensibili. Gli unici dati sensibili sono, infatti, le macchie d’inchiostro sulla carte e i suoni emessi dai parlanti. Ma che tali macchie e suoni siano repliche di un determinato tipo (*tokens* di un determinato *type*) – che cioè siano veicoli segnici – questo l’esperienza non ce lo dice e non può dircelo. Gli enunciati sono ciò che vi è di comune a una classe di istanze concrete (a tutte le enunciazioni dello stesso enunciato): essi hanno un indefettibile carattere “ideale” che li rende assolutamente inadatti a costituire la “base empirica” dell’interpretazione. Un enunciato, quindi, non va solamente interpretato, ma va anche riconosciuto come tale (l’enunciazione deve cioè essere interpretata *come un segno*, o meglio: *come un’istanza segnica*)».

⁵³ POZZI 2013, 24.

rivela, tra l'altro, che [...] il significato delle singole parole non è immanente in ciascuna di esse, ma va attribuito di volta in volta»⁵⁴.

Dall'altra parte, in modo complementare, si potrebbe infine comprendere che

«quali segni di significazione gli enunciati sono oggetto di analisi semantica, mediante una lettura diretta a cogliere la funzione di parti costitutive e organiche del testo, con il quale vengono significate le norme di condotta. La mancanza di separazione netta e rigida della struttura del linguaggio legislativo da quella del linguaggio “comune” [...] conduce frequentemente il giurista a procedere alla lettura del testo con modalità intersoggettive. Con tale lettura il giurista disattende le regole della decodificazione e le regole semantiche relative e prescinde dalle caratteristiche linguistico-strutturali del linguaggio che lo diversificano da quello “comune”. Affascinato talvolta dal miraggio della interpretazione “aperta”, egli si ritiene esonerato dal compito, sempre difficile, di individuare il significato specifico da attribuire alle parole e, considerando il discorso legislativo atecnico, approssimativo, scorretto, attribuisce ora l'uno ora l'altro dei molteplici significati d'uso nel linguaggio “comune” o in altri linguaggi specificati, quando poi non le ritenga del tutto asignificative. Condotta con le modalità oggettive, la lettura si svolge sul linguaggio del discorso legislativo, in uno spazio ben delineato che, se perde in estensione rispetto a quello rivendicato dalla dottrina tradizionale, ne guadagna in approfondimento. Il giurista deve cogliere tutte le implicazioni degli innumerevoli passaggi che vanno dal significato attribuibile ai singoli segni fino al senso globale e da quest'ultimo di nuovo a quello dei singoli segni, e così via. Il lavoro di continuo approfondimento è talmente complesso che, talvolta, si sono teorizzate da un lato l'inesistenza nel discorso legislativo della (tendenziale) univocità di senso, rivendicando così nel giurista la libertà di scelta dei significati, tanto ampia da giungere alla scelta degli stessi significanti e, dall'altro lato, si è presentata come metodologia aperta a più vasti orizzonti interpretativi la sostituzione della analisi rigorosa con la intuizione, la evidenza, la pre-comprensione o gli *excursus* storici e sociologici. Il giurista, invece, se vuole salvaguardare la realtà del testo legislativo e rimanere fedele al senso, preso atto del testo, della sua funzione e delle sue strutture linguistiche, deve procedere alla lettura con modalità oggettive e alla decodificazione degli enunciati, considerati come atti linguistici, come segni di comunicazione»⁵⁵.

⁵⁴ PINO A. 1996, 258, ove pure si precisa come «la attribuzione è subordinata alla conoscenza dei termini della convenzione, con la quale si usano i segni nel linguaggio del testo ed è stabilita in relazione alla entità linguistica, nella quale le parole sono usate e con riguardo alla funzione del discorso. Le interconnessioni rivelano che il singolo enunciato non è una entità linguistica indipendente, ma un elemento costitutivo del messaggio e che al di fuori delle stesse sarebbe asignificativo. Il senso di ciascun enunciato, si ribadisce anche in linguistica, è determinato in quello globale della totalità unitaria».

⁵⁵ PINO A. 1996, 259 s., dove poi l'autore conclude indicando il dovere per il giurista di determinare «le regole di collegamento tra parola e significato e le interconnessioni stabilite dall'art. 12 prel. e relative a) alle parole tra loro, b) alle disposizioni tra loro e c) ai significati normativi nella loro partecipazione all'ordinamento giuridico, quale senso globale del discorso legislativo».

Alla fine di questo approfondimento, insomma, si può confermare con maggior cognizione di causa che non sembrerebbero davvero mancare regole metodologiche di tipo linguistico a guidare l'attività di significazione dei documenti normativi. Né l'importanza di tali regole parrebbe *minimamente* scalfita da quella che potrebbe essere percepita come una "plusvalenza" della *pars destruens* rispetto alla *pars construens*. Sarebbe fin troppo facile replicare come anche la sola funzione d'*escludere* una serie di comportamenti dal novero delle interpretazioni corrette parrebbe già un risultato di rilievo *capitale*, se solo si considera l'attuale *status quo* in tema d'interpretazione giuridica.

Oggi *più che mai*, infatti, risuonano argentine le parole che Rolando Quadri licenziava sul tema più di trent'anni fa:

«colpisce una candida confessione di Bartolo, nella sua doppia veste di docente e di esperto del diritto: come docente dava libero sfogo alla sua cultura, esponendo e discutendo le differenti teorie più moderne ed originali; ma, *cum casus occurrisset*, allora si sforzava di *melius et accuratius videre*. Da questo raffronto fra due situazioni del giurista, piuttosto sfavorevole per l'accademia, si può risalire ad un raffronto anche fra più tipi di dottrina, o di accademia, se si vuole. Quella attuale, non gioca più con le *rationes*, con le congetture, con i ragionamenti, soltanto, il che già basterebbe a destare serie preoccupazioni per i responsabili dell'ordine sociale, che sempre ne furono, è un fatto storico, seriamente preoccupati; quella moderna ha scoperto un gioco alla seconda potenza: quello delle *rationes ratiolarum*, delle congetture sulle congetture, dei ragionamenti sui ragionamenti, un gioco, quindi, che può svolgersi sempre più lontano dai dati dell'esperienza giuridica, che in un modo o nell'altro costringono a *melius et accuratius videre*. Ci troviamo così oggi di fronte ad una smisurata letteratura sull'interpretazione, che sempre più guadagna in astrazione, e che presenta un quadro straordinariamente confuso, una sempre più marcata evasività, ambiguità e, nel complesso, inconcludenza»⁵⁶.

E siccome tale – se non addirittura peggiore, *pour appeler un chat un chat* – sembrerebbe ancor oggi la situazione, ben venga anche una metodologia "in negativo", la cui utilità (e nobiltà) teorica non parrebbe peraltro mai essere stata messa in discussione neppure in un contesto filosofico più generale.

Nulla infatti parrebbero aver perso della loro attualità in proposito le considerazioni di Horkheimer, quando osservava che «la negazione gioca in filosofia una parte di primo piano» anche come «negazione delle pretese impudenti della realtà», *a fortiori* nella misura in cui si condivide «l'assunto che se la filosofia diventerà consapevole di questi processi, tale consapevolezza potrà contribuire ad invertire il corso degli stessi»⁵⁷.

⁵⁶ QUADRI 1974, 194.

⁵⁷ HORKHEIMER 1947 (cit. da FOIS 1978, 112 s., nt. 185).

2.5. Interpretazione del diritto e correttezza linguistica (primo intermezzo)

La presenza d'un insieme di regole linguistiche che insieme disciplinano e rendono possibile e (potenzialmente) fruttuosa la comunicazione giuridica tra emittente e destinatari/fruitori del messaggio (prescrittivo) del legislatore consente di fondare una distinzione concettualmente cruciale ai nostri fini: quella tra interpretazioni (linguisticamente) *corrette* e interpretazioni (linguisticamente) *scorrette* dei documenti normativi.

È considerazione banale e del resto fin troppo risaputa che il vocabolo “interpretazione” sia altamente polisemico⁵⁸ e di per sé idoneo a denotare – se non adeguatamente specificato dal contesto o più puntualmente precisato in via stipulativa – tanto un’attività di significazione (= attribuzione di significato) *razionale e rispettosa del suo oggetto*, quanto un’attività di significazione *qualsivoglia*.

Com’è noto, il “senso comune” va più nella direzione di Alice – giacché nella vita di tutti i giorni non saremmo facilmente disposti ad ammettere come “genuine” interpretazioni anche delle significazioni folli, arbitrarie o del tutto pretestuose –, mentre gli studiosi di logica formale sono più portati a far “comunella” con Humpty Dumpty⁵⁹. Al di là della questione *terminologica*, tuttavia, l’uso comune suggerisce che, *concettualmente*, vi siano per lo meno interpretazioni e “interpretazioni”.

Insomma, per dirla con Uberto Scarpelli,

«qualcosa può essere detto pure per Alice. A certe condizioni i significati sono quelli che sono ed i procedimenti di trasformazione delle proposizioni devono essere quelli che devono essere; e chi non riconosce quei significati e non si attiene a quei procedimenti riesce soltanto a fare la figura del pazzo o dello stravagante. I segni, del resto, e fra essi i sistemi più complessi di segni,

⁵⁸ Rispetto ai molteplici significati che il vocabolo “interpretazione” può assumere quando ricorre all’interno della locuzione “interpretazione del diritto” o “interpretazione giuridica” v. TARELLO 1980, 5-11. Cfr. GUASTINI 2004, 4-13.

⁵⁹ LUZZATI 1990, 104: «l’attività di ascrivere significati ai segni può obbedire a regole, criteri o convenzioni oppure essere totalmente arbitraria. I logici sono soliti parlare di ‘interpretazione’ anche nella seconda ipotesi: per loro un’interpretazione è una pura e semplice assegnazione di significati – una delle molte possibili – in un certo universo di discorso ai simboli di un dato linguaggio. L’uso comune, però, è maggiormente restrittivo. L’uomo della strada sarebbe piuttosto riluttante a qualificare come un’“interpretazione” il gioco di Humpty Dumpty, il personaggio di *Through the Looking Glass* di Lewis Carroll, il quale muta i significati delle parole seguendo soltanto il proprio capriccio. Di solito si preferisce pensare all’interpretazione come a un’attività più o meno rigidamente vincolata da canoni che può essere svolta in modo “corretto” o “scorretto”, anche se si ammette che spesso l’interprete deve affrontare scelte difficili, facendo complessi apprezzamenti e formulando sottili diagnosi. In quasi ogni campo sussiste l’esigenza sociale, operativa, scientifica, culturale di disciplinare le pratiche “interpretative” del settore, uniformandone al massimo i procedimenti e riducendo drasticamente il numero dei risultati considerati accettabili. Dunque non tutto va bene nell’interpretazione. Generalmente non ci si accontenta di un risultato interpretativo qualsiasi, ma si pretende un risultato interpretativo “razionale”, cioè ricavato dall’applicazione coerente di regole condivise» (precisandosi poi – ivi, 109 – come «anche l’interpretazione giuridica è un’ascrizione di significato a segni conformemente a regole»).

i linguaggi, assolvono in misure che sono spesso pragmaticamente soddisfacenti le funzioni della comunicazione e della costruzione logica del mondo, e tali funzioni non possono essere comprese e spiegate da posizioni strettamente humptydumptyane. Come possiamo identificare quelle posizioni? Pressoché tutta la filosofia del linguaggio contemporanea, pur nella molteplicità delle sue prospettive ed articolazioni, è volta ad una concezione del significato come uso. Che un segno è significante significa che viene usato, cioè prodotto e ricevuto, in certe relazioni con altri segni e con enti non segnici, e le disposizioni ad usare il segno sono connesse, non soltanto al suo aspetto materiale, ma alle relazioni di cui è portatore. La natura del significato rende possibile, come gioco logico, il gioco di Humpty Dumpty: ognuno può divertirsi a cambiare con un suo comando, nell'ambito in un cui il comando ha effetto, le relazioni costitutive del significato di un segno e mutare ed inventare sistemi di relazioni. Ma nella realtà dei rapporti sociali le relazioni segniche non dipendono da comandi individuali, bensì da regolarità e regole, su basi fisiche e biologiche, consuetudinarie e convenzionali»⁶⁰.

Tanto premesso, non pare in alcun modo dubitabile che quanto vale in generale per tutto il linguaggio, valga anche nello specifico per la significazione del discorso legislativo, a maggior ragione tenendo conto della sua funzione prescrittiva.

Invero, come è stato esattamente osservato da Gustavo Zagrebelsky,

«l'interpretazione del diritto non si sottrae alle regole che valgono all'interno dell'istituzione linguistica in cui opera. Ciò è del tutto evidente, dal momento che il diritto formale si esprime in linguaggio e quindi non può prescindere dalle regole del linguaggio, tenendo però presente che, pur nell'ambito delle regole generali di questo, ve ne sono di speciali che attengono a quel particolare settore linguistico che ha a che fare con il diritto»⁶¹.

Pertanto, se anche si volessero chiamare atti di "interpretazione giuridica"⁶² pure quelle ascrizioni di significato ai documenti normativi variamente immaginifiche,

⁶⁰ SCARPELLI 1971, 568. Cfr. anche SCARPELLI 1969, 109: «l'interprete opera [...] nel quadro di una struttura linguistica, sia pure a volte molto elastica, e, se intende condurre a compimento una comunicazione linguistica entro tale struttura, deve inserire le sue innovazioni nella struttura, può giocare nei suoi spazi, può magari violentarla, ma non può saltarne fuori del tutto».

⁶¹ ZAGREBLESKY 1984, 71.

⁶² Cosa della quale dubita, ad esempio e non senza qualche buona ragione, DICIOTTI 2003, 17: «indubbiamente può accadere che Tizio (un giudice o un giurista) ascriva a un'espressione contenuta in un testo di legge un significato molto stravagante (ad esempio, che dia al vocabolo 'legge' contenuto nell'art. 1 cod. pen. un significato in cui indica le convinzioni morali dei giudici), ma se accade questo, oltre a dubitare della salute mentale di Tizio o della sua serietà, noi possiamo sensatamente affermare che Tizio *non ha in effetti svolto, al di là delle sue pretese, un'attività di interpretazione della legge*. Nella nostra lingua, infatti, 'interpretazione di un enunciato' e 'interpretazione di un testo' non indicano qualunque attività che si concluda con la pretesa di attribuire un significato a un enunciato: questi termini indicano soltanto le attività il cui esito sia l'attribuzione a un enunciato di un suo possibile significato, cioè di un significato che può essere ad esso attribuito *date le regole della lingua in cui esso è formulato* (ed eventualmente alcune specifiche convenzioni valide per il testo interpretato)».

funamboliche, financo “estetologiche” *et cetera*⁶³, questo non toglie che non soltanto le si *possa*, ma che per onestà e completezza informativa le si *debba* contestualmente qualificare come interpretazioni scorrette, senza per questo tuttavia scadere nella semplice “precettistica”.

Definire “normativo” il problema della correttezza (linguistica) dell’interpretazione degli enunciati legislativi⁶⁴ costituisce certo un’osservazione analiticamente esatta e concettualmente innocua, nella misura in cui evidenzia come la possibilità di parlare di un atto corretto presuppone un “paradigma normativo”, vale a dire un insieme di criteri (= regole) per assegnare il relativo predicato (corretto) a un singolo atto. Diviene però fatalmente operazione foriera di equivoci nel momento in cui si voglia con essa suggerire intrinseca all’idea stessa di correttezza una sfumatura “valutativa”, tendente alla “prescrittività” propria delle dottrine o magari addirittura delle (più o meno personali) “ideologie”⁶⁵.

Giova viceversa ribadire una volta di più che, attesa la natura “oggettiva” delle regole linguistiche che interessano la comunicazione giuridica, la distinzione tra interpretazioni corrette e scorrette qui introdotta ha natura sì (necessariamente) normativa, bensì esclusivamente *metodologica*, in rapporto alla quale quella *ideologica* risulta non solo distinta, ma addirittura contrapposta⁶⁶.

Non altro concetto, del resto, esprimeva significativamente anche Emilio Betti, evocando la

«indeclinabile esigenza metodica di delimitare l’una dall’altra delle due attività conoscitive che nel linguaggio comune vanno sotto la denominazione di “interpretare”, ma delle quali soltanto l’una deve essere propriamente qualificata in quanto oggetto di una teoria metodologica, perché essa soltanto configura un procedimento logico, il cui indirizzo può essere controllato alla stregua di determinati criteri, e i cui risultati pertanto possono essere valutati come esatti o inesatti. Se, stante il carattere prospettico del nostro conoscere, è vero

⁶³ Cfr. oggi per quest’ultima suggestione CANANZI 2008 e 2013.

⁶⁴ Cfr. per questa posizione GUASTINI 2008, 165.

⁶⁵ Per l’osservazione secondo cui «i vocaboli “corretto” e “accettabile” hanno una evidente componente valutativa», dove pure si precisa come «stabilire quali siano i criteri di correttezza o accettabilità dell’interpretazione non può avere altro scopo se non quello – valutativo appunto – di orientare *ex ante* l’attività interpretativa di giudici e giuristi e/o di criticarla *ex post*», con la conseguenza che tutto ciò sfuggirebbe al dominio di una teoria dell’interpretazione (animata soltanto da intenti descrittivi), cfr. sempre GUASTINI 2008, 165.

⁶⁶ Cfr. sul punto PINO A. 1996, 8: «la posizione ideologica ha la sua radice nel volere, in un mondo irrimediabilmente irrazionale e persegue determinate finalità; la regola metodologica si fonda sulla esigenza di stabilire il modo, con il quale trattare le asserzioni scientifiche. La ideologia nasconde e non descrive la realtà, che viene apprezzata con il fine di conservarla, o disprezzata con il fine di trasformarla, distruggerla o sostituirla. La metodologia attiene agli strumenti e alle tecniche elaborate per un corretto svolgimento del processo ricognitivo della realtà empirica e non ha nulla a che vedere neppure con il giudizio sulla maggiore o minore idoneità dei dati alla percezione e alla capacità esplicativa, né sulla selezione degli stessi».

che ogni intendere è essenzialmente condizionato da una determinata prospettiva, si può e si deve tuttavia distinguere fra il vero e proprio interpretare, che di siffatta indole condizionale rimane costantemente consapevole, nella tendenza a controllarne l'influenza sul corso e sui risultati del processo conoscitivo, e lo spiegare speculativo (*deuten*) ossia l'attribuire un significato (*sinngaben*) dal punto di vista (quasi specola) di una prescelta concezione della vita e del mondo, rivolto ad intendere il dato dell'esperienza in coerenza di tale concezione e ad inquadrarlo nella totalità del suo sistema, in genere la "Kunst des Deutens und Hineinlegens", per la quale non vale il fondamentale canone ermeneutico "sensus non est inferendus, sed efferendus"»⁶⁷.

3. Correttezza e norme giuridiche

Abbiamo finora parlato di interpretazioni degli enunciati legislativi corrette in rapporto all'insieme delle regole *linguistiche*. Occorre ora domandarsi se, a disciplinare la medesima attività, possano esistere anche delle regole *giuridiche*, se queste ultime esistano concretamente nell'ordinamento giuridico italiano e, nel caso, che contenuto abbiano e in che rapporto si pongano con quelle linguistiche.

3.1. Esistenza e funzione delle norme giuridiche sull'interpretazione

La risposta al primo quesito parrebbe senz'altro positiva. Una volta superati gli antichi pregiudizî secondo cui le norme sull'interpretazione, da un lato (1), pretendendo di disciplinare un'attività intellettuale "interna" alla coscienza del singolo, avrebbero avuto un oggetto impossibile⁶⁸ e dall'altro lato (2) proprio per questo avrebbero natura "meramente logica" e non "propriamente giuridica"⁶⁹, sembrerebbe oggi di poter serenamente attribuire loro la natura di specifiche *meta-norme: insieme giuridiche*, poiché appartenenti al diritto positivo⁷⁰ con tutte le possibili conseguenze del caso⁷¹, e metodologiche (o, se si vuole, tecniche)⁷², poiché utili

⁶⁷ BETTI 1990, 100 s.

⁶⁸ Cfr., per tutti, GALLONI 1955, 68: «le norme *sulla* interpretazione [...] non tendono a definire una sfera di applicazione delle altre norme ma a disciplinare un procedimento logico del foro interno che è insuscettibile – come tutte le attività del pensiero – di una regolamentazione giuridica».

⁶⁹ Per opportuni riferimenti su queste posizioni cfr. MEROLA CHIERCHIA 1978, 168 ss.

⁷⁰ V. sul punto GIANNINI 1939, 47: «parlando di norme sull'interpretazione [...] per il semplice fatto che esse si trovano nel diritto positivo, esse sono norme giuridiche, anche se sostanzialmente tecniche, alla stregua di infinite altre proprie p. e. di leggi amministrative particolari». Cfr. anche CRISAFULLI 1940, 675: «sembra possa tranquillamente accogliersi, in linea di massima, l'opinione che afferma il carattere giuridico e precettivo delle norme sull'interpretazione così come di tutte le altre sull'applicazione del diritto» (e cfr. inoltre la bibliografia ivi riportata alla nt. 1).

⁷¹ V., con la consueta magistrale chiarezza, BOBBIO 1938, 123 s.: «contro la tesi che le norme interpretative siano norme giuridiche, il più formidabile argomento è ancor sempre quello che afferma essere quelle norme non già regole di condotta, ma regole logiche. Ora, per confutare questo argomento,

(*recte*: necessarie) a porre in essere un procedimento “corretto” dal punto di vista conoscitivo⁷³ e a poterlo argomentare correttamente⁷⁴.

Se infatti partiamo dall’assunto secondo cui «il linguaggio stesso è comportamento, che, come tale, può essere disciplinato dalle norme giuridiche»⁷⁵, è poi giocoforza ammettere che

«il problema dell’interpretazione in senso stretto del diritto, cioè del chiarimento del significato dei termini normativi, va affrontato tenendo conto del possibile ricorso a norme sull’interpretazione, a norme su norme. Nei limiti in cui la decisione sul significato della singola norma può essere determinata dalla metanorma interpretativa, allora l’operazione

non è affatto necessario cercare di dimostrare [...] che quelle regole non si dirigono soltanto all’intelletto ma anche alla volontà, ma basta osservare che qualsiasi fatto può diventare oggetto di normazione purché il legislatore lo ritenga rilevante ai suoi fini, e che nella particolare fattispecie non vi è nessuna incompatibilità a che una regola logica diventi l’oggetto di un comando giuridico [...]. E per quanto il Levi ad esempio dica “che ogni norma giuridica, essendo una regola di condotta, è una disciplina di comportamenti soggettivi, non già una guida dell’intelletto per aiutarlo nelle sue funzioni logiche”, noi dobbiamo convenire che una cosa non esclude l’altra, vale a dire che la norma d’interpretazione, in quanto regola logica, se è davvero tale, è una guida dell’intelletto, e in quanto comando del legislatore rivolto ai giudici, è una disciplina di determinati comportamenti soggettivi del giudice. Né si obietti, come pur si legge tra le righe di tutte queste obiezioni, che le regole logiche, così come le massime di esperienza, si osservano da sé senza bisogno di una imperativistica imposizione, e che insomma l’imperativo non aggiunge e non toglie nulla alla regola o alla massima, e quindi è inutile se non addirittura grottesco; perché in questo modo si verrebbe a disconoscere quello che è il principale effetto della normazione, cioè la trasformazione di un fatto naturale in un fatto giuridico, con la relativa trasformazione delle sue conseguenze in conseguenze giuridicamente rilevanti; per cui nel nostro particolare caso la violazione della regola logica non è più soltanto un errore, ma anche un atto illecito. Se esistesse una norma la quale imponesse ad esempio che tutti gli uomini devono camminare con le gambe, o che in tutte le somme due e due devono far quattro, colui che sostenesse genericamente l’inutilità di questa norma, dimostrerebbe di non accorgersi che sotto l’impero della medesima il camminare colle mani non sarebbe soltanto una stravaganza, ma un atto proibito, e il dire che due e due fanno cinque, non soltanto un errore di calcolo, ma una violazione di legge, con tutte le conseguenze che all’atto proibito o alla violazione di legge sarebbe il legislatore ad attribuire».

⁷² Secondo la terminologia di VON WRIGHT 1963, 46 s., quando parla di regole chiamate «*direttive o norme tecniche*». Approssimativamente, queste riguardano i *mezzi* da usarsi per conseguire un certo *fine*. Le “istruzioni per l’uso” sono un esempio di norme tecniche. Vi si presuppone che la persona che segue le istruzioni miri alla cosa (al fine, all’obiettivo) in vista della quale sono formulate tali istruzioni».

⁷³ Cfr. BETTI 1949, 150: «quel che viene sottoposto alla disciplina legale, non è il convincimento – che è di per sé incoercibile nella sua spontaneità –; non è neppure l’intelligenza del *quid iuris*, come fatto della coscienza intellettuale: coscienza, la quale non può illuminarsi se non col lume della verità, e alla quale non si può imporre, senza cadere nell’assurdo, una “finzione di verità”. Quella che viene disciplinata (nel giudice come obbligo e nelle parti come onere) è soltanto l’attività da spiegare per formarsi il convincimento, la condotta ossia il procedimento da tenere per raggiungere l’intelligenza del *quid iuris*».

⁷⁴ V. GUASTINI 1991, 66: «a rigore [...] l’interpretazione, in quanto operazione intellettuale, può essere solo orientata, ma non propriamente disciplinata. Da questo punto di vista, sembra di dover dire che la disposizione in commento disciplina non tanto l’interpretazione, quanto piuttosto il modo di giustificarla o argomentarla, predisponendo così una soluzione alle possibili controversie interpretative». Cfr. anche GUASTINI 1989, 85.

⁷⁵ CONTE 1962, 191.

interpretativa è frutto di ragionamento, è logica, e non è oggetto solo di argomentazione più o meno ideologicamente contraffatta e mistificante»⁷⁶.

Che possa talora essere lo stesso emittente ad esplicitare i propri codici linguistici, così “semplificando la vita” ai fruitori del suo messaggio, parrebbe una considerazione tutto sommato banale e verificabile a vario livello anche nella comunicazione di tutti i giorni⁷⁷. Soprattutto allorché quest’ultima s’atteggi in senso prescrittivo, l’interesse dell’emittente a che la propria volontà sia eseguita al meglio può indurlo, e spesso concretamente lo induce, a specificare meglio cosa egli esattamente intenda con le parole utilizzate.

Ebbene, che ciò possa specificamente avvenire anche e *a maggior ragione* nel caso in cui l’emittente sia il legislatore costituisce poi un dato altrettanto ovvio, se solo si considera la crucialità del suo messaggio prescrittivo dal punto di vista sociale e l’eventualità storicamente tutt’altro che peregrina che esso possa venire (involontariamente) frainteso o (deliberatamente) distorto, soprattutto da parte degli organi dell’applicazione.

In proposito basti qui riportare le convergenti considerazioni di Vezio Crisafulli da una parte e di Rolando Quadri dall’altra.

Il primo allorché faceva notare come

«l’applicazione (*lato sensu*) del diritto positivo, ed in modo speciale quella posta in essere dagli organi pubblici, non potrebbe, in un ordinamento evoluto come quello statale, considerarsi quale attività indifferente allo Stato e abbandonata perciò interamente alla libera osservanza dei principî del buon senso e della ermeneutica, ma bisogna che sia disciplinata altresì da norme di diritto positivo, che ne garantiscano [...] la distinzione rispetto alle altre attività statali, ed anzitutto rispetto alla posizione del diritto»⁷⁸.

Il secondo quando osservava come

«è stato ritenuto opportuno, anzi necessario, che l’ordinamento giuridico manifesti in modo formale le proprie *scelte* in materia interpretativa, in modo da impedire che i ragionamenti e le congetture, astratte e personalistiche, e gli errori e i sofismi possano fare *tabula rasa* del diritto positivo vigente, sconvolgendo l’equilibrio costituzionale e funzionale che deve esistere fra legislatore e giudice e fra legislatore e costituente»⁷⁹.

L’adozione da parte del legislatore di norme giuridiche sull’interpretazione dei

⁷⁶ JORI 1978, 428.

⁷⁷ Sul recupero dei codici linguistici dell’emittente da parte del fruitore v. anche ECO 1989, 63.

⁷⁸ CRISAFULLI 1940, 676.

⁷⁹ QUADRI 1974, 200 s.

propri enunciati parrebbe dunque non soltanto possibile, ma anche utile ed ampiamente sensata tanto nella prospettiva dell'emittente linguistico, quanto nell'ottica del destinatario/fruitor (per lo meno di quello "in buona fede"...) ⁸⁰. Diviene però tanto più utile e sensata nello specifico caso del diritto, laddove è costituzionalmente previsto che, qualora sorgano delle controversie giuridiche tra i consociati, la soluzione debba essere imposta autoritativamente da soggetti terzi istituzionalmente *subordinati* alla legge ⁸¹, la cui attività interpretativa e applicativa, se non adeguatamente disciplinata, potrebbe facilmente condurre a una surrettizia *mainmise* semantica del discorso legislativo.

Non a caso, dunque, la tesi della centralità di tali norme quale tentativo di maggior formalizzazione del discorso legislativo ⁸² è stata ribadita anche di recente da parte di due importanti studi pubblicati lo scorso anno in tema di interpretazione e di applicazione giuridica.

Da una parte, invero, Massimo Luciani ha sottolineato l'ampiezza di questa tipologia di (meta-)norme, che ai processi di significazione degli enunciati (e della successiva applicazione delle norme) possono riferirsi in modo più o meno diretto:

«l'interpretazione non sfugge alla pretesa regolatoria del diritto, vuoi quando è avanzata esplicitamente (art. 12 disp. prel.), vuoi quando è implicitamente manifestata in specifiche regole costitutive (come quelle che definiscono struttura e contenuto necessario di certi atti processuali)» ⁸³.

Dall'altra, Natalino Irti è tornato a porre l'accento sul valore metodico e convenzionale delle norme sull'interpretazione, che si oppongono ad ogni idea di intrinseca "libertà" o "naturalità" dell'atto ermeneutico:

⁸⁰ In ordine a tale dinamica collaborativa cfr. anche MARZANO 1955, 3: «Se la legge (scritta) non è in sostanza che una dichiarazione di volontà esteriorizzata e resa comprensibile per mezzo di segni di parole (complesso semantico) è perciò stesso certo che l'autore di essa deve porre in essere con *purezza d'animo* (*rectitudinis zelus*, avrebbe detto un giurista del tempo passato) i più efficaci mezzi materiali di espressione, per farsi intendere, ed è altrettanto naturale che il destinatario della dichiarazione debba considerare ciò che legge con la migliore disposizione d'animo, che gli consenta di *capire*. Altrimenti si dovrebbe constatare che, secondo un noto detto popolare, non c'è peggior sordo (o cieco) di chi non vuole intendere».

⁸¹ Cfr. ZAGREBLESKY 1984, 72: «l'interpretazione del diritto è legata alla posizione istituzionale che assume l'interprete rispetto alla fonte, intesa nel senso di potere normativo. Poiché il nostro sistema di produzione normativa si basa sulla concentrazione del relativo potere in soggetti e secondo procedure autorizzati, si deve dedurre la *posizione passiva* dell'interprete rispetto ai soggetti dotati di potere normativo. L'interprete, insomma, non è il legislatore ma è subordinato alla volontà manifestata dal legislatore».

⁸² In argomento cfr. già SCARPELLI 1985, 115: «anche in uso normativo è possibile valersi di un linguaggio formalizzato, costruendo opportunamente un calcolo e dandogli una idonea interpretazione. La formalizzazione del linguaggio giuridico è oggi tema di studi di grande interesse. L'adozione, nelle scienze che si occupano di norme, di un linguaggio formalizzato può talora recare considerevoli vantaggi, consentendo di evitare le difficoltà, gli equivoci e i paradossi derivanti da un linguaggio meno rigoroso».

⁸³ LUCIANI 2016, 392.

«Il diritto provvede, esso stesso, a regolare l'attività ermeneutica: al di sopra delle norme interpretate, vi sono le *norme sull'interpretazione* [...]. I significati, conseguiti in codesto interpretare, sono procedurali e artificiali: cioè, raggiunti mercé tecniche di lettura, le quali costituiscono una *metodologia legale*. Dove lo storico e il medico interrogano liberamente le prove o gli indizi, il giurista incontra vincoli di legalità con riguardo così alla *quaestio facti* [...] come alla *quaestio juris*, ossia alla stessa ricostruzione dei significati normativi»⁸⁴.

L'ultimo passaggio consente infine di gettar luce sulla generale funzione delle norme giuridiche sull'interpretazione in rapporto alle regole linguistiche che disciplinano i medesimi processi di significazione degli enunciati legislativi.

Le prime, infatti, specificando il particolare codice linguistico dell'emittente, consentono eventualmente di “derogare” in tutto o in parte alle seconde, potendo rendere il procedimento dell'interpretazione giuridica più (o meno) stringente di quanto non lo sarebbe secondo una metodologia soltanto linguistica⁸⁵.

In altre parole, esse introducono un ulteriore livello normativo di “convenzionalità”, cui deve soggiacere l'atto interpretativo per potersi qualificare come corretto⁸⁶. Tale ulteriore paradigma normativo, dal canto suo – a seconda dell'obiettivo di restringere (come sempre è accaduto *in corpore vili*) o ampliare (in un ipotetico *magical World of Oz*) la discrezionalità dell'interprete – potrà astrattamente ricalcare la metodologia linguistica, specificarla o se del caso anche surrogarla con maggiore o minore ampiezza⁸⁷.

Si potrebbe dunque concludere che, per loro natura, le norme giuridiche sull'interpretazione strutturalmente “prevalgono” sulle regole linguistiche. Eppure, da un certo punto di vista, è vero anche l'opposto. Le regole linguistiche di significazione, infatti, si prendono una piccola “rivincita” su quelle giuridiche rivelandosi,

⁸⁴ IRTI 2016, 146.

⁸⁵ Cfr. BETTI 1949, 138: «le regole legali, che disciplinano l'interpretazione nel campo del diritto, in quanto orientano l'indagine in un indirizzo più o meno divergente da quello dei comuni canoni ermeneutici, mostrano la loro genesi da un problema pratico analogo al problema onde si genera la prova legale nel suo contrapporsi al principio del libero convincimento del giudice».

⁸⁶ V. LASERRA 1955, 3: «l'interpretazione legale [...] ha il particolare carattere di essere vincolata. Vincolata, s'intende, non nel senso assoluto e filosofico che l'interprete non possa, se lo vuole, interpretare di suo capo, impossibilità questa che sarebbe assurda data la connaturale libertà di ogni atto dello spirito. Ma nel senso relativo e giuridico che esistono delle altre leggi, fondamentali e superiori, che pongono dei vincoli alla interpretazione sia in ordine alla attività, condotta o procedimento, sia in ordine all'oggetto di essa interpretazione; e che l'interprete non può disattendere quei vincoli se non ribellandosi a tali leggi fondamentali».

⁸⁷ Cfr. CRISAFULLI 1940, 702 s.: «l'attività diretta all'applicazione del diritto oggettivo è disciplinata nell'ordinamento statale da criteri logici e da norme giuridiche. Queste ultime possono a loro volta assumere a proprio contenuto regole logiche o di esperienza, sia imponendo all'interprete di uniformarsi a talune di esse a preferenza di altre che pure sarebbero astrattamente applicabili, sia facendogli obbligo di seguire un determinato ordine successivo nell'adozione delle regole logiche stesse; ovvero possono anche, in certi casi, imporre all'interprete di allontanarsi da quelli che sarebbero i principî suggeriti dalla pura ermeneutica».

dal canto loro, *strumentali* alla conoscenza del contenuto specifico di queste ultime.

È segnatamente questo rilievo, del resto, che consente di porre fine anche alle *red herrings* fin troppo spesso riproposte per cui, siccome anche gli enunciati legislativi esprimono le norme sull'interpretazione dovrebbero essere a loro volta interpretati, quest'ultimo atto interpretativo rimarrebbe sostanzialmente "anomico" e incontrollabile.

Per quanto da più parti autorevolmente sostenuta a partire da un noto passaggio di Vittorio Scialoja⁸⁸ e poi variamente declinata in chiave "scettica"⁸⁹, l'idea secondo cui «l'interpretazione non dipende dalla volontà del legislatore che pretende di regolarla, ma questa da quella, per la semplice ragione che anche questa volontà deve essere interpretata»⁹⁰ si rivela – a meglio considerare – un espediente soltanto retorico, se non addirittura un tantino *rusé*.

Il presunto *regressus ad infinitum*, infatti, si arresta invariabilmente davanti alla duplice considerazione secondo cui: 1) da un lato anche il processo degli enunciati che esprimono le norme giuridiche sull'interpretazione è regolato da convenzioni linguistiche, che consentono di distinguere le loro interpretazioni corrette da quelle scorrette; 2) dall'altro, una volta individuato tramite un'interpretazione *linguisticamente* corretta il significato prescrittivo del relativo enunciato, nulla poi vieta – eventualmente, in un momento logicamente successivo – di applicare

⁸⁸ Cfr. SCIALOJA 1898, 303 ss., ora in (e citato da) SCIALOJA 1932, 47: «le norme dell'interpretazione sono dunque determinate dalla struttura del corpo politico, al quale la legge appartiene, e specialmente dai rapporti intercedenti tra i cittadini e l'autorità legislativa, tra questa e le autorità giudiziarie e amministrative. Tali rapporti in generale sono regolati solo parzialmente dal diritto scritto: essi sono determinati più direttamente da quella necessità degli uomini e delle cose, che è la fonte prima del diritto, appartengono a quel diritto tacito, fondamentale, immediata emanazione delle forze sociali ordinate, che con parola oramai tradizionale si può chiamare diritto consuetudinario, purché a quest'espressione non si connetta la idea di *lunga* consuetudine. Tutto il diritto scritto ha la sua base in tale diritto consuetudinario, perché il diritto che governa le leggi non può essere che essenzialmente consuetudinario. Indi è che le regole dell'interpretazione sono il più delle volte incoscienti e appaiono quasi come il risultato di una generale logica necessità. Indi è pure che quelle regole mal si adattano ad esser formulate in articoli di legge, ed anche quando si vogliono rivestire della forma di precetti legali, questi praticamente non hanno, come legge, quasi alcun valore, perché la consuetudine, secondo l'esperienza ci insegna, rivendica tacitamente il suo imperio su tutta questa parte del diritto fondamentale. *E chi detterà infatti le regole per l'interpretazione e la applicazione delle leggi relative all'interpretazione?* La disposizione legale su tale materia potrà dunque qualche volta giovare come coscienza formulazione di principi, che possono rimanere oscuri alla individuale intelligenza di questo o quel magistrato; ma più spesso rimarrà non senza ragione trascurata, quale espressione imperfetta del diritto veramente vigente» (secondo corsivo mio).

⁸⁹ V. emblematicamente SACCO 1947, 116: «l'interpretazione non attende giustificazioni del suo procedere dal diritto, perché avanti l'interpretazione non sussiste il diritto». Analogamente, sia pure in forza di differenti presupposti e argomentazioni, GUASTINI 2008, 93: «prima dell'interpretazione non vi è diritto, ma solo testi normativi in attesa di interpretazione».

⁹⁰ ZAGREBELSKY 1992, 185, dove pure si precisa come «tutte le norme sull'interpretazione dettate dal legislatore in tutti i tempi e in tutti gli ordinamenti, non essendo mai riuscite nel loro compito, si segnalano come esempi d'inconsistenza della pretesa d'ogni diritto "positivo" di stabilire da sé le condizioni della propria portata».

autoreferenzialmente pure la norma *giuridica* così ottenuta alla re-interpretazione della stessa disposizione che la esprime⁹¹.

3.2. *Le norme giuridiche sull'interpretazione e sull'applicazione nell'ordinamento costituzionale italiano*

Appurato dunque che *possano* esistere anche norme *giuridiche* sull'interpretazione degli enunciati legislativi e quale significato esse possano *astrattamente* assumere in rapporto alle regole linguistiche inerenti alla medesima operazione concettuale, si tratta ora di verificarne *concretamente* l'eventuale presenza, lo specifico contenuto e la rispettiva estensione e profondità nel nostro attuale ordinamento giuridico.

Il discorso relativo alle norme giuridiche di diritto positivo sull'interpretazione, a ben vedere, parrebbe diversificato a seconda del tipo di operazione (*lato sensu*) interpretativa da svolgere, e soprattutto a seconda che tale operazione sia o meno espletata nell'esercizio di una specifica attività "autoritativa", con particolare riguardo a quella giurisdizionale. Detto altrimenti, esistono norme che riguardano l'interpretazione e l'applicazione giuridica *tout court*, quali attività esperibili da chiunque, e norme viceversa dedicate specificamente ai percorsi interpretativi e soprattutto applicativi maggiormente "delicati" poiché svolti da singoli soggetti istituzionali nell'ambito di ben determinate procedure.

In questo senso, le norme giuridiche sull'interpretazione e sull'applicazione possono essere concettualmente divise in due categorie: quelle *generali*, in quanto comuni a tutti i fruitori dei precetti legislativi e ad ogni istanza interpretativa e applicativa, e quelle *speciali*, in quanto espressamente dedicate a peculiari procedimenti e rivolte soltanto ai relativi attori.

Un esame davvero *esaustivo* sulla correttezza nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto imporrebbe di analizzare nel dettaglio sia le prime, sia le seconde, ma quest'ultimo aspetto eccede le ambizioni del presente scritto. Mentre l'esame delle norme generali sull'interpretazione ha una valenza universale e sarebbe utile

⁹¹ Cfr. MEROLA CHIERCHIA 1978, 169 s., il quale riguardo al quesito dello Scialoja che s'interrogava su quali sarebbero stati i canoni interpretativi da applicare alle norme sull'interpretazione, osservava come «la risposta venne (per fortuna) di lì a poco, dall'Ascarelli prima e poi dal Bellavista e dal Bobbio, concordi sul punto che le norme sull'interpretazione non abbisognano di altre norme (giuridiche) per essere interpretate, in quanto sono esse stesse a fornire i criteri per la loro interpretazione». Analogamente LAZZARO 1965, 109: «di solito, alle norme che riguardano l'interpretazione si è persino dubitato di attribuire la qualifica di norme giuridiche. E si è detto che, se esse fossero vere norme giuridiche, non si saprebbe poi da quali norme ulteriori desumere i canoni per interpretarle a loro volta. Non si vede, tuttavia, perché escludere la possibilità che esse norme sull'interpretazione abbiano un *contenuto* così particolare, da prestarsi ad essere contemporaneamente due cose: e cioè, da un lato, una prescrizione su come devono interpretarsi le altre norme; dall'altro una prescrizione che, avendo un determinato *contenuto*, è anch'essa suscettibile di essere interpretata in base ai medesimi canoni delle norme che riguardano l'interpretazione in ciascun ordinamento positivo».

anche nell'ipotetico universo giuridico privo di giudici cui allude Alf Ross⁹², fatalmente il secondo percorso di ricerca si esporrebbe a un non indifferente “tasso di dispersione”. Esso imporrebbe, infatti, l'arduo compito di confrontarsi – a tacer d'altro – per lo meno con tutta la complessa disciplina processuale, e soprattutto “probatoria”, che caratterizza le singole giurisdizioni nell'ambito delle relative (e spesso assai diversificate) competenze: fatica che si lascia volentieri alle più competenti cure degli specialisti delle rispettive discipline.

In questa sede, pertanto, ci si accontenterà di svolgere dapprima un ragionamento di “parte generale” – le cui risultanze circa la correttezza delle varie operazioni di qualificazione giuridica, se valide, si applicheranno tendenzialmente a qualsiasi ramo del diritto – e di concentrarsi poi specificamente, *ratione materiae*, su alcuni tratti salienti del giudizio di costituzionalità sulle leggi.

In tale ottica, le norme giuridiche sulla *interpretazione* (in senso stretto) degli enunciati legislativi e quelle sulla *applicazione* dei precetti da essi desunti per la soluzione di specifici casi saranno analizzate in modo congiunto. La scelta – del resto sovente fatta propria dallo stesso legislatore – non è né arbitraria, né casuale e corrisponde a una precisa connessione funzionale tra le due attività.

Se è vero, per lo meno in linea di massima, che il diritto serve a orientare i singoli comportamenti dei consociati, allora esso dovrà necessariamente consentire la concreta qualificazione di ciascuna condotta umana (giuridicamente rilevante) secondo i predicati deontici di “prescritto”, “vietato” o “permesso”. La qualificazione giuridica di una specifica condotta umana concreta effettuata alla luce di una norma è appunto l'atto in cui consiste l'applicazione del diritto e costituisce senza dubbio il momento più delicato dell'intera “vita” dell'ordinamento giuridico e, al tempo stesso, quello dove più avvertita è l'esigenza di correttezza.

In assenza di una corretta applicazione del diritto in prima battuta – usualmente e “spontaneamente” – da parte dei consociati, e in seconda battuta – eventualmente e “coattivamente” – degli organi chiamati a dirimere le controversie, l'ordinamento non potrebbe svolgere la sua funzione precettiva e verrebbe così meno la sua *raison d'être*. Non è affatto un caso, dunque, se tra i motivi di ricorso per cassazione, rientrano espressamente la «violazione o *falsa applicazione* di norme di diritto» (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e la «inosservanza o *erronea applicazione* della legge» (art. 606, primo comma, lett. b, c.p.p.), mentre l'aspetto interpretativo in senso stretto rimane “in filigrana”.

Da quella che diviene peraltro un'importantissima riprova del fatto che la correttezza delle soluzioni giuridiche costituisca un'esigenza e un valore non soltanto *scientifici*, ma fatti propri anche *dallo stesso diritto positivo*, si potrebbe anche concludere come all'ordinamento giuridico la corretta interpretazione importi

⁹² ROSS 1929, 423 (devo la citazione a LUCIANI 2016, 401, nt. 90).

soltanto in chiave strumentale. Importi – vale a dire – non in sé e per sé⁹³, ma solo nella misura in cui consenta una corretta applicazione delle norme di diritto (che poi a sua volta è il presupposto per la loro osservanza).

Anche a conceder ciò, tuttavia, non sfuggirà il nesso di *dipendenza logica* tra i due procedimenti: in tanto si potrà applicare (correttamente) una norma, in quanto la si sarà ricavata per il tramite della (corretta) interpretazione dell'enunciato che la esprime. La corretta interpretazione del diritto (come insieme di enunciati), dunque, è condizione *necessaria* per la sua corretta applicazione (come insieme di norme) e tanto basta (e avanza) a motivare l'importanza delle norme che qui ci si appresta ad analizzare.

3.2.1. L'art. 12, primo comma, delle Preleggi: il "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"

Com'è noto, la principale disposizione che si occupa di dettare norme giuridiche *generali* sull'interpretazione degli enunciati legislativi è l'art. 12 delle *Disposizioni preliminari al Codice Civile* (c.d. Preleggi), il quale al primo comma dispone come «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Di tale articolo molto s'è scritto in letteratura⁹⁴, spesso – parrebbe – al malcelato scopo di far deflagrare questa disposizione nel più straordinario fuoco d'artificio di norme. Trasformata così putativamente la direttiva del legislatore in una sorta di feticcio post-romantico da *Ruinenlust*, si aveva dunque gioco facile a negare che da essa si potesse trarre una qualsivoglia metodologia giuridica circa l'interpretazione e l'applicazione degli enunciati legislativi⁹⁵.

Una volta che si abbandoni un "libertinaggio" aprioristico rispetto all'interpretazione del diritto in generale e che si riconosca come può certo bastare il semplice "lavorio" dei giuristi sulle parole del legislatore a far venir seriamente meno gli obiettivi vincoli linguistici intrinseci ad esse, la tesi secondo cui le direttive di cui all'art. 12 «non sono per nulla univoche e determinate, bensì ambigue e vaghe, per cui non sono in grado di costituire una bussola in grado di orientare con sicurezza l'interprete»⁹⁶ diviene assai più complicata da sostenere.

⁹³ Come pure potrebbe, soprattutto quando si consideri l'attività interpretativa del giudice. Che non si tratti di una eventualità meramente ipotetica è attestato, ad esempio, dalla previsione originaria della proposta di riforma dell'ordinamento giudiziario del 2002, che prevedeva (art. 7, lett. c, n. 7) come illecito disciplinare «l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia contenuto creativo».

⁹⁴ Per puntuali riferimenti alla dottrina cfr. ora VELLUZZI 2013, nonché TULLIO 2010, 162-249.

⁹⁵ Emblematica sul punto è la posizione di TARELLO 1980, 305.

⁹⁶ VELLUZZI 2013, 59.

In questa seconda prospettiva è vero piuttosto – come è stato opportunamente rilevato – che «le norme sull’interpretazione [...] indicano *metodi gradualisti e progressivi*, che consentono di uscire dal dubbio e così di pervenire all’unicità di significato»⁹⁷ in vista del momento applicativo.

Unicità di significato che, giova precisare, non è ingenuamente ritenuta un dato linguistico *naturale*, intrinseca alle singole parole del discorso legislativo, magari a loro volta isolatamente considerate. Si tratta piuttosto – daccapo – di una unicità *artificialmente* costituita dallo stesso legislatore con l’atto di esplicitare il proprio specifico “codice linguistico”, dettando così una procedura per evitare che l’eventuale cornice “kelseniana” di significati (parimenti ammissibili in rapporto all’enunciato)⁹⁸ si tramuti nella più fosca «cornice che abbraccia lo sconquasso generale» di cui parlava Calvino in *Se una notte d’inverno un viaggiatore*. In altri termini, «lo scarto di un significato in favore di altro non è determinato da un qualche criterio di verità, ma soltanto dal metodo prescritto dal legislatore e applicato dall’interprete»⁹⁹.

È segnatamente in questa chiave che può essere anzitutto analizzato il criterio del «significato proprio delle parole secondo la connessione di esse», rispetto al quale viene ancora una volta buono l’eccellente studio di Augusto Pino.

Troppo spesso frettolosamente criticato fraintendendone la stessa sintassi¹⁰⁰ come se sottintendesse un (solo) significato proprio delle singole parole “in sé e

⁹⁷ IRTI 2016, 121 s.

⁹⁸ Cfr. KELSEN 1934, 120 s.

⁹⁹ IRTI 2016, 122.

¹⁰⁰ Da parte di alcuni, infatti, si affermerebbe «che la parola avrebbe un significato *proprio* e il primo comma dell’art. 12 Prel. viene letto come se la espressione “significato proprio delle parole” fosse seguita da una virgola che la separa dalla successiva espressione, “secondo la connessione di esse”». Così PINO A. 1996, 274. In questo modo «“proprio” è inteso come indicativo di una qualità della espressione *significato* e non dal risultato dell’analisi svolta su ciascuna parola, quale va osservata in connessione con le altre, tutte partecipanti alla globalità del senso».

In questo senso cfr. anche MEROLA CHIERCHIA 1978, 201 s.: «l’interpretazione *letterale* consiste, secondo l’art. 12 Prel., nella determinazione del significato “proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Al riguardo si è portati in genere a far ricorso all’insieme di due elementi, il *grammaticale* e il *sintattico*, il primo volto all’accertamento del significato di ogni singola parola, ed il secondo alla costruzione sintattica della proposizione linguistica che esprime la norma. Quel che non convince molto di questo modo di vedere è il fatto che sembra volersi scindere questa prima fase, per dir così, del processo interpretativo in due momenti, e porsi la ricerca del “significato proprio” delle parole come un antecedente logico dell’indagine sulla “connessione di esse”. E per significato “proprio” si suole intendere il significato che la parola ha nel linguaggio usuale, o il significato *tecnico*, che da quest’ultimo spesso si discosta. Non sembra però sia stato sempre rilevato che l’espressione “significato proprio delle parole” non opera da sola, ma è strettamente collegata – nel contesto di un’unica proposizione – all’altra espressione: “secondo la connessione di esse”, e quindi non può esserne isolata, né può assumere un senso compiuto indipendentemente da questa. Sicché più che parlare di “significato delle parole” e di “connessione di esse” come due momenti distinti, sembra preferibile parlare del significato che assumono le parole *nella connessione*; nel senso che si debba tener conto del fatto che le parole possono assumere una diversa portata a seconda del contesto linguistico nel quale vengono inserite».

per sé” prese¹⁰¹ e non invece proprio “secondo la connessione” (ovvero: “proprio agli specifici fini prescrittivi dell’enunciato”)¹⁰², è stato viceversa opportunamente

¹⁰¹ Emblematico di questo (peraltro diffusissimo) atteggiamento è, ad esempio, LAZZARO 1980, 309: «che cosa vuol dire, infatti, *significato proprio* delle parole? Non si può certo credere, ormai, che le parole abbiano un significato univoco: ossia che individuino univocamente una certa cosa. E d’altra parte il termine *proprio* di per sé non vuol dire nulla: è un termine di relazione e occorre si specifichi: “Proprio di che cosa e a che cosa”. *Significato proprio* delle parole può intendersi come il *significato comune* delle parole ossia significato proprio del linguaggio comune cui la legge è rivolta. In una lingua quasi sempre le parole hanno più di un significato ed ogni lingua si evolve nel senso che le medesime parole acquistano spesso significati nuovi e ne perdono altri. Tutto ciò lascia all’interprete la scelta di un’area di *significanza* delle espressioni legislative; e permette la cosiddetta interpretazione evolutiva proprio perché si tratta di un’interpretazione che tiene conto del solo *testo* della legge trascurando la *psicologia* del legislatore».

Sull’incongruità di intendere il significato “proprio” di un enunciato legislativo come la somma dei significati “comuni” delle singole parole che lo compongono, cfr. tuttavia già ROSS 1958, 112: «il significato di un enunciato non si costruisce come un mosaico, riunendo il significato dei singoli elementi linguistici; il significato che nell’analisi può essere attribuito ai singoli elementi è sempre in funzione della intera entità in cui essi ricorrono. Spesso si crede che l’interpretazione della legge possa o debba prendere l’avvio dal significato ordinario delle parole, attestato dall’uso. Questa concezione è ingannevole. Tale significato non esiste. Solo il contesto e il desiderio di trovare il significato “appropriato”, o “ragionevole” in rapporto ad una certa situazione, determinano il significato delle singole parole».

¹⁰² Cfr. sul punto PINO A. 1996, 274-277, part. 275 s., dove si precisa come «collegata con la parola “significato” non è la parola “proprio”, ma la espressione sintagmatica “proprio secondo la connessione”, in conformità con la più elementare regola linguistica. Il segno o il suono di una parola sono asignificativi, se presi isolatamente e il significato è attribuibile in base all’uso linguistico e alla connessione nel discorso: questa non va intesa in senso grammaticale e sintattico, ma in tutti gli aspetti della connessione nell’interno del senso globale del testo».

Analogamente v. ancora MEROLA CHIERCHIA 1978, 202-204: «questo, oltre che attagliarsi meglio alla logica e allo spirito della prima parte dell’art. 12, serve a spiegare, in maniera forse più soddisfacente, quel termine “proprio” del quale si è spesso discusso e non sempre in modo lusinghiero. La frase avrebbe avuto egualmente senso compiuto se il legislatore avesse parlato semplicemente di “significato delle parole secondo la connessione di esse”. Quel “proprio”, che apparentemente poco o nulla aggiunge alla proposizione, può avere tuttavia un significato più ampio di quello che comunemente gli viene attribuito: poiché le parole talvolta possono avere diverse accezioni sia nel linguaggio comune, sia nel linguaggio tecnico (giuridico), l’interprete deve tener conto, tra le varie accezioni possibili, di quella “propria” che le parole assumono nella (o secondo la) connessione nella quale vengono a trovarsi con le altre parole. A tale soluzione si potrebbe riconoscere il merito di fornire una giustificazione in un certo senso più completa a questo primo precetto dell’art. 12 – che pur è stato talvolta ritenuto superfluo o addirittura inutile – ove il termine ‘proprio’ venga riferito, come si è detto, non tanto al significato che ciascuna parola può assumere quando venga considerata isolatamente, in rapporto al linguaggio comune o al linguaggio giuridico, quanto al significato che la parola stessa *riceve* dalle altre che compongono la proposizione o le proposizioni che vi si accompagnano, o financo dall’insieme del testo nel quale queste sono inserite; e, quel che più conta è che tale significato attinga non dal rapporto con un generico linguaggio giuridico, bensì dall’incontro con la particolare terminologia tecnica propria di ciascun ramo del diritto. Sotto questo profilo può riguardarsi con rinnovato interesse allo strumento letterale, specie per la interpretazione della Costituzione, che, come è noto, presenta da un lato espressioni improntate ad un particolare significato tecnico proprio della materia regolata, e dall’altro riproduce concetti mutuati da altri rami del diritto, ond’è che nell’analisi della logica linguistica delle norme costituzionali non può non assumersi come un elemento essenziale il riferimento a quella particolare inflessione terminologica, che è il prodotto del processo di integrazione e di omogeneizzazione cui soggiacciono le parole e le espressioni inserite nel testo costituzionale».

sottolineato come

«l'enunciato muove dalla distinzione, di netta impronta linguistica non sempre ben captata, tra significato e senso, che riflette gli insegnamenti della linguistica strutturale. Il collegamento del significato alla "parola" indica che, per l'ordinamento, vi è tra significato e parola associazione tra significato e significante, nella quale lo strutturalismo identifica il segno linguistico»¹⁰³.

Il criterio interpretativo in questione, pertanto, non solo non divergerebbe dalle regole interpretative di carattere grammaticale e sintattico, ma semmai le recepirebbe, esplicitandone il contenuto (già linguisticamente vincolante) per l'interprete:

«dalla formulazione dell'enunciato risulta che non si può attribuire alla "legge" un senso diverso da quello fatto palese dal significato proprio della parola, secondo la connessione di quest'ultima con le altre parole della frase e del discorso e dalla intenzione del legislatore. Nella indefinita gamma di possibili sensi da attribuire alla legge, pertanto, la scelta va operata secondo precise regole semantiche. La limitazione al senso, fatto palese dal significato delle parole usate dal discorso legislativo, corrisponde esattamente a una considerazione della cosiddetta linguistica testuale: la significazione globale è diversa dalla somma dei significati delle singole parole e delle singole frasi, in quanto in un testo le parole e le frasi assumono la loro esatta connotazione e perdono o riducono la ambiguità semantica. Circoscritta l'area semantica ai soli elementi costitutivi del messaggio-testo, la significazione si opera sull'insieme di tali elementi, tassativamente indicati nelle parole, tutte e solo le parole che formano il discorso legislativo: "... il senso fatto palese dal significato proprio delle parole ..." e non da quello di altri elementi»¹⁰⁴.

Ciò che – con perfetta, ma curiosa (a)simmetria – per taluni sostanzierebbe una mera "riproposizione dell'ovvio"¹⁰⁵, e per altri impedirebbe addirittura il

Un esempio emblematico, fra i tanti possibili, di come il senso della locuzione "significato proprio delle parole" possa letteralmente esplodere quanto a riferimenti ipotizzabili (sostanzialmente vanificando l'univocità del relativo precetto), una volta disgiunta dal suo "prosieguo proposizionale" ("secondo la connessione di esse") è offerto da CHIASSONI 1999, 501-503.

¹⁰³ PINO A. 1996, 271, ove pure si precisa come «il collegamento del senso alla "legge" indica che, per l'ordinamento, la "legge" è intesa come un discorso unitario e coordinato e non come una giustapposizione di disposizioni, dal momento che la attribuzione del senso coincide con quanto in linguistica si designa come significazione globale di un messaggio-testo». Per la ripresa dell'idea che il significato proprio delle parole secondo la loro connessione, spesso indicato con l'espressione "significato letterale", si risolva in quello dell'enunciato (a sua volta inserito nel contesto del più generale discorso) legislativo v. anche POGGI 2007, 169 ss.

¹⁰⁴ PINO A. 1996, 272.

¹⁰⁵ Si vedano in proposito le note critiche di BOBBIO 1938, 125 all'alinea dell'allora art. 3 (coincidente con l'attuale art. 12) delle Preleggi, laddove osservava «che [...] dica cose ovvie e banali, non par dubbio. È davvero necessario avvertire che alla legge "non si può attribuire altro senso che quello fatto

funzionamento della sedicente logica “interna” all’atto ermeneutico¹⁰⁶, otterrebbe così un duplice “effetto escludente”.

Per un verso, infatti, implicherebbe l’irrilevanza nel processo di significazione di ogni fattore extra-testuale:

«la limitazione dell’area semantica alla sola “legge” comporta che al di fuori del testo, in cui sono reperibili le parole, con le quali è fatto palese il senso globale da attribuire al discorso legislativo, non esistono altre parole, cui attribuire il medesimo ruolo. Ciò non implica scindere il linguaggio dalla esperienza e formalizzarlo, fino al punto di renderlo asignificativo, ma comporta che la indagine del giurista per la significazione va rivolta al linguaggio, in quanto strumento del testo significante e non al fatto e agli aspetti economico-sociali che sono extratestuali e oggetto di altre discipline»¹⁰⁷.

Per altro verso sarebbe invece escluso il ruolo nella metodologia interpretativa d’ogni possibile “considerazione sugli effetti”:

palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse”? Forse che potrebbe mai sorgere il dubbio che si debba attribuire alle parole della legge un significato diverso da quello che hanno e collegarle fra loro con regole diverse da quelle che servono per tutti i discorsi? Tanto valeva allora aggiungere che le parole della legge devono essere lette da sinistra a destra e non da destra a sinistra. Nella cieca venerazione di questa banalità giocano efficacemente le vecchie massime, ritenute il succo di una sapienza millenaria, mentre altro non sono spesso che un florilegio di luoghi comuni».

¹⁰⁶ V. per questa posizione PARESCHE 1972, 223, che con riferimento appunto all’art. 12, primo comma, delle Preleggi, annota: «disposizione questa quant’altra mai infelice perché la sua testuale osservanza condurrebbe ad escludere tutte le forme d’interpretazione che l’interna logica dell’ermeneutica rende immanente in ogni nostro sforzo di penetrare ciò che ci viene comunque trasmesso». In senso analogo FROSINI 1994, 98 laddove, sempre con riferimento all’art. 12, osserva come occorra «procedere ad una lettura critica delle disposizioni normative in esso contenute, giacché è opportuno demistificare questo manifesto intellettuale e rileggerlo secondo una metodologia adeguata ed aderente alla realtà dell’operazione ermeneutica».

¹⁰⁷ PINO A. 272, ma cfr. anche ivi, 273, ove si ricorda come «la indagine del giurista è circoscritta entro i rigorosi limiti del testo, che costituisce peraltro l’oggetto esclusivo della ricerca ed è quindi irrilevante quanto è estraneo, come, ad esempio, i riferimenti storico-culturali, le proposte, le intenzioni psicologiche. La norma vieta al destinatario di sostituire la propria ideologia alla connotazione, costituita dalla struttura delle connessioni grammaticali, sintattiche, semantiche tra le parole e in una certa misura da quelle pragmatiche dall’intero sistema del testo e una propria valutazione a quella storico-sociologica, effettuata e obbiettata dal legislatore mediante la formalizzazione. La sostituzione comporterebbe una “interpretazione aberrante”, con la quale si giungerebbe alla rappresentazione di un testo diverso da quello posto come oggetto della indagine e si altererebbero o si invertirebbero i parametri della liceità».

Rispetto all’irrilevanza dei fattori extra-testuali secondo quanto disposto dal canone interpretativo dell’art. 12 Preleggi, v. anche GIULIANI 1982, 219: «la fedeltà al noto brocardo (*in claris non fit interpretatio*) permette di eliminare le incompatibilità che non derivano dall’ambiguità del testo, ma dalle circostanze del caso. La prevalenza del testo sottrae al giudice l’indagine sulle conseguenze pratiche, sociali, economiche della sua decisione: non può sostituirsi al legislatore – con una interpretazione *contra legem* – neppure in presenza di una soluzione assurda, illogica, iniqua. La legge deve essere interpretata nel suo contenuto oggettivo, in quanto all’interprete è preclusa l’indagine sugli scopi del legislatore».

«la indagine sulla connessione di una parola con le altre parole non è diretta alla “ragionevolezza”, alla adeguatezza, alla equità (in senso lato) delle relazioni tra parole, ma all’esame della posizione che dal profilo della struttura logica, ogni parola ha nell’interno della singola frase e dell’intero testo dell’ordinamento normativo»¹⁰⁸.

A essere richiesto, insomma, parrebbe proprio quell’atteggiamento di fedeltà “filologica”¹⁰⁹ al senso del discorso legislativo, che solo parrebbe in grado di assicurare all’enunciato legislativo la possibilità di ergersi realmente a «misura [della] discrezionalità giudiziaria, la quale deve certo volgere dall’esterna letteralità agli interni significati, dal di fuori al di dentro, ma non andare oltre, degradando il testo a pre-testo di entità immaginarie»¹¹⁰, con la sua forse sgradita, ma assai logica conseguenza che

«per quanto concerne la formazione del senso globale, [...] se viene attribuito un senso diverso, da quello delineabile con le regole semantiche generiche e specifiche, questo senso non è riconoscibile come quello della “legge”, non è partecipe di funzione prescrittiva, ed è privo del carattere giuridicamente vincolante: non è norma giuridica»¹¹¹.

3.2.2. (segue) *L’“intenzione del legislatore”*

Indicazioni del tutto convergenti con quanto appena affermato derivano poi dall’analisi del secondo criterio interpretativo previsto dall’art. 12, primo comma, delle Preleggi, vale a dire l’intenzione del legislatore, che a sua volta parrebbe recepire una regola linguistica chiave di ogni forma di comunicazione, a maggior ragione se prescrittiva.

Essendo il legislatore, come più volte si è segnalato in queste pagine, l’emittente linguistico degli enunciati normativi, che la sua intenzione possa determinare in

¹⁰⁸ PINO A. 1996, 274.

¹⁰⁹ V. FROSINI 1990, 14, dove si afferma che «l’interpretazione giuridica concepita come interpretazione linguistica, come attività di rielaborazione semantica del linguaggio normativo, mette in evidenza i suoi tratti fisionomici di indole legalistica e formalistica, per cui l’opera dell’interprete viene considerata come strettamente condizionata dal testo delle parole della legge o della sentenza (nel caso del diritto basato sui precedenti giudiziari); si ritiene perciò che l’interprete sia tenuto alla maggiore fedeltà possibile nei confronti della (ipotetica) intenzione espressa dal legislatore. Come prescrive l’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, premesse al codice civile del 1942: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”. L’interprete è dunque chiamato a svolgere un compito di filologia giuridica, che è quello di riconoscere il senso autentico delle parole adoperate nel testo della legge; di logica giuridica, in quanto egli stabilisce una connessione dei termini secondo un principio di razionalità; di interpretazione giuridica, ma solo in quanto egli converte o traduce in parole appropriate l’intenzione originaria del parlante (cioè il legislatore); si potrebbe perciò definire tale attività ermeneutica di tipo “testuale”».

¹¹⁰ IRTI 2016, 85.

¹¹¹ PINO A. 1996, 277.

modo rilevante il processo di corretta significazione degli stessi (enunciati) parrebbe la più assoluta delle ovvietà. L'intera attività del Parlamento e di qualsiasi altro organo normativo (monocratico o collegiale) non si riuscirebbe neppure a spiegare senza ammettere che i relativi componenti, nel momento in cui discutono, dibattono, litigano, votano e licenziano testi *intendano* (per lo meno) veicolare con essi dei precetti idonei a condizionare il comportamento dei relativi destinatari¹¹².

Eppure, per quanto possa suonare paradossale, con riferimento all'*intentio legislatoris* non sono stati pochi gli sforzi da parte della dottrina a sostegno della tesi secondo cui, prendendo a prestito le parole di Milan Kundera, «non occorre tenerne conto, come di una guerra fra due Stati africani del quattordicesimo secolo che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché trecentomila negri vi abbiano trovato la morte tra torture indicibili»¹¹³.

Facendo leva sulle (reali, ma spesso sopravvalutate) disanalogie tra l'intenzionalità di un singolo soggetto e quella dei soggetti collettivi¹¹⁴, si è asserita addirittura la (controfattuale) inesistenza di quest'ultima – forse senza neppure rendersi conto che in tal modo si vorrebbero del tutto prive di intenzionalità pure le assemblee di condominio o le S.p.a.¹¹⁵ – predicandone la necessaria “surroga” tramite una qualche (immaginaria) volontà astratta “oggettivata”.

A tal proposito, è stato opportunamente osservato che «i seguaci dell'interpretazione teleologico oggettiva si sono preoccupati principalmente di criticare con

¹¹² Come opportunamente segnala PINO A. 1996, 285, «Il legislatore non dice per dire, ma dice per prescrivere; non comunica enunciati per farli leggere, ma per indirizzare anche coattivamente la condotta dei destinatari: ciò che giunge a scrittura è il discorso, in quanto intenzione di dire e la scrittura è una diretta esteriorizzazione di questa intenzione. La intenzione del legislatore è la intenzione del testo, è ciò che il testo “prescrive”, ciò che vuole dire a chi è disposto ad obbedire alle sue ingiunzioni, è la esteriorizzazione intenzionale, che costituisce lo scopo stesso del discorso o, come tradizionalmente si dice, la *ratio*».

¹¹³ KUNDERA 1984, 13.

¹¹⁴ SCARPELLI 1984, 164: «la teoria, e la prassi, dell'interpretazione giuridica concernente atti linguistici produttivi di diritto sono state in lunga tradizione caratterizzate da un'impostazione e da una terminologia derivanti dall'interpretazione degli atti linguistici individuali: si pensi per esempio alla consueta formula, ancora presente nel vigente codice civile all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui l'interpretazione della legge deve volgersi alla “intenzione del legislatore”. Quest'impostazione è ormai superata e abbandonata; la consapevolezza dei complessi procedimenti per cui passa nelle forme di stato contemporanee la produzione del diritto esclude che in ogni caso di produzione del diritto mediante atti linguistici si possa davvero ravvisare un atto individuale, dietro il quale stiano la psiche, la volontà e l'intenzione di un individuale autore. La capacità di resistenza della vecchia terminologia mostra peraltro una grossa difficoltà a reperire una diversa e adeguata sistemazione teorica di fondo per l'interpretazione degli atti non riducibili ad atti linguistici individuali».

¹¹⁵ Sottolineavo questo aspetto già in VIGNUDELLI 2013d, 563, facendo osservare come «tanto i consigli di amministrazione delle S.p.a. quanto le più prosaiche assemblee di condominio assumono regolarmente delle decisioni che devono essere eseguite (e dunque dettano *regole* che uno o più esecutori designati debbono *applicare*) eppure nessuno sembrerebbe paventare che la relativa semantica sia sconvolta da chissà quali “tempeste siberiane” e lo stesso dicasi per l'ipotesi ancor più domestica della coppia di genitori che “catechizza” il proprio figlio, spiegandogli appunto quel che può, deve o non deve fare».

dovizia di argomenti la tesi soggettiva, ma poco hanno detto per indicare i criteri utili a rintracciare la o le finalità oggettive della legge»¹¹⁶. Da quanto hanno talora anche autorevolmente esplicitato, tuttavia, non parrebbe azzardato suggerire che non di rado si sia inteso così celebrare il passaggio da un sobrio “*less is more*” a un più irridente “*less is a bore*”.

Per dirla con Gustavo Zagrebelsky, invero

«in un primo momento, si pensava al legislatore storico, di cui si trattava di ricostruire l'effettiva volontà contenuta nella legge. Quindi il legislatore storico-concreto fu rimpiazzato dal legislatore come astrazione, soggetto ideale che avesse emanato la legge nel momento in cui occorreva applicarla. Era già una grande trasformazione. Appariva manifesto il continuo risorgere delle esigenze applicative del diritto e la necessità d'una sua trattazione orientata da quelle esigenze. “La legge è più perspicace del legislatore”, è il motto paradossale di questa trasformazione. Per rendere il diritto legislativo sensibile alle esigenze pratiche, attraverso una finzione, un puro e semplice espediente teoricamente privo di basi, lo si oggettivizzava per poterlo trattare più liberamente attraverso l'interpretazione evolutiva»¹¹⁷.

La natura *politicamente* tutt'altro che innocente – fin dalla scelta lessicale, che spaccia per “oggettivo” ciò che invece è soggettivamente posto dallo stesso interprete¹¹⁸ – di tale “stratagemma”, è stata ampiamente e da tempo indagata in letteratura¹¹⁹. Come ottimamente sintetizza Riccardo Guastini,

¹¹⁶ VELLUZZI 2013, 42.

¹¹⁷ ZAGREBELSKY 1992, 180. V. in argomento anche VILLA 1974, 127: «l'interpretazione oggettivistica dell'intenzione del legislatore tende a produrre una frattura fra mondo delle norme e mondo del legislatore. L'intenzione del legislatore non è più la volontà di questi, ma la volontà obiettiva della legge stessa».

Perspicuamente ROSS 1958, 116, secondo il quale l'interpretazione basata sul concetto di legislatore astratto «può trasformarsi in una costruzione ideale in aperto conflitto con l'intenzione dell'autore. Le varie interpretazioni di Kant, per esempio, non mirano ad accertare ciò che Kant “realmente intendeva” e le risposte di Kant, se lo si potesse interrogare, non sarebbero decisive per stabilire l'interpretazione “giusta”. Queste interpretazioni rappresentano piuttosto dei ripensamenti dell'intera opera dell'autore ed hanno una profondità intenzionale maggiore di quella che l'opera stessa possiede. Esse costruiscono un ideale di logica coerenza entro il sistema, che è falso rispetto ai fatti, e tendono ad un significato ideale ipotetico piuttosto che al significato di Kant come un fatto storico-psicologico. Ma un “ripensamento” può essere fatto in più modi, a seconda di ciò che si consideri il punto veramente importante del sistema. Interpretazioni di questo tipo sono quindi valutative e creative e stanno al di là di una vera e propria interpretazione nel senso in cui il termine è qui usato».

¹¹⁸ La sottolineatura del dato “fraudolento” della c.d. interpretazione oggettiva è stata ancora di recente ribadita da Rùthers citato in PEDRINI 2015a, 214: «quella che erroneamente è denominata interpretazione “oggettiva” al posto dei fatti storici oggettivi mette la propria *soggettiva* visione della giustizia. E la chiama “oggettiva”!».

¹¹⁹ La critica del concetto di “volontà oggettiva” della legge e del metodo interpretativo c.d. oggettivo su di essa imperniato è da sempre al centro delle riflessioni di Bernd Rùthers. Cfr. RÜTHERS 2012 (prima edizione: 1968) e 2014.

«naturalmente, fare appello alla volontà della legge, in quanto cosa diversa dalla (relativamente) concreta volontà del legislatore, e specialmente quando si tratti di leggi recenti, non è che un modo per eludere, accantonare, o sabotare la politica del diritto perseguita dagli organi legislativi, sostituendo ad essa la politica del diritto dell'interprete»¹²⁰.

In un ragionamento che verte sulla correttezza nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto, tuttavia, ancor più decisiva dell'opinabilità politica risulta la completa *insostenibilità epistemica* di una *mens legis* "fittizia"¹²¹, nella quale invariabilmente «il ragionamento passa da una disposizione all'altra, da un istituto all'altro, da un sistema di istituti ad altri sistemi e via di seguito, per perdersi in una congettura incontrollata e incontrollabile»¹²².

Il criterio dell'intenzione del legislatore, dunque – se vuol essere inteso seriamente –, non soltanto può, ma *deve* essere inteso in senso "soggettivo", riferito cioè all'*emittente reale* e alla relativa intenzione nella sua concretezza (il che, peraltro, nulla toglie alla "oggettività" della metodologia interpretativa in questione)¹²³.

Sul punto cfr. anche QUADRI 1974, 224: «la dottrina tedesca alla quale manca, per l'interpretazione della legge, ogni supporto nel corpo del diritto positivo, ha potuto sbizzarrirsi *antropoformizzando* anche la legge come dato obiettivo, staccato dalla mente del suo autore storico, facendola apparire come portatrice di una propria volontà, di propri fini, di una propria ragione, di propri sentimenti e di ideologie che naturalmente ognuno può leggerci a suo modo, aprendo il campo a congetture che rimettono il tutto in discussione, ancora in maggior misura di quanto possa verificarsi seguendo la teoria storico-subiettiva che ricerca la volontà del legislatore comandante».

¹²⁰ GUASTINI 2004, 151, nt. 49.

¹²¹ Cfr. BETTI 1949, 165: «così spersonalizzata, la presunta volontà della legge si riduce alla ipostasi o finzione di una "volontà collettiva" che, ove si concepisca come qualcosa di parallelo alla volontà individuale (la sola che ci è dato osservare come fenomeno psicologico), non trova riscontro nella realtà sociale più di quanto vi trovi riscontro una "coscienza collettiva"».

¹²² QUADRI 1974, 253.

¹²³ V. sul punto, le efficaci osservazioni di ROSS 1958, 115, quando egli annota come «si distingue spesso tra una interpretazione cosiddetta soggettiva ed una interpretazione oggettiva; la prima mirerebbe a scoprire il significato secondo l'intenzione, cioè secondo l'idea che ispirò l'autore e che questi voleva comunicare, mentre la seconda mirerebbe a stabilire il significato comunicato, cioè il significato che è insito nella comunicazione come tale, considerata come un fatto oggettivo»; e tuttavia poi giustamente s'osserva (*ibidem*) come «se si ritiene di poterla fondare su un assoluto contrasto tra intenzione e comunicazione, tra volontà e dichiarazione, questa distinzione non regge. Da un lato, l'intenzione, essendo un fenomeno interno della coscienza, è fondamentalmente inaccessibile. Quel che noi intendiamo con la interpretazione soggettiva è in realtà l'interpretazione che raggiungiamo quando si prende in considerazione non soltanto l'enunciato linguistico, ma qualsiasi altro dato interpretativo rilevante: il contesto e la situazione, nonché le concezioni politiche e filosofiche dell'autore, gli scopi dichiarati e presunti nel formulare un enunciato e così via». E cfr. ancora *ivi*, 115 s.: «la differenza tra interpretazione soggettiva e interpretazione oggettiva non può quindi essere rintracciata in un contrasto fra gli scopi dell'interpretazione (significato voluto in contrapposto al significato dichiarato). Ogni interpretazione parte dalla comunicazione e cerca di arrivare all'intenzione. La differenza consiste nei dati interpretativi presi in esame. L'interpretazione soggettiva si vale di qualsiasi circostanza che possa gettar luce sul significato, in particolare di tutte le circostanze personali e fattuali connesse con la formazione dell'enunciato e con la sua formulazione. L'interpretazione oggettiva si limita ai dati

Così ricostruita, l'intenzione del legislatore viene a costituire una *specificazione storicizzata* del precedente criterio relativo al significato proprio delle parole secondo la loro connessione¹²⁴. L'intenzione del legislatore, in altri termini, *non si contrappone* (neppure astrattamente) al, ma semmai consente di *precisare* il significato espresso dalle parole del documento normativo “secondo la loro connessione”, circoscrivendo al minimo i casi di (obiettiva) polisemia linguistica delle disposizioni ed insieme lo spettro di vaghezza rilevante della norma¹²⁵.

discernibili nella situazione in cui chi riceve la comunicazione percepisce l'enunciato. La differenza è più chiara se la situazione in cui l'enunciato è percepito differisce dalla situazione in cui esso venne formulato. Se, per esempio, oggetto di interpretazione è un'opera letteraria del passato, un'interpretazione soggettiva sonderà le principali concezioni culturali dell'epoca e la vita dell'autore nella speranza di trovare la chiave per comprendere l'opera; mentre una interpretazione oggettiva ignorerà tutto ciò, e cercherà di intendere l'opera nel suo contenuto ideale “immanente”. Ciò non significa, tuttavia, che l'interpretazione oggettiva sia meramente linguistica. Come sarà sottolineato [...] la fiducia in una “interpretazione letterale” è illusoria. L'interpretazione conterà sempre su altri fattori, ed in particolare su congetture circa l’“idea”, lo “scopo”, l’“intento” associati alla parola. La effettiva consapevolezza del fatto che si abbia a che fare con un poema o con un'opera scientifica o con una legge e così via, è fondamentale. L'interpretazione oggettiva rifiuta semplicemente di cercare informazioni sull'intenzione mediante lo studio del modo con il quale la parola venne usata. *In questo modo l'interpretazione oggettiva, in ovvio contrasto con quanto il termine farebbe pensare, acquista un sapore di maggiore indeterminatezza ed arbitrarietà in confronto alla interpretazione soggettiva*» (corsivo mio). Ancor più chiaramente ivi, 135: «proprio perché l'interpretazione oggettiva respinge certi dati interpretativi (i lavori preparatori della legge) e si tiene aggrappata soltanto al testo, essa spesso condurrà a risultati più indefiniti che non l'interpretazione soggettiva, lasciando così più ampio margine alla libertà del giudice. In un certo senso, quindi, l'interpretazione “oggettiva” è più soggettiva di quella soggettiva».

¹²⁴ In argomento cfr. ora LUZZATI 2016a, 294: «Se c'è un perfetto candidato a ricoprire il ruolo di interpretazione letterale, questa è l'interpretazione ancorata al contesto storico in cui la legge è stata redatta».

Sull'aspetto di “fissazione” dei significati del documento normativo al momento della sua produzione – e insieme sui rischi che possono derivare dalla sostituzione dell'intenzione del legislatore *storico* con l'*astratta* “volontà della legge” – cfr. già CARNELUTTI 1936, 109: «il pericolo più grave riguarda la possibilità di confondere tra quello che fu lo *scopo del dichiarante* e quello che sarebbe stato lo *scopo dell'interprete* (se si fosse trovato al posto del legislatore) cioè di sostituire la valutazione degli interessi da raggiungere fatta dall'interprete alla valutazione fatta dal legislatore. [...] *La intenzione del legislatore non è lo scopo della legge, ma quello che apparve scopo della legge a chi la ha formulata; non ciò che può o deve essere lo scopo secondo chi la applica oggi, ma ciò che è stato ieri secondo chi la ha fatta.* Così non è tanto perché non possa essere altrimenti, quanto perché così vuole la norma di interpretazione contenuta nell'art. 3 disp. prel. [dalla formulazione identica a quella del primo comma dell'attuale art. 12 delle Preleggi, n.d.a.], ove si parla, appunto, di *intenzione del legislatore*, non di *scopo della legge*. Che, in questo modo, sia impedita la c.d. interpretazione *evolutiva* delle norme giuridiche perché l'interprete deve star fermo a quello che fu lo scopo tenuto presente al momento della loro formazione anziché a quello che potrebbe essere nel momento della loro applicazione, il che corrisponde a una concezione statica anziché a una concezione dinamica del diritto, è una verità; ma questa è appunto la volontà del legislatore chiaramente manifestata nel primo comma dell'art. 3 disp. prel.».

¹²⁵ Insiste (a buona ragione) su questo aspetto soprattutto IRTI 1996, 150-153: «l'art. 12 prescrive all'interprete di adottare il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Il criterio della connessione, o dell'unità sistematica, designa l'*uso del contesto verbale*, che nel contratto si restringe alle clausole del singolo accordo (art. 1363), e nella legge si dilata a tutte le norme di un dato ordinamento. Ma “*significato proprio*” e “*senso letterale*” sono espressioni identiche, e si riferiscono al medesimo fenomeno? Non sembra utile di fermarsi su ‘significato’ e ‘senso’, quanto su ‘proprio’ e ‘letterale’. Senso (o significato) letterale, contrapposto alla comune intenzione, è il *senso del codice*

L'intenzionalità di cui si può e si deve tener conto nel “protocollo interpretativo”, insomma, molto più della (spesso dubbia e congetturale) volontà *pratica* o “degli effetti”, è un'intenzionalità *linguistica*. Come ben esprime Vito Velluzzi, infatti,

«l'intenzione del legislatore può essere intesa anche in un senso non teleologico, riferendola, cioè, a ciò che il legislatore *voleva, intendeva dire* e non a ciò che voleva, intendeva fare. Si tratta di tener conto dell'intenzione comunicativa del legislatore, senza associarvi necessariamente uno o più scopi»¹²⁶.

Detta intenzione comunicativa del legislatore – che mi pare ampiamente coincidere con quanto emerge dalla più attenta riflessione americana sull'*original intent*¹²⁷ – s'inferisce direttamente da un'oggettiva constatazione “storico-fattuale” (e in questo senso “oggettiva”)¹²⁸ riferita alle sue conoscenze linguistiche di *background*, qualcosa

generale: la letteralità indica una sorta di *visibilità sociale*, sicché tutti i parlanti – mittenti o destinatari di messaggi linguistici – attribuiscono alla parola lo stesso contenuto. Significato proprio, messo accanto ad intenzione del legislatore, è il *significato corretto*: la proprietà indica l'*adeguatezza tecnica*, la congruenza con la materia in esame. Così, senso non letterale è il *senso individuale*; e significato non proprio è il *significato scorretto*. Orbene, il significato proprio si precisa e determina nel contesto verbale (“secondo la connessione di esse”), ed è definitivo ed *inattaccabile* con altre risorse interpretative. La intenzione del legislatore non può né minacciarlo né scalfirlo, poiché esso è chiuso nella adeguatezza tecnica e nella coerenza con la materia disciplinata. La proprietà di significato, desunta dal contesto verbale, resiste a qualsiasi indagine sull'intenzione del legislatore. A quest'ultima si dischiude un altro campo di esercizio. Il senso della legge, fatto palese dall'intenzione del legislatore (per stare al tenore dell'art. 12) è *sempre e soltanto senso di parole*. Il senso della legge non è ricavabile dall'intenzione del legislatore, dacché – ribadiamo – è senso di parole: interpretabili bensì alla luce dell'intenzione del legislatore. Questa non può esprimere, come tale, il senso della legge, cioè il senso del testo linguistico indirizzato dal legislatore. Essa è invece chiamata, al pari della comune intenzione delle parti, a *sciogliere i casi di polisemia*, cioè a superare l'ambiguità delle parole. Il contegno del legislatore, ossia lo *sviluppo storico e politico*, da cui è desumibile lo scopo perseguito, serve, non già a esprimere il senso della legge, ma a selezionare entro la pluralità dei significati possibili».

¹²⁶ VELLUZZI 2013, 74.

¹²⁷ Anche la dottrina americana “originalistica”, infatti, si è progressivamente spostata da una concezione dell'intenzione del legislatore come rappresentazione psicologico-mentale dei soggetti normanti al momento dell'adozione di un testo (segnatamente: la Costituzione americana), ad una idea di intenzione come intento che avrebbero ascritto, alle parole della Costituzione, i consociati del tempo d'adozione.

È la nota transizione dall'*Old originalism* al *New originalism* descritta in WHITTINGTON 2004, 607. Naufragato il primo originalismo per le critiche esterne (cfr. POWELL 1985, 948) e le incongruenze interne (il celebre *summing problem* puntualizzato da Paul Brest, creatore del termine *originalism* e suo primo critico: cfr. BREST 1980, 215), il suaccennato passaggio dall'intento dei costituenti («*original intent originalism*») alla comprensione originaria («*original meaning originalism*») è avvenuto con l'opera di tre diversi autori: MONAGHAN 1988, 723-773; SCALIA 1989, 852, e, infine, con chiaro manifesto dell'*original meaning* di BORK 1991, 144.

Sul tema può essere utile la consultazione anche di BORK 1986, 823-832; DWORKIN 1996 e 1997.

¹²⁸ Come osserva LUZZATI 2000, 77, del resto, «è chiaro che chi interpreta fa uso di una serie di conoscenze *fattuali* derivanti dal contesto comunicativo. E quando simili conoscenze mancano del tutto,

di molto simile a quelli che Francesco Denozza ha efficacemente chiamato “plessi informativi”¹²⁹.

In tal modo, tanto l'intensione (il concetto astrattamente comunicato) quanto l'estensione (gli oggetti del mondo concretamente denotati) dei termini e degli enunciati legislativi vengono a essere opportunamente precisati in rapporto al momento storico della loro enunciazione (= pubblicazione). Si potranno infatti così individuare (per lo meno) i «casi certi, corrispondenti a quelli che gli autori della norma si prospettavano come casi di sua applicazione, sulla base delle informazioni che tutti possedevano, e delle valutazioni che tutti condividevano, al momento dell'emanazione della norma stessa»¹³⁰, i quali saranno frutto di corretta interpretazione e – eventualmente, allorché ne ricorrano i presupposti (lacune) e secondo le relative procedure (*analogia legis e juris*) – possibile piattaforma per una successiva integrazione dell'ordinamento.

Forse tutto questo non basterà a soddisfare i fautori più ferventi delle perenni esigenze evolutive del diritto¹³¹, ma a costoro si potrà allora conclusivamente ricordare, sempre con Rolando Quadri, che

«l'esperienza giuridica ci consente di constatare che quando il *ricambio giuridico* ad opera del legislatore, in periodi di rapida trasformazione sociale, si fa troppo attendere, possono verificarsi degli sfasamenti gravi nel funzionamento della giustizia, nel senso che talune disposizioni antiquate non riescono più a fare presa sull'oggetto della loro disciplina, sollecitando spontanee reazioni dell'ambiente sociale che possono anche premere irresistibilmente sul giudice, facendolo apparire come più o meno creatore esso stesso del diritto, quasi

o sono deficitarie, in colui che cerca di capire la comunicazione, esse vanno acquisite, pena il *fraintendimento* o l'*incomprensione* di ciò che viene detto».

¹²⁹ DENOZZA 1995, 1 ss., *passim*. Cfr. spec. *ivi*, 37 s.: «si tratta [...] di vedere se per le norme esista un nucleo di informazioni in grado di svolgere una funzione analoga a quella che è svolta, in riferimento al linguaggio comune, dallo stereotipo. Io credo che questo nucleo esista, e che sia costituito dall'insieme delle informazioni possedute dal legislatore al momento dell'emanazione della norma. Il riferimento alle informazioni considerate dal legislatore, ed alla sua intenzione di applicare la norma ad alcuni, e non ad altri, casi, tutti valutati sulla base di queste informazioni, interrompe il giochetto consistente nell'aggiunta di informazioni destabilizzanti alla descrizione, necessariamente incompleta e selettiva, di un qualsiasi caso prospettato. Questo riferimento consente non solo di circoscrivere il contesto rilevante, ma anche di *stabilizzarlo* [...]. La tesi qui prospettata *non* pretende di utilizzare l'intenzione del legislatore come fattore tendenzialmente idoneo a circoscrivere l'*esatto* ambito di applicazione di una norma [...]. In particolare, non esiste alcuna necessità di supporre che gli autori del testo normativo possedessero una chiara percezione degli obiettivi della norma, né di supporre che tali obiettivi fossero coerenti, né che fossero condivisi da tutti i votanti. Basta supporre che esistesse un nucleo comune di informazioni e di valutazioni, tale da consentire l'identificazione di un pur circoscritto numero di casi cui tutti gli autori intendevano che la norma fosse applicabile».

¹³⁰ DENOZZA 1995, 37 s.

¹³¹ Per tale impostazione, cfr. già ASCOLI 1928, 94. Più recentemente, v. PERLINGIERI 1985, 999: «Ordinamento e Vita in continuo, incessante parallelo mutamento postulano un'interpretazione in chiave storico-evolutiva della lettera della legge».

che l'inerzia del legislatore consentisse al giudice di atteggiarsi a *negotiorum gestor* dell'ordinamento. [...] Resta da vedere, però, se sia buon metodo quello che consiste nello svalutare l'importanza del fattore legislativo, rispetto al dato giurisprudenziale, avendo riguardo alla *patologia* dell'ordinamento, che appunto può essere avvertita nei casi limite, che non si prestano a facili e irresponsabili generalizzazioni. Una cosa è dire che la legge non è assolutamente incorruttibile e che anche essa non si sottrae all'usura del tempo, altra cosa è detronizzare la legge generalizzando esperienze assolutamente eccezionali di disfunzione legislativa prolungata attraverso ere differenti. Invece sono molti coloro la cui miopia giunge a tal punto da violentare la legge per sovvenire ai più modesti inconvenienti, quasi che la legge dovesse essere un'opera perfetta, duttile, capace di adattarsi automaticamente ad ogni mutamento di ambiente e di soddisfare ogni esigenza in piena logicità e coerenza. È chiaro che se la legge è astratta e generale e se suo compito è al contempo quello di dare il *certum juris*, nei limiti del possibile, *adducere inconveniens non est solvere argumentum*. Ogni legge, anche la più giusta, deve far pagare un prezzo, se si vuole che la sua rigidità e stabilità gli consentano di distribuire generosamente i suoi benefici. Scuotere l'autorità della legge, violentarla, per integrarla o completarla, per mutilarla o sopprimerla, sia pure nell'intento di eliminare gli inconvenienti che la sua astrattezza e generalità comportano, non può essere il compito del giurista, ma dell'azzecagarbugli. *Dura lex, sed lex* è vecchio principio di saggezza che, come tale, deve rappresentare la direttiva prima per il giurista nello Stato di diritto, che mal sopporta una "rivalità" fra giudice e legislatore»¹³².

3.2.3. Interpretazione del diritto e correttezza giuridica (secondo intermezzo)

Questa prima analisi del dato ordinamentale positivo consente di ritenere acquisiti alcuni dati di primaria importanza per l'indagine che qui ci occupa. Si è infatti mostrato come, oltre alle *regole linguistiche* connaturate al tipo di atto comunicativo (discorso scritto in forma prescrittiva), esistono anche *specifiche norme giuridiche* a disciplinare la significazione degli enunciati legislativi.

¹³² QUADRI 1974 202-203.

Analogamente v. anche MEROLA CHIERCHIA 1978, 137 s.: «quando si sostiene la necessità di accedere a "forme di interpretazione" che adeguino le leggi esistenti alle esigenze storiche e si afferma che negandosi tale possibilità si nega la storicità del diritto e con essa la sua possibilità di attuare la giustizia; e così quando si afferma che la "metodologia dell'interpretazione politica del diritto" consiste nel far prevalere nella scelta dei significati delle norme quelli che meglio si adeguano "agli interessi contingenti o permanenti del sistema o delle classi che in esso detengono il potere politico od economico", ed ancora che il sistema giuridico nelle sue singole norme va interpretato "nello spirito di quella *costituzione materiale* che ne costituisce la norma fondamentale" (suscettibile di variazioni ad opera della legislazione successiva, che, a sua volta, fa parte del sistema) si finisce col voler ricondurre nell'ambito dell'interpretazione giuridica l'apprezzamento di valori che sono in realtà al di fuori del sistema formale; così come avviene quando si vuol dare all'interprete la facoltà di piegare i precetti costituzionali alle contingenze della vita politica, o di determinare il contenuto delle norme in base ad elementi [...] che se possono avere rilevanza dal punto di vista politico, non ne hanno invece alcuna sotto il profilo giuridico; e proprio questo significa, come è stato detto, confondere politica e diritto».

Dall'esame del contenuto di queste ultime (norme giuridiche sull'interpretazione), d'altro canto, appare con evidenza che esse non abbiano voluto prescrivere una metodologia interpretativa *divergente* da quella implicita nelle regole linguistiche, ma che viceversa abbiano inteso *recepirla*, semmai rafforzandola e specificandola in modo coerente con la funzione prescrittiva della comunicazione legislativa, tendente alla univocità del significato e alla riduzione della vaghezza.

Questa fondamentale premessa, prolettica a ogni atto applicativo del diritto, costituita dalle norme sull'interpretazione di cui all'art. 12, primo comma, delle Preleggi, pur in un contesto dove il destinatario principale potrebbe apparire il giudice¹³³ rileva evidentemente – in forza di argomenti sia storici¹³⁴, sia logici¹³⁵ –

¹³³ GORLA 1969, 113, dove si annota come «tutto l'art. 12, secondo la sua lettera, riguarda il giudice e concerne il suo compito di decidere le controversie e del come deciderle, applicando e interpretando la legge (anche nel 1° comma si tratta di “interpretare” la legge per applicarla, sebbene si tratti di interpretare il significato del suo testo, cioè di un “interpretare” diverso da quello considerato nel 2° comma)».

¹³⁴ Cfr. infatti sempre GORLA 1969, 113: «il titolo di questo art. 12 è “Interpretazione della legge”. L'articolo stesso è da tutti (compresi i suoi redattori) considerato come avente questo oggetto, cioè quello delle regole dell'interpretazione concernenti l'interprete in genere, compresi, oltre il giudice, tutti coloro che sono interessati a tenere un comportamento, conforme alla legge».

¹³⁵ Sul rapporto fra norme sull'interpretazione *prima facie* destinate agli organi dell'applicazione (come i giudici) e la possibilità per tutti gli altri soggetti di ricostruire diversamente – in termini di metodologia interpretativa – il contenuto di significato delle disposizioni normative che costituiscono l'ordinamento giuridico oggetto di studio cfr. PINO A. 1996, 267-269. Specialmente si osserva come «se il richiamo alla applicazione dovesse intendersi come limitazione alla sola ipotesi di decisioni di controversie non si avrebbe la attribuzione del senso, con il quale ha avuto luogo la comunicazione del testo legislativo, ma quella di un altro senso, certamente diverso, in quanto delineabile in conseguenza dell'insorgere di una controversia e al solo fine della decisione giudiziale. Si avrebbe una ulteriore duplicazione dell'ordinamento, mediante la formazione di due sistemi semantici diversi: uno relativo al momento fisiologico della applicazione extragiudiziale, attuata da tutta la pluralità di destinatari che decidono la condotta in conformità con il discorso legislativo loro comunicato, l'altro relativo al momento patologico della controversia, per il quale l'enunciato si limiterebbe a prescrivere ai giudici un dato comportamento [...]. I due sistemi semantici darebbero luogo a una insanabile contraddizione. Lo stesso enunciato designerebbe significati diversi, secondo se la attribuzione venga effettuata da un giudice, da un funzionario o dal singolo interessato. Nel primo caso vi sarebbero criteri normativi con i quali si può e si deve considerare attendibile la attribuzione del senso in relazione a una controversia giudiziale subordinatamente o indipendentemente da essa; nel secondo caso mancherebbero criteri normativi e la attribuzione sarebbe pertanto necessariamente diversa, con la conseguenza che il senso dipenderebbe dalla finalità di volta in volta perseguita dall'interprete, se giudicare il comportamento altrui ovvero decidere il proprio. Non vi è alcun argomento né di logica giuridica, né di normativa, sulla base del quale il senso normativo delle disposizioni possa essere condizionato dalla funzione assoluta da coloro che lo attribuiscono e la medesima regola di comportamento possa risultare diversa, secondo la persona che legge il testo dell'enunciato. La diversità dello scopo, che il singolo giurista intende perseguire con la significazione del discorso legislativo è esterna allo stesso e non incide sulle regole semantiche, eguali sia per coloro che si limitano a descrivere l'ordinamento, sia per coloro che intendono osservarlo, farlo osservare o violarlo».

Analogamente anche QUADRI 1974, 239 s.: «è chiaro [...] che le singole disposizioni di legge dovranno essere interpretate (nel senso attuale e lato della espressione) anche dai giuristi e, anzi, da chiunque, nello stesso modo nel quale è tenuto ad interpretarle il giudice per farne applicazione. Non si può infatti prescindere, nell'interpretazione, dalle regole imposte al giudice la cui attività costituisce il momento più importante per la vita del diritto». V. ancora GORLA 1969, 113: «ovviamente qualunque interessato può

per tutti i fruitori del messaggio legislativo.

Saranno anzitutto i destinatari dei precetti legislativi, infatti, che per poterli osservare dovranno dapprima interpretare correttamente i relativi enunciati e poi applicare correttamente le norme così desunte per qualificare i propri possibili comportamenti come giuridicamente vietati, prescritti o permessi.

In null'altro che in quest'ultimo passaggio si risolve – sempre che sia ancora lecito pronunciar parole che, a dispetto della loro luminosa collocazione nella storia delle idee, parrebbero ormai suscitare fremiti di *Fremdschämen* in orde di *demi-savants* – il famigerato “sillogismo” che consente di “sussumere” il concreto “caso della vita” nella astratta “fattispecie normativa”. Cioè a dire, l'operazione logica (sillogismo) che, sulla base del raffronto tra concetto ed esperienza, riconduce (sussume) una certa *condotta umana*, per come essa effettivamente si manifesta nel mondo (caso concreto), nella classe di quei comportamenti “tipizzata” dal legislatore (fattispecie normativa astratta)¹³⁶ e associata a un determinato trattamento giuridico (conseguenza normativa)¹³⁷.

Insomma, come opportunamente segnala Natalino Irti, «senza fattispecie e sillogismo non è concepibile vera e propria applicazione di legge»¹³⁸, e tanto vale sia per il comune cittadino (o per altro destinatario dei precetti legislativi) sia per il giudice, fatto salvo che mentre per il primo il confronto tra norma e realtà sociale potrà essere immediato e diretto, per il secondo sarà necessariamente mediato dalla disciplina probatoria (e dalle altre regole processuali).

Già si annotava l'*aut simul stabunt, aut simul cadent* tra applicazione e interpretazione: l'intera architettura applicativa si regge logicamente – prima ancora che sul corretto accertamento dei fatti (premessa minore) e la stringenza della sussunzione (conclusione) – sulla corretta costruzione della premessa maggiore del sillogismo, vale a dire quella normativa.

Senza un metodo affidabile e oggettivo per ricavare la norma dalla relativa disposizione, invero, il consociato non potrebbe conoscere *ex ante* il criterio giuridico per orientare il proprio comportamento e il giudice sarebbe sprovvisto della base legale preconstituita per valutare *ex post*, come tali, le eventuali violazioni.

Ciò che resta implicito per l'interprete/applicatore “comune”, viene poi reso esplicito dal diritto positivo per il suo più importante applicatore “istituzionale”. Con specifico riferimento al giudice, infatti, non andrebbe mai dimenticato – come purtroppo sovente accade presso interi reggimenti di “esterofili” affetti da fulminante

trarre dall'art. 12 dei canoni o criteri per interpretare la legge (tenendo presente o prevedendo come si comporterà in proposito il giudice); ma ciò soltanto in via indiretta, e non in quanto ciò costituisca l'oggetto diretto dell'art. 12 (stando alla sua lettera)».

¹³⁶ IRTI 2016, 172: «La norma non descrive tutti i fatti, ma soltanto *taluni* fatti, e questi non come fatti concreti e determinati nel tempo e nello spazio. Essa spoglia e semplifica i fatti, astraendone *classi di azioni tipiche*, suscettibili di riconoscersi in un numero indefinito di casi concreti».

¹³⁷ ENGISCH 1968, 78.

¹³⁸ IRTI 2016, 128.

Futterneid – che «se in qualche ordinamento egli è soggetto “anche” alla legge, da noi è soggetto “solo” ad essa (art. 101 cost.)»¹³⁹. Si palesa così non una semplice ed opinabile opzione soggettiva (o addirittura ideologica)¹⁴⁰, bensì un obiettivo imperativo costituzionale¹⁴¹ il modello per cui il suo «decidere si appoggia sul giudicare; non nasce dal nulla, non è puro atto di volontà, ma risultato di un raffronto fra ciò che la legge ha previsto e ciò che è accaduto, tra anticipazione di ieri e realtà di oggi. In codesto raffronto risiede l’applicazione della legge»¹⁴².

A queste condizioni, dunque, non può certo sfuggire la crucialità di un parametro giuridico come quello che l’art. 12 Preleggi offre per un ragionamento interpretativo corretto e verificabile come tale. Esso infatti costituisce – né più, né meno – una *condicio sine qua non* affinché l’applicazione giudiziaria non si trasformi nel suo maligno *Doppelgänger*: quel sistema, sovente ispirato a un «postmodernismo che sa tanto di premoderno»¹⁴³, in cui «la decisione, e soltanto la decisione, viene al centro di un nuovo pensiero giuridico. [Dove] [e]ssa si distacca da applicazione della legge e logica sussuntiva, e si appoggia su criteri costruiti o intuiti dallo stesso giudicante»¹⁴⁴.

Honni soit qui mal y pense?

¹³⁹ LUCIANI 2016, 402. Cfr. anche ivi, 403, la precisazione per cui «a) per soggezione si intende — e non può che intendersi — un vincolo giuridico; b) il vincolo giuridico promana esclusivamente da una norma e non può, in tesi, promanare da quello che costituisce un mero enunciato (quale l’art. 101, appunto, in quanto “disposizione”); c) la norma, tuttavia, sempre in tesi, altro non è che l’interpretazione della disposizione, e dunque della legge cui si dovrebbe essere soggetti; d) conseguentemente, per il giudice il vincolo ex art. 101 non esiste prima del suo libero riconoscimento; e) il giudice, a questo punto, può essere soggetto passivo esclusivamente di autotbligazione; unico, in questo, fra tutti i consociati, destinati invece, in forza della loro appartenenza alla comunità politica, all’eterotbligazione. Come si vede, la dottrina qui discussa sembra inserire un cuneo distruttivo nel cuore medesimo dello Stato di diritto».

V. anche MEROLA CHIERCHIA 1978, 134 s., nt. 126: «l’arbitraria assunzione da parte del giudice di funzioni che istituzionalmente sono affidate ad altri organi dello Stato, concreta di per sé una inammissibile forma di insubordinazione alla legge, capace di alterare l’equilibrio del sistema, sia nei rapporti tra i vari organi dello Stato, sia, più in generale, nei rapporti tra lo Stato e i cittadini. Nessuno vuole negare che in un sistema tutt’affatto diverso, che non sia ispirato al criterio della separazione tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, in un sistema che assuma la giurisprudenza tra le fonti del diritto, potrà certo essere consentito al giudice di partecipare al processo di “creazione-attuazione” del diritto, ma nel nostro ordinamento, finché vigono l’art. 101 Cost. e le regole sull’interpretazione che, come si è detto, hanno anch’esse carattere costituzionale, non può aversi produzione di norme giuridiche ad opera del giudice: questi non crea diritto, ma interpreta ed applica le norme che vengono emanate dagli organi investiti appunto della funzione legislativa».

¹⁴⁰ Così invece fin dal titolo, in prospettiva storico-filosofica più che da quella del diritto positivo, GALLO 2014.

¹⁴¹ Cfr. ora sul punto VERDE 2012, 184: «la Costituzione in tanto ha pensato alla magistratura come a un “potere” in quanto ha dato per presupposto che si tratta di un potere “neutro”, non avendo essa poteri e responsabilità politiche o di governo». V. anche DI GIOVINE 2010, 31 ss.; nonché LUCIANI 2012, 3823 ss.

¹⁴² IRTI 2016, VII.

¹⁴³ LUCIANI 2016, 398.

¹⁴⁴ IRTI 2016, 9.

3.2.4. *Preleggi e Costituzione*

Questo schema (e la connessa funzione) apparentemente lineare realizzato con i criterî interpretativi dell'art. 12 delle Preleggi è stato, com'è noto, più volte e in molti modi revocato in dubbio.

Mettendo da parte le critiche più scopertamente politico-ideologiche¹⁴⁵, che in questa sede interessano solo marginalmente¹⁴⁶, l'argomento principale avanzato per "neutralizzare" i precetti legali "autologicamente" rivolti all'interpretazione della legge è stato senza dubbio quello del loro (presunto) contrasto coi precetti della Costituzione.

In tal senso si era espresso Livio Paladin, osservando come «il valore dei canoni interpretativi che l'art. 12 ha dettato (o riaffermato, sulla scorta di antichi modelli, risalenti al Codice albertino del 1837) è stato ed è tuttora, specialmente in vista della Carta costituzionale repubblicana, assai contestato»¹⁴⁷, poiché

«nella logica delle preleggi l'interpretazione (o l'integrazione) sistematica assume o dovrebbe assumere, dunque, il mero ruolo di un estremo rimedio, inutilizzabile là dove non sussistano lacune, da colmare per mezzo dei "principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato", dopo aver fatto vanamente ricorso alla stessa analogia. *Ma quella logica è stata completamente ribaltata dalla Costituzione repubblicana.* La necessità di tener conto dei sopravvenuti principi costituzionali (e dei precetti costituzionali in genere) è valsa a rilanciare in termini definitivi il momento sistematico; ed ha comportato, più precisamente, che la sistemazione vada perseguita pur quando non vi siano vuoti normativi da riempire, usando dei principi generali»¹⁴⁸.

Non diversamente si esprime un fine civilista da sempre attento alle interazioni del diritto comune con quello costituzionale come Pietro Perlingieri, osservando che

«le disposizioni sull'interpretazione delle leggi, contenute negli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., non hanno, né possono avere, una rilevanza costituzionale; né possono essere invocate, allo stesso modo ad esempio dell'interpretazione letterale, come un impedimento all'interpretazione secondo Costituzione. Diversamente la loro illegittimità costituzionale sarebbe manifesta. Né si può prospettare la loro utilizzazione in sede di legge ordinaria al fine di escludere che la normativa da applicare al caso concreto possa essere individuata senza far ricorso ai principi costituzionali. V'è dunque incompatibilità tra i canoni tradizionali di interpretazione e

¹⁴⁵ V. per tutte quella espressa, certo autorevolmente ma con chiara vocazione "valutativa", da GROSSI 1997, 261 ss., ove si qualifica l'articolo in questione come «sciaguratamente vigente», giacché «norma fascista intatta nel nostro ordinamento».

¹⁴⁶ Atteso – a tacer d'altro – il loro contrasto con l'ideale della avalutatività, il cui rilievo per un'analisi giuridica che voglia dirsi corretta è già stato esaminato nella prima parte di questo studio.

¹⁴⁷ PALADIN 1993, 24.

¹⁴⁸ PALADIN 1993, 28 s. (corsivo mio).

l'argomentare costituzionale, dove a prevalere sono la ragionevolezza sulla razionalità, i valori sulla logica, i principi di sistema sulla lettera delle singole disposizioni. Gli artt. 12 ss. disp. prel. c.c. sono inadeguati ad interpretare non soltanto la normativa costituzionale ma anche, e inevitabilmente, qualsiasi normativa»¹⁴⁹.

Nonostante l'indiscussa autorevolezza degli Autori ora citati, la relativa argomentazione per più aspetti non persuade.

Essa, infatti, parrebbe in estrema sintesi *postulare* come un dato scientificamente e giuridicamente ormai acquisito proprio quel che viceversa dovrebbe *dimostrare*, vale a dire una molto specifica modalità di “costituzionalizzazione” dell'ordinamento¹⁵⁰ che parrebbe a sua volta non soltanto *inderivabile* dal diritto positivo (costituzionale e legislativo), ma con esso addirittura *contrastante*.

Tralasciando il delicato problema dell'applicazione diretta delle norme costituzionali ai rapporti interprivati¹⁵¹, è proprio l'utilizzo dell'interpretazione “costituzionalmente conforme” degli enunciati legislativi¹⁵² in chiave *alternativa* ai e/o *sostitutiva* dei criteri di significazione espressi dall'art. 12 delle Preleggi a non convincere.

Ciò per due ordini di ragioni, uno “negativo” e uno “positivo”.

In negativo, anzitutto, non esiste una singola disposizione, all'interno della Carta costituzionale, che in modo espresso e diretto contrasti con quanto disposto dall'art. 12 (comma 1) delle Preleggi, per la banale ragione che la Costituzione, molto semplicemente, non prescrive alcunché sull'interpretazione della legge e degli altri documenti normativi¹⁵³.

Tantomeno il contrasto sembrerebbe potersi generare in modo indiretto o implicito, giacché – *in positivo* – esistono invece numerosissime norme che danno

¹⁴⁹ PERLINGIERI 2006, 54.

¹⁵⁰ GUASTINI 1998, 185-206.

¹⁵¹ Sul quale cfr. ora ALPA 2017.

¹⁵² Sul nesso tra interpretazione costituzionalmente conforme della normativa ordinaria e la “costituzionalizzazione” dell'ordinamento cfr. spec. GUASTINI 2011, 358 ss.

¹⁵³ Per dirla con Mauro Barberis, insomma, «l'art. 12 non confligge con la Costituzione perché questa non detta norme sulla propria interpretazione, sicché l'art. 12 potrebbe applicarsi ad essa, per dir così, *ratione materiae*». (BARBERIS 2013, 18).

Secondo questa logica, pertanto, si potrebbe anche parlare di una “gerarchia strutturale” tra norme di legge e norme costituzionali. Cfr. in argomento PIZZORUSSO 1989, 12 s., dove si osserva come ai fini della determinazione del rango delle norme sull'interpretazione l'unica gerarchia a venire in considerazione sarebbe «quella che si fonda sul carattere strumentale delle norme sulla produzione giuridica rispetto alle norme prodotte (ed alle norme sulla produzione giuridica medesima), e questa seconda gerarchia non coincide necessariamente con la prima [quella c.d. formale delle fonti, n.d.a.], come può facilmente dedursi dalla circostanza che norme sulla produzione giuridica trovano spesso collocazione in leggi ordinarie – a cominciare dai codici – o nei regolamenti parlamentari o di altri organi costituzionali, mentre la costituzione contiene per lo più soltanto i principi fondamentali cui si ispira il sistema delle fonti del diritto operante nel paese di cui trattasi».

per presupposto proprio il modello di correttezza e tendenziale univocità nell'interpretazione prefigurato, appunto, dall'art. 12 delle Preleggi¹⁵⁴.

L'idea "formalista" e "cognitivista" in forza della quale l'interpretazione del diritto può e deve essere (per lo meno tendenzialmente) un atto di conoscenza e non semplicemente una scelta *à la carte* all'interno di un *menù* più o meno ampio di significati, insomma, non parrebbe affatto quell'ingenua e un po' patetica *historiette* cui molti zeloti vorrebbero ridurla. Essa infatti risulta «inscritta, incorporata, in molte istituzioni dello stato moderno: in particolare, nella separazione dei poteri, come pure in tutti i controlli di legittimità sugli atti dei pubblici poteri (ivi incluso il controllo di legittimità costituzionale sulle leggi)»¹⁵⁵.

Se dunque con riferimento all'interpretazione costituzionalmente conforme e al suo rapporto con le Preleggi si vuol rimanere all'interno dei binari tracciati dal diritto positivo e non indulgere a qualche sua "metanarrazione apologetica" *ex post facto* o direttamente ad una teodicea della giurisprudenza anche se (*credo quia absurdum?*) palesemente contrastante con gli intenti dei Costituenti¹⁵⁶, sembrerebbe ineludibile concordare sul punto con Massimo Luciani, quando osserva che

«[r]icorrere all'interpretazione conforme [...] non autorizza affatto a decampare dal testo, ma consente semplicemente di optare, fra le varie alternative aperte dal testo, per quella capace di non comportare la conseguenza dell'illegittimità»¹⁵⁷.

In altre parole, la "tecnica" della (daccapo: *corretta*) interpretazione costituzionalmente conforme (se si vuol a sua volta svolgere in modo... conforme al diritto!) non soltanto *non si oppone*, ma *presuppone* che, nell'interpretare la legge, si osservino i criterî interpretativi dettati dall'art. 12 delle Preleggi e che solo nei limiti del perimetro interpretativo da essi segnato si possa – nei casi di reale polisemia o nelle aree di vaghezza semantica – "prediligere" il risultato compatibile col dato costituzionale al posto di quello con esso contrastante.

Le stesse ragioni ora succintamente esposte valgono a impostare correttamente l'altro "senso" del rapporto tra Preleggi e Costituzione, vale a dire la problematica della possibile applicazione dei criterî interpretativi previsti dalle prime (Preleggi) per i procedimenti di corretta significazione della seconda (Costituzione).

Com'è noto, torrenti di inchiostro sono scorsi per provare a dimostrare come l'interpretazione costituzionale sia «qualche cosa di assolutamente speciale e non confondibile con le interpretazioni delle altre norme di legge»¹⁵⁸ e dunque "per sua

¹⁵⁴ Mi sono soffermato su questo aspetto in VIGNUDELLI 2012, *passim*, ma spec. 546 ss.

¹⁵⁵ GUASTINI 2006, 749.

¹⁵⁶ Sul punto cfr. ora FIORAVANTI 2016, 14.

¹⁵⁷ LUCIANI 2016, 451, con argomenti poi ripresi e sviluppati a 471 ss.

¹⁵⁸ Così BALDASSARRE 2001, 215.

natura” segua itinerari differenti rispetto a quelli indicati dagli eventuali criteri normativi previsti per queste ultime¹⁵⁹.

In altra sede ho sostenuto, credo con dovizia di argomenti, come – per lo meno se si parla di interpretazione (in senso stretto) del *testo* costituzionale – diversi potranno essere semmai gli *esiti*, non certo i *metodi* della corretta significazione di un insieme di enunciati prescrittivi¹⁶⁰.

La bizzarria della tesi “segregazionista”, secondo cui l’interpretazione costituzionale godrebbe di uno statuto metodologico differenziato rispetto a quella “ordinaria”, dovrebbe peraltro emergere ora con evidenza se si considera – come più volte ribadito in queste pagine – che i criteri interpretativi *giuridicamente* previsti dalle Preleggi altro non fanno se non ribadire, specificandole, le regole *linguistiche* derivanti dalla funzione e dalla struttura stesse del discorso normativo, cui certamente va ascritto anche quello del Legislatore costituente.

In altri termini, i canoni interpretativi delle Preleggi, se anche si ritenessero inapplicabili alla significazione del testo costituzionale come criteri *giuridico-normativi*, dovrebbero comunque ritenersi vincolanti dal punto di vista *metodologico-linguistico*.

È ben vero – come si vedeva analizzando il possibile rapporto tra regole linguistiche e norme giuridiche sull’interpretazione – che sarebbe stato possibile per il Costituente esplicitare un codice particolare, derogatorio rispetto a quello usualmente connesso ai processi di significazione degli enunciati legislativi “comuni”.

Come pure si è detto, tuttavia, nella Costituzione sono del tutto assenti norme espressamente dedicate all’interpretazione, tanto degli enunciati legislativi in generale quanto dei propri enunciati.

Proprio la rinuncia, da parte del Costituente, ad esercitare il “privilegio” dell’emittente linguistico d’esplicitare un proprio particolare canone interpretativo “divergente” dai canoni interpretativi validi per la corretta significazione della legge ordinaria, del resto, si palesa come l’argomento più formidabile per ritenere implicitamente accolti i principî delle Preleggi anche per quella costituzionale.

Da una parte, infatti, i Costituenti non potevano ignorarli, se è vero che da sempre le norme in tema di interpretazione sono state ritenute di natura “sostanzialmente costituzionale”¹⁶¹ o comunque appartenenti alla “materia costituzionale”¹⁶² e dall’altra

¹⁵⁹ Pur senza pretesa di esaustività, alla presunta “specialità” dell’interpretazione costituzionale e sulle sue cause ho dedicato l’intero terzo capitolo di VIGNUDELLI 2011. Ulteriori riferimenti nella più recente letteratura in GUARNIER 2014, 8 ss., nonché LANEVE 2014, III ss.

¹⁶⁰ Cfr. VIGNUDELLI 2011, *passim*, ma part. 481-487.

¹⁶¹ Cfr. puntualmente SORRENTINO 2007, 22 s.

¹⁶² Utile sintesi di queste posizioni in NISTICÒ 2015, 96 ss.

Più suggestiva argomentazione, connessa con (ma non implicata da) quanto indicato nel testo, è quella secondo cui, siccome le Preleggi non avrebbero potuto non essere considerate dal Costituente altro che “leggi costituzionali”, ai sensi della XVI disposizione transitoria e finale della Costituzione la loro

essi li avevano pacificamente eletti a presupposto (implicito, ma ineludibile) di una nutrita serie di norme costituzionali espresse, ivi incluse – come si vedeva – quelle relative al giudizio di *legittimità* costituzionale (art. 134 Cost.) quale attività diversa dalla revisione o dalla integrazione della Costituzione (art. 138 Cost.).

Chi sostiene il sovvertimento da parte *della Costituzione* – e non di qualche successiva “rivoluzione clandestina” perpetrata alle sue spalle¹⁶³ – della logica interpretativa delle Preleggi dovrebbe confrontarsi seriamente con *questi* dati di realtà giuridica prima di *joué a l'Important* vagheggiando d'intrinseche funzioni o prestazioni “integrative” del diritto costituzionale¹⁶⁴. Forse allora si renderebbe più facilmente conto che queste ultime – nel loro inestricabile intrico di incastellature (logiche?) e superfetazioni improprie – *si reggono già su* (e dunque, circolarmente, *presumono* operante) quel metodo interpretativo della Costituzione la cui correttezza e necessità dovrebbero viceversa solidamente *fondare*: una perfetta (e neanche troppo occulta) *petitio principii*.

Cui prodest?

4. *L'interpretazione costituzionale e la sua correttezza*

Se quanto è stato esposto finora ha senso, anche la questione dell'interpretazione costituzionale e – in particolare, per quel che qui più interessa – dei processi interpretativi prolettici al giudizio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale, si configura come semplice “corollario” di ciò che precede.

L'interpretazione (*i.e.*, la *significazione*) in senso stretto della Carta costituzionale, infatti, se vuol essere “corretta” non potrà che seguire *tutte* le regole sull'interpretazione, linguistiche e giuridiche, il cui contenuto è stato ampiamente esaminato nelle pagine antecedenti.

Né la situazione parrebbe mutare in modo apprezzabile per quel che concerne l'*applicazione* delle norme costituzionali così desunte dal testo per risolvere le questioni di legittimità costituzionale. È vero infatti che, a differenza di un “normale” atto di applicazione giuridica, laddove si mettono a confronto norme da una parte e condotte umane dall'altra, il giudizio di legittimità costituzionale è solito essere qualificato come un confronto tra (sole) norme. È altrettanto vero, tuttavia, che anche l'attività di produzione normativa può essere intesa come condotta (umana collettiva), e dunque la norma legislativa “oggetto” ben potrà essere intesa – *mutatis mutandis* – come “fatto” da ascrivere (o meno) alla classe di

mancata abrogazione avrebbe costituito un'implicita *convalida* del loro contenuto anche sotto il profilo formale. Per riferimenti cfr. MEROLA CHIERCHIA 1978, 185 s., nonché REGASTO 1997, 49.

¹⁶³ Per riprendere il titolo di una fortunata opera di RÜTHERS 2014.

¹⁶⁴ Per una puntuale critica di queste diffuse impostazioni cfr. VIGNUDELLI 2011, 916 ss.

quelli disciplinati dalla norma costituzionale “parametro”.

Nulla di particolarmente originale, oserei dire. Non a caso, invero, ancora di recente è stato ribadito da Natalino Irti come

«anche la *costituzione è una legge*; anch’essa appartiene al diritto positivo, ed è fatta da uomini per altri uomini, e può tramontare e cadere nel nulla. La volontà umana come l’ha *istituita* così è in grado di *destituirla*. Il controllo costituzionale è, a ben vedere, *controllo di validità*, giudizio circa l’osservanza di limiti e vincoli, che *una legge detta ad altra legge*: ambedue leggi, rientranti nella cerchia del diritto positivo di uno Stato; ambedue, riposanti sulla “credenza” dei destinatari»¹⁶⁵.

In questa chiave, la fin troppo celebrata “indeterminatezza” della Carta costituzionale verrà dunque semplicemente accertata dalla (corretta) interpretazione, con esiti applicativi differenti – ma pur sempre circoscritti e prevedibili, anche e soprattutto in termini di “discrezionalità” – a seconda che si palesi nella forma (invero assai sporadica) dell’ambiguità¹⁶⁶, o in quelle (molto più diffuse) della vaghezza¹⁶⁷, della valutatività¹⁶⁸ e (soprattutto) della genericità¹⁶⁹ dei relativi enunciati.

Rebus sic stantibus, è financo intuitivo concedere che in alcune ipotesi, specie in quelle riconducibili all’archetipo delle clausole generali¹⁷⁰, ci potranno essere dei disaccordi non soltanto “profondi” ma anche sinceri e irrisolvibili circa l’interpretazione corretta di questo o di quell’enunciato¹⁷¹. Parrebbe altrettanto intuitivo, tuttavia, dubitare che questo possa automaticamente condurre a una sorta d’intrinseco “prospettivismo” dell’interprete, che potrebbe aver del mondo costituzionale un punto di vista al tempo stesso diverso ogni momento ed impermeabile ad ogni istanza di controllo.

Eppure, come del resto è ben noto a chiunque anche solo “bazzichi” il relativo ambiente, da lungo tempo, la giurisprudenza costituzionale e gran parte della dottrina che su di essa ha finito per modellare le proprie analisi parrebbero avviate proprio su questa seconda via¹⁷².

Dando per scontato che il diritto costituzionale non si potesse risolvere “soltanto” nelle prescrizioni correttamente evincibili, col relativo margine di precisione e completezza, dal testo della Costituzione, ma dovesse viceversa assolvere a variegata

¹⁶⁵ IRTI 2016, 94.

¹⁶⁶ Per una prima ricognizione sul concetto cfr. GUASTINI 1993, 351.

¹⁶⁷ Cfr. LUZZATI 1990.

¹⁶⁸ Cfr. sul punto BETTI 1949, 56; SCARPELLI 1961, 57; il discorso è stato ripreso e ben sviluppato in sede giusfilosofica da VELLUZZI 2010, *passim*.

¹⁶⁹ LUZZATI 2012.

¹⁷⁰ Cfr. PEDRINI 2014a; nonché 2015b, 1-41.

¹⁷¹ Il riferimento è qui a VILLA 2016.

¹⁷² Per un ampio inventario, nel frattempo ulteriormente ampliatosi, cfr. BARTOLE 2004.

funzioni “integrative”¹⁷³ (e generatrici di “unità”¹⁷⁴ in una società “pluralistica” altrimenti dilaniata da conflitti socio-culturali¹⁷⁵) tramite la tutela e la sempre più ampia protezione dei diritti fondamentali¹⁷⁶, si è così per un verso patrocinata una particolare forma di “ermeneutica assiologica”¹⁷⁷ degli enunciati costituzionali, e per altro verso si sono ampliati in modo corrispondente le competenze e gli strumenti processuali dell’organo di giustizia costituzionale, fino in certi casi a (s)travolgerne l’assetto giuridico originariamente concepito dal diritto positivo¹⁷⁸.

L’effetto complessivo di tali tendenze, per dirla con Agostino Carrino, è che

«[s]i dà sempre più [...] a livello dell’interpretazione giuridica della costituzione vigente (ma anche l’aggettivo è oramai incerto), una metodologia che si autocostruisce su premesse valoriali del tutto sottratte ad ogni preventiva verifica razionale»¹⁷⁹.

Quid juris?

L’argomento, va da sé, è così ampio che per esaurirlo non sono bastate più di mille pagine di una precedente, corposa monografia, sicché sperare di poterlo trattare in maniera esaustiva in questa sede sarebbe del tutto velleitario. Del resto, proprio in quanto del tema mi sono già occupato a più riprese, in questa sede potrò giovarmi dei risultati ottenuti in precedenza, sintetizzando le conclusioni più ampiamente argomentate altrove¹⁸⁰ e declinandole sullo specifico piano d’analisi della correttezza.

Ebbene, ai ricorrenti tentativi di ricavare il “ruolo” della Corte costituzionale e della sua giurisdizione dai semplici atteggiamenti “di fatto” assunti dalla Corte stessa nella sua concreta prassi, spesso frettolosamente imputati a invincibili “nature” o a intrinseche “necessità” in realtà meramente presunte¹⁸¹, deve viceversa essere opposto che il Giudice delle leggi – se vuole – può conformare la

¹⁷³ Su questo “presupposto”, proprio in particolare di molte teorie o dottrine neocostituzionalistiche, v. VIGNUDELLI 2011, 916 ss.

¹⁷⁴ Cfr. LUCIANI 1991, 170 ss.

¹⁷⁵ Alla critica del multiforme “argomento pluralistico” è dedicato VIGNUDELLI 2011, cap. 3 (ripreso poi in VIGNUDELLI 2014b, 1054 ss.). Sul concetto di “pluralismo” in ambito giuridico e sulla sua ambiguità cfr. recentemente anche PEDRINI 2014c, 197 ss.

¹⁷⁶ Fino a giungere alla “teologia dei diritti” di cui parla CARRINO 2015a, 25 ss. Il nesso tra interpretazione e diritti soggettivi nella “parabola neocostituzionalistica” è al centro, fin dal titolo, della accurata ricostruzione critica di PINO G. 2010, *passim*, ma spec. 115 ss.

¹⁷⁷ V. per tutti MODUGNO 2015, 1 ss.; ma cfr. anche la posizione più sfumata (forse la più complessa sinora esposta sul tema) di BALDASSARRE 2012, 3 ss. Circostanziate critiche in VIGNUDELLI 2013c, 71 ss.

¹⁷⁸ Cfr. VIGNUDELLI 1988, *passim*, e 2016b, 85 ss.

Che tale processo di “giurisdizionalizzazione” dell’attività si sia svolto «non poche volte determinando il superamento dei confini che la Costituzione del 1948 ha posto a garanzia della separazione dei poteri» è riconosciuto anche da BARBERA 2015, 169.

¹⁷⁹ CARRINO 2015b, 236.

¹⁸⁰ Oltre a VIGNUDELLI 2011, *passim*, cfr. già VIGNUDELLI 1988 e 2006, 657 ss.; nonché più recentemente 2013c; 2016b.

¹⁸¹ Cfr. sul punto le sempre attuali considerazioni di Emanuele Severino, espresse in PEDRINI 2013, 151 ss.

propria attività ad un modello (oggettivo) di correttezza. Ciò al modico “prezzo” d’osservare l’insieme di tutte quelle norme giuridiche (costituzionali e legislative) che, giacché costituiscono il presupposto giuridico della sua *esistenza*, rappresentano pure i limiti logicamente invalicabili di ogni sua *competenza*.

Tra tali norme giuridiche spicca anzitutto l’art. 134 della Costituzione, il quale, com’è noto, sancisce per la Corte il ruolo di giudice di “legittimità costituzionale”, espressione logicamente e storicamente adottata in manifesta contrapposizione al giudizio di “merito politico”¹⁸².

Una disposizione successivamente attuata e meglio precisata – in forza del mandato costituzionale di cui all’art. 137 Cost., ai sensi del quale «una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte», (primo comma) e «con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte» (secondo comma) – dal tanto famigerato art. 28 della l. 87 del 1953.

Il suddetto articolo, si sa, prevede come «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento» e nonostante il fuoco incrociato di critiche al quale è stato sottoposto fin dalla sua nascita¹⁸³ la sua utilità in termini di meta-norma sull’interpretazione e l’applicazione costituzionale continua ad apparirmi limpida come il suono di un fischiotto.

Come ho già avuto occasione di osservare, invero, l’articolo in esame,

«se inteso a modo – vale a dire, a patto di non sottoporlo a fin troppo diffuse attività di “sterilizzazione semantica” [...frutto di anarchismo epistemologico?], e consentendogli piuttosto di mantenere un senso prescrittivo in linea col significato delle parole (nella loro reciproca connessione e nel loro contesto di enunciazione) – parrebbe rivolgere alla Corte costituzionale il precetto (ed insieme il limite d’ammissibilità giuridica al suo stesso controllo sull’attività legislativa) di non sovrapporre le proprie valutazioni discrezionali (d’opportunità) a quelle precedentemente effettuate dal Legislatore, e di limitarsi piuttosto ad un controllo di legittimità (giuridica, e non politica), sanzionando pertanto – diremo in prima battuta – solo le violazioni della Costituzione certe e dimostrabili (e non invece pure quelle “indiziarie”, nel senso di semplicemente argomentabili come verosimili o meramente possibili)»¹⁸⁴.

¹⁸² Cfr. sul punto le osservazioni di La Pira e Tosato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea costituente del 28 novembre 1947.

¹⁸³ Cfr., tra le tante, GUARINO 1951, 356 ss. spec. 381 s.; MORTATI 1969, 224 (laddove ne evidenziò il «carattere equivoco e contraddittorio»); MODUGNO 1973, 1031 ss.

¹⁸⁴ VIGNUDELLI 2011, 1020.

Il concetto di “discrezionalità”, insomma, sembra da intendere nel secondo dei significati prospettati da PIZZORUSSO 1988, 73, e cioè con riguardo all’attività legislativa insuscettibile di essere verificata sotto il profilo della sua conformità ai precetti costituzionali in quanto effettuata *praeter constitutionem*.

Le conseguenze di questa direttiva sulla tematica della correttezza nell'interpretazione e nell'applicazione costituzionale dovrebbero ora risultare non meno che evidenti, mettendo definitivamente fuori gioco quell'"incommensurabilità principale" sussistente tra la scienza e ciò che di soltanto "narrativo" e non falsificabile (re)sta fuori di essa.

Alla luce delle norme ora esaminate, infatti, l'interpretazione *corretta* della Carta costituzionale sarà quella (e *soltanto* quella) che *accerta* il contenuto semantico prescrittivo della prima per quello che è, senza tuttavia poterlo in alcun modo *modificare*, giacché tale modifica – peraltro già costituzionalmente inibita, con riferimento alla norma-parametro, dal disposto dell'art. 138¹⁸⁵ – implicherebbe poi inevitabilmente, quanto al giudizio sulla norma-oggetto, una valutazione di natura politica incidente sulla discrezionalità ("strutturale" o anche solo "epistemica", per riprendere un'opportuna precisazione di Robert Alexy)¹⁸⁶ costituzionalmente riservata al legislatore.

È una distinzione chiave, icasticamente raffigurata anche da Bernd Rüthers quando contrappone l'*interpretazione* (*Auslegung*) all'*inoculazione* (*Einlegung*): la prima trae fuori *dal* (*aus*) testo quel che già prima vi giace dentro, la seconda viceversa mette dentro *nel* (*ein*) testo quel che prima in esso non c'era¹⁸⁷.

Un concetto apparentemente molto semplice anche perché consente di distinguere – per dirla con Vittorio Angiolini – tra "costituente" e "costituito"¹⁸⁸, ma al tempo stesso e forse proprio per questo assai disturbante e certamente in grado di generare una rivelatrice *Erklärungsnot* nei suoi molti detrattori. Ne offre un esempio il ragionamento vagamente "sofistico" dell'amico Agostino Carrino, quando osserva che «[i]l problema è che per non mettere nulla nel testo [...] occorre sapere quello che non si vuole mettere perché si capisce che non c'è»¹⁸⁹.

Retoricamente, è come sempre *une fleur à la boutonnière*, soprattutto una volta che si elevi il *I can resist anything except temptation* di Wilde da brillante aforisma a inflessibile legge di natura del giurista. Dal punto di vista (tauto)logico, tuttavia, si tratta soltanto di affermare che per (non) aggiungere una nota estranea all'altrui spartito bisogna prima averla desiderata, e dunque aver capito che ancora non vi compare. Non esattamente un'impresa titanica – verrebbe da dire –,

¹⁸⁵ Cfr. infatti GUASTINI 2004, 284: «la costituzione è emendabile: la revisione costituzionale serve appunto ad adattare il testo normativo alle mutate circostanze. Ma, appunto, la revisione costituzionale è competenza esclusiva di certi organi che operino in accordo con certe procedure. Perché mai, nell'inerzia del legislatore costituzionale, il rinnovamento della costituzione dovrebbe compiersi in via interpretativa, ad opera di privati cittadini (quali sono i giuristi) e/o di organi comunque non competenti ad emendare la costituzione (quali sono i giudici costituzionali)?».

¹⁸⁶ Sulla quale v. ALEXY 1994, 607 ss. Sul punto cfr. anche, sinteticamente, PEDRINI 2014b, 157 ss.

¹⁸⁷ Cfr. RÜTHERS 2014, *passim*.

¹⁸⁸ Cfr. ANGIOLINI 1995.

¹⁸⁹ CARRINO 2015b, 242.

e se per caso, a dispetto delle apparenze, si volesse suggerire una sorta d'intrinseca incapacità gnoseologica (o morale?)¹⁹⁰ dell'interprete in toga, la *probatio diabolica* incomberrebbe certo sull'attore e non sul convenuto, a meno di non voler praticare un diritto da *arnaqueurs*.

Tanto precisato, l'art. 28 della l. 87 del 1953 non soltanto impone di qualificare come scorretta quell'interpretazione che crei nuove norme di rango costituzionale "abrogando" le disposizioni costituzionali in vigore o inserendo ulteriori disposizioni, ma neppure consente di ritenere corretta quella – assai più frequente – attività solo *apparentemente* interpretativa volta a rendere più specifiche le innumerevoli norme generiche presenti in Costituzione.

Anche qui, si tratta più che altro di ribadire quel che altri hanno già ampiamente chiarito¹⁹¹. Il tratto caratteristico delle disposizioni costituzionali generiche è il carente grado di dettaglio del precetto in esse contenuto e conseguentemente l'idoneità ad essere eseguite, (anche) nel corso del tempo, in *molteplici* modalità tra loro *equivalenti*. Ergo, dal punto di vista tecnico, la derivazione di un precetto specifico ("vai a Parigi") da un precetto generico ("vai a nord partendo da Roma") sarà sempre logicamente fallace e non costituirà mai soltanto un atto di conoscenza (del voluto altrui), ma invariabilmente anche un atto di volontà (propria).

Per dirla con Claudio Luzzati, insomma, «la genericità [...] si risolve nella circostanza che "tutto va bene" entro un certo ambito di scelta»¹⁹². Ma se tutto va (costituzionalmente) bene in termini di *contenuto* della scelta, non tutto va (costituzionalmente) bene in termini di *soggetto* che l'effettua. E, in questo caso, l'*actio finium regundorum* tra Legislatore e Corte costituzionale è effettuata dallo stesso diritto positivo, sul piano costituzionale *ex art. 138* e sul piano legislativo *ex art. 28 della l. 87 del 1953*. Entrambe queste disposizioni, una volta che si sia dimostrato come la concretizzazione degli enunciati costituzionali generici (quali sono tutti quelli "programmatici" o "di principio") costituisca un'attività non già *stricto sensu* interpretativa, ma integrativa e/o attuativa della Costituzione, e dunque per sua natura di tipo politico-discrezionale, semplicemente la vietano alla Corte.

Il risultato, ai fini che qui ci occupano, è che se le norme costituzionali generiche, ricostruite per il tramite della corretta interpretazione dei relativi enunciati, non potranno essere applicate "per quello che sono", vale a dire col tasso di genericità che esprimono, allora la Corte non potrà trarne come conseguenza giuridicamente corretta l'illegittimità costituzionale della norma legislativa sottoposta a giudizio.

¹⁹⁰ Come parrebbe forse suggerire sempre CARRINO 2015b, 242, quando annota come «[i]l punto è che quasi nessuno più si ferma all'interpretazione "onesta" del testo, quella che il Nostro [Vignudelli, *n.d.a.*] chiama "epistemica", perché la volontà va oltre, guarda oltre, sicché alla fine si contrappongono più decisioni politiche e più decisioni morali, nessuna delle quali naturalmente è "vera"».

¹⁹¹ Cfr. per tutti LUZZATI 2012.

¹⁹² LUZZATI 2012, 83.

Ciò peraltro non significa affatto che la Corte non potrà *in alcun modo* svolgere un sindacato di legittimità costituzionale sulla base delle norme costituzionali generiche, le quali pur sempre esprimono un precetto (nel nostro esempio: “vai a nord partendo da Roma”) che, per quanto indeterminato e dunque osservabile in molti modi (andando indifferentemente a Parigi o a Londra), ben può essere indiscutibilmente *violato* dal legislatore (che decida di dirigersi a Luxor o Timbuctù).

Vorrà soltanto dire, come già a suo tempo osservato da Livio Paladin, che

«nella misura in cui s’accentui l’imprecisione dei concetti costituzionali, ovvero la storica mutevolezza delle direttive assegnate dalla legge, diminuisce corrispondentemente [...] la potestà di sindacato della Corte. Nelle materie per cui la costituzione disponga in termini fluidi e sommari, ed espressamente od implicitamente rimandi alla legge ordinaria la correlativa disciplina, non è corretto negare che la carta stessa riconosca al legislatore una certa incontrollabile competenza ad optare tra varie soluzioni, del pari ammissibili; sicché la precedente affermazione, che pure in questa sede si possano dare questioni di costituzionalità, non implica minimamente che spetti alla Corte integrare o riempire siffatti spazi liberi, ma semplicemente esprime l’esigenza che s’abbia comunque controllo – per vasti od elastici che siano – sull’osservanza dei “limiti esterni ed estremi” delle clausole in esame. Ed è soprattutto in quest’ultima ragione restrittiva, che si coglie l’essenza dell’amplissima definizione data alla figura della legittimità costituzionale»¹⁹³.

Né del resto si pone per la Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi, il problema del divieto di *non liquet*, che in assenza di una disposizione specifica obbliga i giudici comuni a ricorrere, in chiave integrativa, alla *analogia legis* o *juris* ai sensi del secondo comma dell’art. 12 delle Preleggi. Così come è lo stesso diritto positivo a *prescrivere* l’integrazione dell’ordinamento al livello della legislazione ordinaria, sempre il diritto positivo viceversa la *vieta* al livello di quella costituzionale, vincolando l’interprete a una meta-norma per la soluzione dei casi “dubbi” di legittimità costituzionale.

La corretta interpretazione ed applicazione, da parte del Giudice delle leggi, del diritto costituzionale, per concludere, è un obiettivo perfettamente *possibile*. Ma è realizzabile solo laddove il sindacato di costituzionalità avvenga in modo rispettoso della oggettiva configurazione della nostra Costituzione come “ordinamento di cornice” (*Rahmenordnung*), per utilizzare la fortunata formula di Ernst-Wolfgang Böckenförde¹⁹⁴.

¹⁹³ PALADIN 1964, 331.

¹⁹⁴ Cfr. BÖCKENFÖRDE 1976, 107: «Dato che ha carattere frammentario e incompleto e si occupa solo di principi generali, la costituzione non dovrebbe quindi essere qualificata quale *ordinamento di cornice* per il processo politico d’azione e di decisione e per l’esercizio del potere politico decisionale, soprattutto nell’ambito legislativo? La costituzione verrebbe così compresa, anche e proprio nelle sue disposizioni di diritto materiale, da un lato quale vincolante *fissazione dei limiti* (*Grenzfestlegung*) del potere politico

Qualificare un risultato come *possibile e realizzabile*, d'altro canto, non significa in alcun modo ritenerlo *facile o scontato*.

Già si diceva, infatti, come nel clima fortemente antipolitico¹⁹⁵ che oggi va per la maggiore giurisprudenza e letteratura costituzionalistica battano (per lo più) ben altre strade. È sempre Natalino Irti allora ad annotare, con sconsolata puntualità,

«la possibilità, o forse il creduto dovere, di andare oltre i testi linguistici delle leggi, di attingere, per le arcane vie dell'intuizione e della rivelazione, il piano meta-positivo di sommi "principi" e "valori". Il più alto grado di concretezza s'incontra e congiunge con il più alto grado di intuizionismo: la soggettività dell'appello con la soggettività della risposta. E così la vena d'irrazionalità, questo trascendere il terreno linguistico delle norme, a poco a poco s'ingrossa e dilaga, raggiunge tutte le istanze del processo, supera resistenze tecniche, invade nuovi e lontani campi»¹⁹⁶.

Registrare un fenomeno e spiegarne le cause, tuttavia, è (e deve rimanere) cosa ben distinta dal giustificarlo. E se è vero che sotto il preteso "piglio aristocratico"¹⁹⁷ esso si rivela in realtà dimentico dello spirito autenticamente democratico che anima la nostra Costituzione¹⁹⁸, allora gioverà una volta di più, *a fortiori* in un ragionamento dedicato alla correttezza, segnalarne la matrice costituzionalmente *disfunzionale*.

Per l'esattezza, si tratta di un particolare tipo di attività scorretta e di disfunzionalità ordinamentale, che assume le forme della *illegalità*, sia pure poste in essere al massimo livello dell'ordinamento giuridico stesso.

decisionale (la classica funzione di delimitazione), e dall'altro lato quale *determinazione di indirizzo* (*Richtungsbestimmung*) per il potere politico di azione e di decisione, mediante l'indicazione di determinati obiettivi per l'azione e di principi organizzativi, da inserire e da imprimere nell'ordinamento legale del diritto e nella prassi amministrativa (ovviamente, senza contenere già per questo un programma normativo sufficiente). Il problema della cosiddetta "apertura" della costituzione non verrebbe così risolto in modo corretto e più adeguato, dal punto di vista di teoria costituzionale, rispetto alla procedura di affidarsi a una interpretazione, che apparentemente agisce come tale, ma che in verità crea norme e decide politicamente del diritto?».

¹⁹⁵ V. sul punto LUCIANI 2016, 394: «È un sottile sentimento antipolitico, una sottile tentazione aristocratica, insomma, che ha alimentato e probabilmente ancora alimenta le dottrine della creatività giudiziale e ha sorretto la svalutazione del testo degli enunciati legislativi».

¹⁹⁶ IRTI 2016, 81.

¹⁹⁷ Sul quale ancora insiste LUCIANI 2016, 394: «Quel che – specialmente nel dominio delle teorie del diritto – ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi, in molte proposte teoriche di successo, l'aristocratismo sembra essere semmai il perdurare del convincimento che la legge della ragione e quella dell'autoregolazione sociale siano migliori – rispettivamente – della legge degli uomini e della legge del legislatore. E che solo un ordine di sapienti sia qualificato (e quindi legittimato) ad accertarle (e dichiararle) con "provvedutezza"».

¹⁹⁸ LUCIANI 2016, 395: «È sempre il principio democratico, dunque, il fondamento delle costituzioni e delle loro stesse garanzie, tant'è vero che parlare di un "governo delle leggi" che, con le costituzioni liberal-democratiche del Novecento, si sarebbe sostituito al "governo degli uomini" è puramente illusorio: come se le costituzioni fossero opera di pura ragione e non frutto di lotte e di opzioni politiche».

Lo stesso custode della “legalità costituzionale”, infatti – allorché ponga in essere quello che con un eufemismo fin troppo pudico è stato definito da Mario Dogliani un «allontanamento da un dover essere statuito»¹⁹⁹ – può a certe condizioni trasformarsi in un elemento non secondario della più ampia crisi che sembra oggi abbracciare il costituzionalismo²⁰⁰.

Una crisi che certo non viene smentita, ma semmai – come già ebbe a scrivere il mio Maestro Sergio Fois – amaramente

«confermata dal fatto che tutta una serie di più o meno gravi violazioni della legalità [...] s'impongano con sempre maggiore ampiezza nella nostra esperienza giuridica, e sempre più spesso e diffusamente vengano (con varie sfumature) ammesse, giustificate o addirittura auspicate dalla prevalente dottrina»²⁰¹.

5. *Il tabernacolo del giusrealismo, ovvero: appendice su correttezza giuridica e giudicato*

A ben vedere, per lo meno ai limitati fini di questo studio, la tematica della correttezza nell'analisi giuridica potrebbe già concludersi con quanto argomentato nei paragrafi precedenti e con ciò che la logica – e mi riferisco, a scanso d'equivoci, proprio alla tanto vituperata logica *formale*²⁰² – imponga d'inferirne.

Tuttavia, l'analisi qui articolata potrebbe *apparire* incompleta senza una brevissima “appendice” relativa al rapporto – da cui si erano del resto prese le mosse nella prima parte di questo studio²⁰³ – tra correttezza giuridica e quel che si è soliti chiamare “giudicato”.

Come rapportarsi, dunque, con le decisioni giudiziali che, essendo divenute definitive in quanto non (più) impugnabili, risultano giuridicamente vincolanti e hanno “forza di legge” – al momento poco rileva se solo *inter partes*, come avviene per le giurisdizioni ordinarie, oppure *erga omnes*, come nel caso di quella costituzionale – a prescindere dagli argomenti, corretti o meno, che le sostengono²⁰⁴?

¹⁹⁹ DOGLIANI 2000, 144.

²⁰⁰ Su cui ora cfr. FERRAJOLI 2017, part. 15 ss.

²⁰¹ FOIS 1973, 470.

²⁰² Sulla cui cruciale importanza, ad onta dei numerosi tentativi di svalutazione in ambito giuridico, v. ottimamente SARTORI 1975, 121: «perché gli scienziati dovrebbero cercare di fare (peggio) ciò che si suppone facciano (meglio) gli specialisti di logica e i metodologi? La risposta alla [...] domanda, nelle parole di COHEN E NAGEL (1934, 191) è che “tutta la conoscenza ragionata comporta la logica”, il che “ci consente di guardare tutta la scienza come *logica applicata*, e che era espressa dai greci chiamando la scienza di ogni materia, ad esempio dell'uomo o della terra, la logica di quella materia – *antropologia* o *geologia*”. La logica, dunque, è dunque una condizione *necessaria*, anche se non sufficiente, di tutta la conoscenza scientifica».

²⁰³ Cfr. VIGNUDELLI 2016a, 234 ss.

²⁰⁴ Cfr. BETTI 1936, 584 s.: «Passata in giudicato la sentenza, le premesse logiche della decisione non hanno importanza se non in quanto occorra risalire ad esse per identificare la ragione fatta valere o l'azione

Ha ancora senso una critica basata sul concetto di correttezza, nel momento in cui *res iudicata pro veritate accipitur*, oppure davanti alla preclusione di ulteriori rimedi giuridici – così come davanti al dato “positivo” costituito da una legge o dalla Costituzione – al giurista non ideologizzato non resterebbe che scandire patriotticamente “*My country, right or wrong*”²⁰⁵?

Formulando il quesito in modo diverso ancora, si può sensatamente contrapporre sotto il profilo concettuale il diritto *vigente*, quale emergerebbe dalla corretta interpretazione e applicazione del dato legislativo, al diritto *vivente*, quale prodotto delle applicazioni giudiziali definitive ancorché eventualmente scorrette²⁰⁶, oppure il secondo avrebbe ormai *strutturalmente* soppiantato il primo²⁰⁷?

Le domande ora poste sono, per chi scrive, chiaramente retoriche, fondate come sono su altrettanti equivoci che si tratta qui più che altro d'*indicare* a chi fosse interessato a più incisivi approfondimenti.

Partiamo allora dal fatidico “latinetto” che, pur non comparando in nessun espresso articolo di legge²⁰⁸, è rapidamente assunto ad autentico “tabernacolo” d’ogni confessione (più o meno consapevolmente) giusrealistica: un brocardo – *res iudicata pro veritate habetur* – il quale, più ancora che sopravvalutato, si rivela esser stato ampiamente frainteso.

È una constatazione forse ovvia, ma evidentemente non meno importante da

esperita, e così per determinare l’estensione della cosa giudicata. Ma quanto al resto esse diventano indifferenti: la decisione rimane ferma, ancorché esse potessero per avventura dimostrarsi infondate».

²⁰⁵ Per questa impostazione cfr. CARRINO 2015b, 243: «Vignudelli dirà che è possibile un’interpretazione non ideologica: in questo caso non sarebbe altro che l’interpretazione neutrale – perché “autentica” – dell’ideologia posta dietro, sotto e dentro il testo formale. Effetto analogo avrebbe il definire sbagliata una sentenza della Consulta senza però poterle togliere l’efficacia giuridica».

²⁰⁶ Una contrapposizione che, mentre oggi tende a sfumare in un dibattito *sull’interpretazione giuridica*, in passato era declinata con chiarezza sul piano della teoria *del diritto*, Cfr. BOBBIO 1996, 142 s.: «il problema se si debba considerare il diritto dal punto di vista della validità (del dover essere) o dell’efficacia (dell’essere) può venire riformulato così: qual è il vero ordinamento giuridico? Quello del legislatore, anche se non è applicato dai giudici, o quello dei giudici, anche se non è conforme alle norme poste dal legislatore? Per i realisti si deve rispondere affermativamente alla seconda alternativa: è vero diritto solo quello che è applicato dai giudici; le norme emanate dal legislatore, ma che non arrivano al giudice, non sono diritto ma mero *flatus vocis*».

²⁰⁷ In questo senso, apparentemente, CARRINO 2015b, 247: «Questa pratica effettiva del diritto (ovvero gli effetti concreti dell’impostazione neocons a livello interno e a livello europeo) è ciò che Vignudelli non prende in sufficiente considerazione, nel senso che la sua critica all’ermeneutica costituzionale basata su principi tralascia il fatto che questa attività interpretativa ha *effettivamente e realmente* modificato l’impianto costituzionale generale».

²⁰⁸ È infatti da osservare che nulla circa la “verità” si rinviene nelle due disposizioni che si occupano di giudicato in ambito civile (art. 2909 c.c. [cosa giudicata]: «L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa») e penale (art. 649 c.p.p. [divieto di un secondo giudizio]: «L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli artt. 69 comma 2 e 345»).

ricordare nel nostro contesto, quella secondo cui «la verità non può essere deliberata, imposta autoritativamente»²⁰⁹. La “verità” cui si riferisce l’espressione, insomma, non potrà mai essere quella *sostanziale*, ma solo il suo riflesso *processuale*, filtrato per lo meno dalla dimensione probatoria e quindi talora divergente dalla autentica “realtà delle cose” *quantunque correttamente accertata*²¹⁰.

Inoltre, anche nella seconda accezione di verità semplicemente processuale, si tratta soltanto di una “finzione di verità”, di un retorico “*als ob*” per indicare la creazione *in vitro* di un dato *processualmente* definitivo e in questo senso incontrovertibile²¹¹, ma aperto a ogni altro genere di critica.

Tale finzione, dal canto suo, non può, né vuole elevare alcuna pretesa *epistemica*. Essa rappresenta soltanto – né più, né meno – il riflesso artificiale dell’esigenza *pratica*, fatta propria dall’ordinamento, di risolvere *comunque* dal punto di vista giuridico-processuale, entro limiti ragionevoli di tempo, i conflitti generatisi tra i consociati: anche in modo giuridicamente erroneo, al limite, ma *once and for all*.

I sistemi giuridici contemporanei, in altre parole, non ammettono che si riproponga l’ipotesi di quell’antica madre d’una famiglia di Smirne, accusata di omicidio davanti agli Aeropagiti, i quali – sopraffatti dalla difficoltà del caso – comandarono che accusatore e accusata si ripresentassero dopo cento anni²¹². A fronte di questa scabrosa situazione, l’odierno diritto positivo riconosce semplicemente che una decisione definitiva, ancorché per avventura sbagliata, rappresenta il proverbiale “male minore” rispetto a nessuna decisione e/o al perenne protrarsi dell’accertamento giudiziale delle ragioni e dei torti.

Va da sé che, anche in un ordinamento come il nostro nel quale il rapporto tra legislazione e giurisdizione è costituzionalmente disciplinato dall’art. 101 Cost., nel “mondo dei fatti”

«la prima è pura *velleità* se non può contare sulla *fedeltà* della seconda che ha il *privilegio* di essere a contatto diretto dell’apparato coercitivo dello Stato, che attua le decisioni. Alle quali la legge deve attribuire quel carattere di *verità*, che è finzione, ma necessaria finzione, anche quando l’ultima istanza giurisdizionale decida in contrasto col sistema legislativo e faccia quindi funzionare l’ordinamento in maniera *difforme*»²¹³.

²⁰⁹ PINNA 2015, 67.

²¹⁰ Si pensi al caso dell’imputato per un omicidio effettivamente commesso, ma per il quale il pubblico ministero non riesca a trovare prove a sostegno “al di là di ogni ragionevole dubbio” o al caso dell’attore che non supporti la sua fondata pretesa nei confronti del convenuto con idonei mezzi di prova.

²¹¹ Cfr. IRTI 2016, 144: «L’antico latinetto *res iudicata pro veritate habetur* sta proprio a indicare che la pronuncia del giudice, esaurite che siano tutte le istanze d’appello, è *tenuta per verità*: è, essa stessa, la verità del diritto nel caso concreto» (corsivo mio).

²¹² La madre si era vista assassinare il figlio di primo letto dal secondo marito e dal figlio avuto da lui, e per questo aveva a sua volta ucciso questi ultimi nell’eccesso del suo dolore e per questo era stata accusata davanti a Dolabella, Proconsole d’Asia, il quale aveva rinviato la causa all’Areopago. Cfr. CAMPANILE 2004, 155 ss.

²¹³ QUADRI 1974, 231.

Questo certamente significa che, in situazioni giuridicamente patologiche in cui l'interpretazione e l'applicazione del diritto seguano vie diverse da quelle indicate dal "paradigma della correttezza" che è stato al centro delle nostre pagine, pure il senso del giudicato, e con esso quello degli eventuali vari gradi di giudizio che lo precedono, viene a mutare radicalmente.

Come è stato acutamente osservato, infatti, «ove la decisione sia disgiunta dal giudicare secondo legge, e affidata a "valori" o altri criterî soggettivi, i diversi gradi del processo si risolvono in una catena di pure decisioni, in un sovrapporsi di esperienze esistenziali, che mettono capo a un dictum incontrollabile e incontrollato»²¹⁴. E allora, mano a mano che l'"antico" principio di legalità iscritto nella Carta costituzionale si trasforma surrettiziamente in un più moderno e malleabile *rule of law* (or *rolling cow?*)²¹⁵,

«la pluralità delle istanze giudiziarie si risolve in un succedersi di "esperienze" vitali, e l'ultima – quella che giunge alla definitività della *res judicata* – ha per sé soltanto l'autorità di essere l'ultima. Il vecchio ditterio dell'*auctoritas facit legem* vi coglie una trionfante vittoria, poiché sull'autorità si appoggia la decisione, e con l'autorità essa, ove mai ne sia richiesta, offre la propria "giustificazione"»²¹⁶.

Ma se anche è vero che – in ben precise situazioni disfunzionali all'interno delle quali possono essere gli stessi organi giudiziari a violare le leggi ad essi rivolte e a stravolgere quelle che sarebbero tenuti ad applicare²¹⁷ – «soltanto il *giudicato* scrive la parola "fine"; e così, forse per astuzia della ragione, il tecnicismo delle preclusioni processuali instaura la sua pallida verità sulla catena delle esperienze esistenziali»²¹⁸, *niente di tutto questo* parrebbe impedire di qualificare le relative istanze come scientificamente e giuridicamente scorrette.

²¹⁴ IRTI 2016, IX.

²¹⁵ Per un ottimo "spaccato" sulla complessità di questo fenomeno v. PINO, VILLA 2016.

²¹⁶ IRTI 2016, 51.

²¹⁷ Su rilievo delle quali cfr. opportunamente QUADRI 1974, 231 s.: «il regolamento dei rapporti fra legislazione e giurisdizione nel senso di presidiare la fedeltà alla legge, stabilendo un organo al quale si possa ricorrere soltanto allegando un testo di legge, non ha certo dato i frutti sperati, perché tale organo può facilmente trasformarsi in signore della legge. Ma qui si è al di fuori e al di là della costruzione di un sistema positivo di principi interpretativi *secundum legem*, perché si tratta del modo in cui si integrano funzionalmente i vari poteri dello Stato, del modo in cui, in relazione al tipo di integrazione predetta, funziona l'ordinamento come realtà "vivente", come fenomeno storico globale. Noi si deve avere riguardo ad uno Stato nel quale la giurisdizione opera in funzione della legge e nel quale, quindi, la finzione di verità, alla prova dei fatti, non possa più, *normalmente*, considerarsi tale. Del resto la disfunzione, lo sfasamento, può estendersi anche al rapporto fra giurisdizione ed esecuzione o attuazione forzata, se l'apparato esecutivo non ingrana a dovere con quello giurisdizionale. Non bisogna, comunque [...] trasformare la trattazione in una trattazione di patologia degli ordinamenti, come sembrano voler fare molti scrittori, magari iniettando per amor di causa il *virus* del disfacimento, o comunque elevando la giurisdizione, meglio, la giurisprudenza, a fonte del diritto».

²¹⁸ IRTI 2016, 81.

Scientificamente, perché – a meno di non abbracciare una versione assai rinunciataria del boskoviano “rigore è quando arbitro fischia” – non v’è nulla di ozioso e tantomeno di ideologico nel segnalare come *razionalmente infondate* anche le decisioni giudiziali contro cui l’ordinamento giuridico non appresta più rimedi.

Giuridicamente, perché le medesime decisioni, pur vincolanti nelle parti e nella misura di cui meglio ora si dirà, costituiscono al tempo stesso altrettanti *illeciti* commessi dai singoli organi giudiziali decidenti e per tali potrebbero in vario modo implicare varie forme di responsabilità giuridica connesse allo svolgimento di attività giurisdizionale²¹⁹.

Le conclusioni ora precisate traggono peraltro ulteriore e risolutiva conferma dal rilievo secondo cui, quand’anche si volesse enfatizzare la dimensione di vincolo espressa dal c.d. diritto giurisprudenziale *vivente*, tale vincolo non potrebbe in nessun caso porsi sullo stesso piano – dal punto di vista logico e giuridico – rispetto a quello connesso al diritto legislativo *vigente*.

Mentre di quest’ultimo (diritto vigente) a risultare giuridicamente vincolanti sono infatti le *norme*, per lo più generali ed astratte, ricavate tramite la corretta interpretazione dai relativi documenti normativi, del primo (diritto vivente) a risultare giuridicamente vincolanti e “coercibili” sono soltanto i *precetti*, sempre singolari e concreti, espressi dal *dispositivo*²²⁰.

È vero che quest’ultimo detta la *soluzione* per il caso concreto, ma del resto è altrettanto vero che esso – per sua stessa struttura – risulta inidoneo a esprimere o veicolare qualsivoglia *norma*, giacché neppure si atteggia a interpretazione degli enunciati legislativi²²¹. Ciò, nella sentenza, sarà semmai compito della *motivazione*, la quale però dal canto suo – a maggior ragione in un ordinamento come il nostro che non accoglie il principio dello *stare decisis* – non è giuridicamente né vincolante, né tantomeno coercibile e certo tale non può essere resa “per magia” dall’eventuale *trojan horse* di un suo “richiamo” effettuato dal dispositivo, i cui effetti sono a loro volta tassativamente predeterminati dal diritto processuale.

²¹⁹ Tema sul quale ora cfr. ELEFANTE 2016.

²²⁰ Coloro i quali, pertanto, suggeriscono che il diritto giurisprudenziale vivente si imponga su quello legislativo per via della potenziale coazione che accompagna le sentenze, dimenticano che «l’uso della forza solitamente presuppone una previa dichiarazione *giudiziale* della doverosità (giuridica) dei comportamenti imposti nel caso specifico. Tuttavia [...] questa dichiarazione non viene veicolata attraverso le *interpretazioni* del disposto legislativo contenute nella parte “*motiva*” delle sentenze, bensì attraverso dei *precetti singolari e concreti* contenuti nel *dispositivo* di queste ultime». VIGNUDELLI 2013d, 576, con argomenti poi ripresi in 2014a, *passim*, ma spec. 229 s.

²²¹ Cfr. LUCIANI 2016, 405: «la regolazione del caso concreto si rinviene nel solo dispositivo. Possiamo tuttavia dire che quello contenga (sia) la “norma del caso concreto”? Non sembra. Al di là del fatto che anche il dispositivo va interpretato, per coloro che sovrappongono interpretazione/prodotto e norma, il dispositivo non può logicamente essere (o comunque contenere) alcuna norma, perché non è strutturato come interpretazione – né eleva alcuna pretesa interpretativa – dell’enunciato legislativo. Tale pretesa è elevata solo dalla motivazione». Analogamente anche PINO G. 2016, 36 s.

Le sentenze passate in giudicato – in altre parole, e per concludere – non sono *neppure concettualmente* idonee a trasformare l'ordinamento giuridico, se non in modo strutturalmente limitato e “transitorio”²²². Proprio *nulla*, pertanto, sono in grado di togliere all'importanza fondamentale di una «ricostruzione *corretta* del diritto italiano *qual è*»²²³ anche in presenza di un diritto giurisprudenziale divergente.

Importanza fondamentale non soltanto perché una rigorosa critica scientifica – e sottolineo ancora: *scientifica*, non ideologica – alle sentenze giuridicamente scorrette costituisce il presupposto pratico (non sufficiente, ma sicuramente necessario) per un possibile e ragionato cambiamento dello *status quo*. Ma anche, e vorrei dire soprattutto, perché si rivela l'unico modo serio per coltivare un altro po' quell'onestà intellettuale che, con Mark Twain, anche a me pare «la migliore di tutte le arti perdute» pure nel recinto degli studi giuridici. E come una volta scrisse il mio Maestro «questo basta, è quanto basta, e mi basta»²²⁴.

Honni soit qui mal y (re-)pense.

²²² Sul punto cfr. ora SCARLATTI 2016, part. 260 ss.

²²³ CHESSA 2014, 355 (primo corsivo mio).

²²⁴ FOIS 2001, 762.

Riferimenti bibliografici

- ALEX Y R. 1994. *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, il Mulino, 2012 (ed. or. *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994, trad. it. di L. Di Carlo).
- ALPA G. 2017. *Dal diritto pubblico al diritto privato*, Modena, Mucchi, 2017.
- ANGIOLINI V. 1995. *Costituente e costituito nell'Italia repubblicana*, Padova, Cedam, 1995.
- ASCOLI M. 1928. *La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1991.
- BALDASSARRE A. 2001. *L'interpretazione della Costituzione*, in PALAZZO A. (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, ESI, 2001, 215 ss.
- BALDASSARRE A. 2012. *Filosofie dei valori ed ermeneutica dei valori (a proposito del "pensare per valori")*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 1, 2012, 3 ss.
- BARBERA A. 2015. *La Costituzione della Repubblica italiana*, Milano, Giuffrè, 2015.
- BARTOLE S. 2004. *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2004.
- BARBERIS M. 2013. *Dei difetti della giurisprudenza costituzionale*, in BARBERIS M., VIGNUDELLI A., «Nuovi» dialoghi sull'interpretazione, Modena, Mucchi, 2013, 9 ss.
- BETTI E. 1936. *Diritto processuale civile italiano*, 2 ed., Roma, Società editrice del Foro italiano, 1936.
- BETTI E. 1949. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano, Giuffrè, 1949.
- BETTI E. 1990. *Teoria generale dell'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1990.
- BOBBIO N. 1938. *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, Istituto Giuridico della Regia Università di Torino, 1938.
- BOBBIO N. 1996. *Il positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 1996.
- BÖCKENFÖRDE E.W. 1976., *I metodi dell'interpretazione costituzionale*, in ID., *Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006, 61 ss. (ed. or. *Die Methoden der Verfassungsinterpretation. Bestandsaufnahme und Kritik*, trad. it. di O. Brino e M. Tomba).
- BORK R. 1986. *The Constitution, Original Intent, and Economic Rights*, in «San Diego Law Review», 23, 1986, 823 ss.
- BORK R. 1991. *The Tempting of America. The political seduction of the law*, New York, Touchstone, 1991.
- BREST P. 1980. *The Misconceived Quest For the Original Understanding*, in «Boston University Law Review», 60, 1980, 204 ss.

- CAMPANILE D. 2004. *Cornelio Dolabella, la donna di Smirne e l'areopago*, in *Rendiconti lincei*, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 15, 1, 2004, 155 ss.
- CANANZI D.M. 2008. *Prolegomeni di una estetica del diritto*, Roma, Edizioni nuova cultura, 2008.
- CANANZI D.M. 2013. *Formatività e norma. Elementi di teoria estetica dell'interpretazione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2013.
- CARRINO A. 2015a. *Disobbedienza costituzionale? Dal primato della costituzione alla teologia dei diritti*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 4, 2015, 25 ss.
- CARRINO A. 2015b. *Contro i giusmoralisti. Appunti a margine di un libro sull'interpretazione costituzionale*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 4, 2015, 235 ss.
- CARNELUTTI F. 1936. *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, Cedam, 1936.
- CHESSA O. 2014. *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2014.
- CHIASSONI P. 1991. *L'interpretazione della legge: normativismo semiotico, scetticismo, giochi interpretativi*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giovanni Tarello. II. Saggi teorico-giuridici*, Milano, Giuffrè, 1991, 121 ss.
- CHIASSONI P. 1999. *La giurisprudenza civile. Metodi d'interpretazione e tecniche argomentative*, Milano, Giuffrè, 1999.
- CHIASSONI P. 2004. *Codici interpretativi. Progetto di voce per un Vademecum giuridico*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto 2002-2003. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 2004, 55 ss.
- CIARAMELLI F. 2003. *Creazione e interpretazione della norma*, Enna, Città aperta edizioni, 2003.
- COHEN M.R., NAGEL E. 1934. *An introduction to logic and scientific method*, San Diego, Harcourt, 1934.
- COMANDUCCI P. 1999. *L'interpretazione delle norme giuridiche. La problematica attuale*, in BESSONE A. (ed.), *Interpretazione e diritto giudiziale*, I, Torino, Giappichelli, 1999.
- CONTE A.G. 1962. *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, Giappichelli, 1962.
- COTTA S. 2014. *Itinerari esistenziali del diritto*, Torino, Giappichelli, 2014.
- CRISAFULLI V. 1940. *I principi costituzionali dell'interpretazione ed applicazione delle leggi*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, I, Padova, Cedam, 1940, 665 ss.
- DENOZZA F. 1995. *La struttura dell'interpretazione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1, 1995, 1 ss.

- DICIOTTI E. 2003. *L'ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativo*, Università degli Studi di Siena, Cantagalli, *Working Paper* del Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2003, 1 ss.
- DI GIOVINE A. 2010. *Potere giudiziario e democrazia costituzionale*, in SICARDI S. (ed.), *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, Napoli, Esi, 2010, 31 ss.
- DOGLIANI M. 2000. *Il ruolo della Corte costituzionale nel processo di deformalizzazione dell'ordinamento giuridico*, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, *Quaderno n. II, Seminario 2000*, Torino, Giappichelli, 2000, 143 ss.
- DWORKIN R. 1996. *Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1996.
- DWORKIN R. 1997. *The Arduous Virtue of Fidelity. Originalism, Scalia, Tribe, and Nerve*, in «Fordham Law Review», 65, 1997, 1249 ss.
- ELEFANTE F. 2016. *La responsabilità dello Stato e dei giudici da attività giurisdizionale. Profili costituzionali*, Napoli, Jovene, 2016.
- ENGISCH K. 1968. *Introduzione al pensiero giuridico*, Milano, Giuffrè, 1970 (ed. or. *Einführung in das juristische Denken*, Stuttgart, W. Kohlhammer, 1968, trad. it. di A. Baratta e F. Giuffrida Répaci).
- ECO U. 1989. *Lector in fabula*, Milano, Bompiani, 1989.
- FERRAJOLI L. 2017. *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, Mucchi, 2017.
- FIORAVANTI M. 2016. *Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione*, in «Quaderni costituzionali», 1, 2016, 7 s.
- FOIS S. 1973. *Legalità (principio di)*, in ID., *La crisi della legalità*, Milano, Giuffrè, 2010, 383 ss.
- FOIS S. 1978. *Sindacati e sistema politico*, Milano, Giuffrè, 1978.
- FOIS S. 2001. *Costituzione legale e costituzione materiale*, in ID., *La crisi della legalità*, Milano, Giuffrè, 2010, 743 ss.
- FROSINI V. 1990. *Lezioni di teoria dell'interpretazione giuridica*, Roma, Buzzoni Editore, 1990.
- FROSINI V. 1994. *La lettera e lo spirito della legge*, Milano, Giuffrè, 1994.
- GALLO F. 2005. *L'interpretazione del diritto è affabulazione?*, Milano, LED, 2005.
- GALLO F. 2014. *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Torino, Giappichelli, 2014.
- GALLONI G. 1955. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1955.
- GIANNINI M.S. 1939. *L'interpretazione dell'atto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1939.
- GIULIANI A. 1982. *Interpretazione della legge*, in AA.VV., *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, I, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, UTET, 1982, 218 ss.

- GORLA G. 1969. *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in «Foro italiano», 92, 1969, 112 ss.
- GROSSI P. 1997. *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti col diritto statutale*, in «Rivista di diritto agrario», 1997, 261 ss.
- GUARINO G. 1951. *Abrogazione e disapplicazione delle leggi*, in «Jus», 1951, 356 ss.
- GUARNIER T. 2014. *Interpretazione costituzionale e diritto giurisprudenziale. Specificità e problemi dell'interpretazione costituzionale nell'ordinamento giuridico integrato*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014.
- GUASTINI R. 1989. *Produzione e applicazione del diritto. Lezioni sulle "preleggi"*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 1989.
- GUASTINI R. 1991. *Commento all'art. 12. Disposizioni sulla legge in generale*, in AA.VV., *Commentario al codice civile*, diretto da P. Cendon, Torino, UTET, 1991, 39 ss.
- GUASTINI R. 1993. *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, Giuffrè, 1993.
- GUASTINI R. 1998. *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano*, in «Ragion pratica», 11, 1998, 185 ss.
- GUASTINI R. 2004. *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, Giuffrè, 2004.
- GUASTINI R. 2006. *Teoria e ideologia dell'interpretazione costituzionale*, in «Giurisprudenza costituzionale», 51, 1, 2006, 743 ss.
- GUASTINI R. 2008. *Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, Aracne, 2008.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.
- HORKHEIMER M. 1947. *Eclisse della ragione. Critica della ragione strumentale*, Torino, Einaudi, 1969 (ed. or. *Eclipse of Reason*, Oxford, Oxford University Press, trad. it. di E. Vaccari Spagnol).
- IRTI N. 1996. *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 codice civile*, Padova, Cedam, 1996.
- IRTI N. 2016. *Un diritto incalcolabile*, Torino, Giappichelli, 2016.
- ITALIA V. 2006. *L'interpretazione delle regole giuridiche nei sistemi normativi*, Milano, Giuffrè, 2006.
- JORI M. 1972. *Il concetto di norma nella scienza empirica del diritto*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 1972, 55 ss.
- JORI M. 1978. *Osservazioni su ideologia, ordinamento e interpretazione*, in «Sociologia del diritto», 1978, 421 ss.
- JORI M. 1995a. *Semiotica giuridica*, in JORI M., PINTORE A., *Manuale di teoria generale del diritto*, 2 ed., Torino, Giappichelli, 1995, 305 ss.
- JORI M. 1995b. *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto 1995. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 1995, 109 ss.

- JORI M. 2016. *Pragmatica giuridica*, Modena, Mucchi, 2016.
- KELSEN H. 1934. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1952 (ed. or. *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Leipzig-Wien, F. Deuticke, trad. it. di R. Treves).
- KUNDERA M. 1984. *L'insostenibile leggerezza dell'essere*, Milano, Adelphi, 1985 (tr. it. di A. Barbato e G. Dierna).
- LANEVE G. 2014. *La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri. I. Interpretazione e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi*, Bari, Cacucci, 2014.
- LASERRA G. 1955. *L'interpretazione della legge*, Napoli, Jovene, 1955.
- LAZZARO G. 1965. *L'interpretazione sistematica della legge*, Torino, Giappichelli, 1965.
- LAZZARO G. 1980. *La funzione dei giudici*, in GUASTINI R. (ed.), *Problemi di teoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1980, 299 ss.
- LUCIANI M. 1991. *Corte costituzionale e unità nel nome di valori*, in ROMBOLI R. (ed.), *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Torino, Giappichelli, 1991, 170 ss.
- LUCIANI M. 2012. *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in «Giurisprudenza costituzionale», 5, 2012, 3823 ss.
- LUCIANI M. 2016. *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del Diritto. Annali*, IX, Milano, Giuffrè, 2016, 391 ss.
- LUZZATI C. 1990. *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Milano, Giuffrè, 1990.
- LUZZATI C. 1999. *L'interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto*, Milano, Giuffrè, 1999.
- LUZZATI C. 2000. *Se una volta un giurista al buffet della stazione*, in VELLUZZI V. (ed.), *Significato letterale e interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000, 65 ss.
- LUZZATI C. 2012. *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Torino, Giappichelli, 2012.
- LUZZATI C. 2016a. *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche, dottrine*, Torino, Giappichelli, 2016.
- LUZZATI C. 2016b. *La pragmatica di Mario*, in PINTORE A., ZORZETTO S. (eds.), *Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori*, Napoli, ESI, 2016, 83 ss.
- MANZONI A. 1840. *I promessi sposi*, Milano, Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840.
- MARZANO G. 1955. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1955.
- MEROLA CHERCHIA P. 1978. *L'interpretazione sistematica della Costituzione*, Padova, Cedam, 1978.

- MODUGNO F. 1973. *Legge (vizi della)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, 1000 ss.
- MODUGNO F. 2005. *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in «Costituzionalismo.it», 3, 2015, 1 ss.
- MONAGHAN H. 1988. *Stare Decisis and Constitutional Adjudication*, in «Columbia Law Review», 88, 1988, 723 ss.
- MONATERI P.G. 1998. «*Correct our Watches by the public clocks*». *Interpretazione del diritto e Nihilismo giuridico*, in VATTIMO G., DERIDDA J. (eds.), *Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma-Bari, Laterza, 1998, 189 ss.
- DE MONTAIGNE M.E. 1595. *Les Essais*, Paris, Librairie Générale Française, 2001.
- MORRISON M.J. 1989. *Excursion into the Nature of Legal Language*, in «Cleveland State Law Review», 37, 1989, 271 ss.
- MORTATI C. 1969. *Le leggi provvedimento*, Milano, Giuffrè, 1969.
- NISTICÒ M. 2015. *L'interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione*, Torino, Giappichelli, 2015.
- PALADIN L. 1964. *Legittimità e merito delle leggi nel giudizio costituzionale*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», XVIII, 1964, 304 ss.
- PALADIN L. 1993. *Costituzione, preleggi e codice civile*, in «Rivista di diritto civile», 39, 1993, 19 ss.
- PAPADOPULOS I.S. 1998. *Interpretazione artistica ed ermeneutica giuridica. Variazioni su un tema di Ronald Dworkin*, in «Rivista di diritto civile», 44, 1998, 211 ss.
- PARESCHE F. 1972. *Interpretazione (filosofia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano, Giuffrè, 1972, 152 ss.
- PEDRINI F. 2013. *Colloquio su Filosofia e (Scienza del) Diritto. Intervista al Prof. Emanuele Severino (8 giugno 2013)*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 1, 2013, 151 ss.
- PEDRINI F. 2014a. *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, prima ristampa riveduta e corretta, Bologna, Bononia University Press, 2014.
- PEDRINI F. 2014b. *Colloquio su Principi, Diritto e Giustizia. Intervista al Prof. Robert Alexy (Kiel, 27 febbraio 2014)*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 2, 2014, 125 ss.
- PEDRINI F. 2014c. *Colloquio sul Pluralismo. Intervista al Prof. Pietro Rescigno (Roma, 22 novembre 2014)*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 3, 2014, 197 ss.
- PEDRINI F. 2015a. *Colloquio su Metodo, Interpretazione e Richterstaat. Intervista al Prof. Bernd Rüthers (Konstanz, 14 novembre 2015)*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 5, 2015, 189 ss.

- PEDRINI F. 2015b. *Clausole generali e principi costituzionali*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», 6, 2015, 1 ss.
- PEDRINI F. 2016. *Colloquio su Scienza, Diritto e Comparazione. Intervista al Prof. Rodolfo Sacco (Torino, 24 gennaio 2017)*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 7, 2016, 151 ss.
- PERLINGIERI P. 1985. *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in «Rassegna di diritto civile», 1985, 990 ss.
- PERLINGIERI P. 2006. *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica*, in FEMIA P. (ed.), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, Esi, 2006, 1 ss.
- PINNA P. 2015. *La disposizione valida e la norma vera*, Milano, Franco Angeli, 2015.
- PINO A. 1996. *La ricerca giuridica. Finalità, oggetto, metodo*, Padova, Cedam, 1996.
- PINO G. 2010. *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2010.
- PINO G. 2016. *Teoria analitica del diritto I. La norma giuridica*, Pisa, Ets, 2016.
- PINO G., VILLA V. 2016. *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Bologna, il Mulino, 2016.
- PINTORE A. 1990. *La teoria analitica dei concetti giuridici*, Napoli, Jovene, 1990.
- PIZZORUSSO A. 1988. *Il controllo sull'uso della discrezionalità legislativa*, in AA.VV., *Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1988, 71 ss.
- PIZZORUSSO A. 1989. *L'interpretazione della Costituzione e l'attuazione di essa attraverso la prassi*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1, 1989, 3 ss.
- POGGI F. 2007. *Contesto e significato letterale*, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), *Analisi e diritto 2006. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Torino, Giappichelli, 2007, 169 ss.
- POWELL H.J. 1985. *The Original Understanding of Original Intent*, in «Harvard Law Review», 98 (5), 1985, 885 ss.
- POZZI G. 2013. *Tacet*, Milano, Adelphi, 2013.
- QUADRI R. 1974. *Dell'applicazione della legge in generale, Artt. 10-15*, in SCIALOJA V., BRANCA G. (eds.), *Commentario del Codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli-Società editrice del Foro Italiano, 1974.
- REGASTO S.F. 1997. *L'interpretazione costituzionale. Il confronto tra "valori" e "principi" in alcuni ordinamenti costituzionali*, Rimini, Maggioli, 1997.
- RESCIGNO G.U. 2008. *Comunicazione, comprensione, interpretazione di disposizioni normative*, in «Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali», 120, 2008, 589 ss.
- RESCIGNO G.U. 2011. *Diritto costituzionale. Approccio metodologico*, Modena, Mucchi, 2011.

- ROSS A. 1929. *Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen*, Leipzig-Wien, F. Deuticke, 1929.
- ROSS A. 1958. *Diritto e giustizia*, Torino, Einaudi, 2001 (ed. or. *On Law and Justice*, London, Stevens, trad. it. di G. Gavazzi).
- ROSS A. 1968. *Direttive e norme*, Milano, Edizioni di Comunità, 1978 (ed. or. *Directives and Norms*, London, Routledge & Kegan, trad. it. di M. Jori).
- RÜTHERS B. 2012. *Die unbegrenzte Auslegung – Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, XII ed., Tübingen, Mohr Siebeck, 2012.
- RÜTHERS B. 2014. *Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014.
- SACCO R. 1947. *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 1947.
- SARTORI G. 1975. *La torre di Babele*, in SARTORI G., *Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali*, Bologna, il Mulino, 2011, 91 ss.
- SARTORI G. 1984. *Regole per l'analisi dei concetti*, in SARTORI G. *Logica, metodo e linguaggio nelle scienze sociali*, Bologna, il Mulino, 2011, 143 ss.
- SCALIA A. 1989. *Originalism. The Lesser Evil*, in «University of Cincinnati Law Review», 57, 1989, 849 ss.
- SCARLATTI P. 2016. *Diritto costituzionale transitorio*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
- SCARPELLI U. 1956. *La natura della metodologia giuridica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXIII, 1956, 247 ss.
- SCARPELLI U. 1961. *Filosofia analitica, norme e valori*, Milano, Comunità, 1961.
- SCARPELLI U. 1969. *Semantica, morale, diritto*, Torino, Giappichelli, 1969.
- SCARPELLI U. 1971. *Il metodo giuridico*, in «Rivista di diritto processuale», 4, 1971, 554 ss.
- SCARPELLI U. 1985. *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, Milano, Giuffrè, 1985.
- SCARPELLI U. 1984. *L'interpretazione. Premesse alla teoria dell'interpretazione giuridica*, in SCARPELLI U., TOMEO V. (eds.), *Società norme e valori. Studi in onore di Renato Treves*, Milano, Giuffrè, 1984, 141 ss.
- SCHAUER F. 2008. *A Critical Guide to Vehicles in the Park*, in «New York University Law Review», 83, 2008, 1109 ss.
- SCIALOJA V. 1898. *Sulla teoria della interpretazione delle leggi*, in ID., *Scritti giuridici*, III, Roma, Anonima Romana Editoriale, 1932, 46 ss.
- SORRENTINO F. 2007. *Le fonti del diritto amministrativo*, Padova, Cedam, 2007.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- TULLIO L. 2010. *Commento agli artt. 12-16 delle Disposizioni preliminari al codice civile*,

- in PERLINGIERI G. (ed.), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, diretto da G. Perlingieri, *Disp. prel. e Libro I*, III ed., Napoli, ESI, 2010, 162 ss.
- VELLUZZI V. 2010. *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, Giuffrè, 2010.
- VELLUZZI V. 2012. *Sulla nozione di “interpretazione giuridica corretta”*, in ID., *Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all’interpretazione*, Pisa, ETS, 2012, 19 ss.
- VELLUZZI V. 2013. *Le Preleggi e l’interpretazione. Un’introduzione critica*, Pisa, ETS, 2013.
- VERDE G. 2012. *Il difficile rapporto tra giudice e legge*, Napoli, ESI, 2012.
- VIGNUDELLI A. 1988. *La corte delle leggi. Osservazioni sulla cosiddetta efficacia normativa delle sentenze della Corte costituzionale*, Rimini, Maggioli, 1988.
- VIGNUDELLI A. 2006. *Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente*, in «Diritto e Società», 4, 2006, 657 ss.
- VIGNUDELLI A. 2011. *Interpretazione e Costituzione. Miti, mode e luoghi comuni del pensiero giuridico*, Torino, Giappichelli, 2011.
- VIGNUDELLI A. 2012. *Interpreti vs. Legislatore. La contesa del primato sulla produzione del diritto alla luce della Carta costituzionale repubblicana*, in «Rassegna Parlamentare», 3, 2012, 541 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013a. *Honni soit qui mal y (re-)pense. Una seconda risposta (e qualche ulteriore domanda) a Mauro Barberis*, in BARBERIS M., VIGNUDELLI A., «Nuovi» dialoghi sull’interpretazione, Modena, Mucchi, 2013, 26 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013b. *Amicus plato (reloaded)*, in BARBERIS M., VIGNUDELLI A., «Nuovi» dialoghi sull’interpretazione, Modena, Mucchi, 2013, 61 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013c. *Valori fuori controllo? Per un’analisi costi/benefici d’un topos della letteratura costituzionalistica contemporanea*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 1, 2013, 71 ss.
- VIGNUDELLI A. 2013d. «Non lo fo’ per piacer mio...». *Brevi osservazioni (e qualche ulteriore quesito) sull’“insostenibile” avalutatività dell’interpretazione giuridica*, in «Diritto e Società», 3, 2013, 559 ss.
- VIGNUDELLI A. 2014a. «Rigore è quando arbitro fischia»? *Ovvero: (anche) con Pino monologo spesso*, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 2, 2014, 211 ss.
- VIGNUDELLI A. 2014b. *Come un post scriptum. “Interpretazione e Costituzione” tra Prequel e Sequel*, in «Diritto & questioni pubbliche», 14, 2014, 1013 ss.
- VIGNUDELLI A. 2016a. «Quant’è bella correttezza, che si fugge tuttavia...». *Parte prima. Presupposti teorici e metodologici*, in «Diritto & questioni pubbliche», 16, 2016, 233 ss.
- VIGNUDELLI A. 2016b. *Il fantasma della legalità. Fatti e misfatti della Corte costitu-*

zionale tra legge e Costituzione, in «Lo Stato. Rivista semestrale di scienza costituzionale e teoria del diritto», 7, 2016, 85 ss.

VILLA V. 1974. *L'intenzione del legislatore nell'art. 12 Disp. Prel.*, in VIOLA F., VILLA V., URSO M. (eds.), *Interpretazione e applicazione del diritto fra scienza e politica*, Palermo, Edizioni C.E.L.U.P., 1974, 125 ss.

VILLA V. 2016. *Disaccordi interpretativi profondi*, Modena, Mucchi, 2016.

VIOLA F., ZACCARIA G. 2004. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

WHITTINGTON K.E. 2004. *The New Originalism*, in «Georgetown Journal of Law and Public Policy», 22, 2004, 599 ss.

VON WRIGHT G.H. 1963. *Norma e azione*, Bologna, il Mulino, 1989 (ed. or. *Norm and Action*, London, Routledge & Kegan, trad. it. di A. Emiliani).

ZAGREBLESKY G. 1984. *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, Torino, Eges, 1984.

ZAGREBELSKY G. 1992. *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992.

ZIPPELIUS R. 1976. *Rechtsphilosophische Aspekte der Rechtsfindung*, in «JuristenZeitung», 5-6, 1976, 150 ss.

